SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma



Anno 151° - Numero 102

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 4 maggio 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO









LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 8 marzo 2010, n. **65**.

Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, ed in particolare la parte quarta relativa alla gestione dei rifiuti;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante «Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché allo smaltimento dei rifiuti», e successive modifiche;

Visto in particolare l'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, del predetto decreto legislativo n. 151 del 2005, che prevede l'obbligo, per i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), di assicurare il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura ad un nucleo domestico, provvedendo al trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) presso i centri di raccolta comunali organizzati dai produttori, nonché il comma 1-*bis*, che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata, siano individuate nel rispetto delle norme comunitarie e anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifiche modalità semplificate per la raccolta e il trasporto dei RAEE ritirati da parte dei distributori;

Visto l'articolo 195, comma 2, lettera s-*bis*, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, ai sensi del quale rientra tra le competenze dello Stato l'individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie e anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del medesimo decreto n. 152 del 2006, di semplificazioni in materia di adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori e ai distributori dei beni stessi;

Ritenuto di individuare modalità semplificate per la gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici da parte dei distributori, tenuti ad adempiere all'obbligo predetto al fine di rendere possibile la restituzione dei RAEE al produttore e la realizzazione degli obiettivi di recupero fissati a livello comunitario;

Ritenuto altresì di individuare modalità semplificate per la gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici da parte degli installatori e dei gestori di centri di assistenza di AEE, al fine di incentivarne il conferimento presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo n. 151 del 2005;

Ritenuto infine di prevedere modalità semplificate per la gestione dei RAEE professionali da parte dei distributori, nonché degli installatori e dei gestori di centri di assistenza che agiscano in nome dei produttori di AEE professionali, al fine di agevolare l'organizzazione di adeguati sistemi di raccolta separata di tali rifiuti ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del citato decreto n. 151 del 2005;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 aprile 2008, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 aprile 2008, n. 99, recante «Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera *cc)* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche» come modificato ed integrato dal decreto ministeriale del 13 maggio 2009, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 luglio 2009, n.165;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il parere della Conferenza unificata Stato Regioni, città e autonomie locali, espresso nella seduta del 26 marzo 2008;



Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 maggio e del 23 luglio 2009;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988 ed il relativo nulla-osta n. DAGL 6.1.6/7/09/8324 del 10 novembre 2009:

ADOTTA

il seguente regolamento:

Capo I

MODALITÀ SEMPLIFICATE PER LA GESTIONE DEI RAEE DOMESTICI

Art. 1.

Ritiro dei RAEE da parte dei distributori e loro raggruppamento per il trasporto ai centri di raccolta

1. I distributori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica od elettronica, in appresso AEE, destinata ad un nucleo domestico assicurano il ritiro gratuito della apparecchiatura che viene sostituita. I distributori, compresi coloro che effettuano televendite o vendite elettroniche, hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro, con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili.

2. Rientra nella fase della raccolta, così come definita dall'articolo 183, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il raggruppamento dei RAEE finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del presente decreto, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) il raggruppamento riguarda esclusivamente i RAEE disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2005 provenienti dai nuclei domestici;

b) i RAEE di cui alla lettera *a)* sono trasportati presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 con cadenza mensile e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3500 Kg;

c) il raggruppamento dei RAEE è effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3, in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato. I RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. È necessario garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

3. I distributori che effettuano il raggruppamento di cui al comma 2 adempiono all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico mediante la compilazione, all'atto del ritiro di cui al comma 1, di uno schedario numerato progressivamente, conforme al modello di cui all'Allegato I, dal quale risultino il nominativo e l'indirizzo del consumatore che conferisce il rifiuto e la tipologia dello stesso. Tale schedario, integrato con i documenti di trasporto di cui all'articolo 2, comma 2, è conservato per tre anni dalla data dell'ultima registrazione.

Art. 2.

Trasporto dei RAEE presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005

1. Il trasporto dei RAEE provenienti dai nuclei domestici è effettuato dai distributori o dai terzi che agiscono in loro nome secondo le modalità di cui al presente articolo e al successivo articolo 3 solo se riguarda:

a) il tragitto dal domicilio del consumatore presso il quale viene effettuato il ritiro al centro di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 o al luogo ove è effettuato il raggruppamento di cui all'articolo 1 del presente decreto;

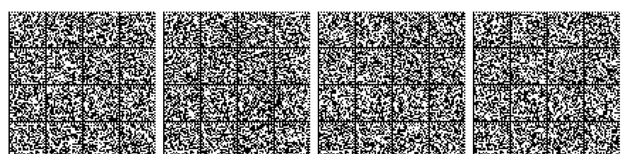
b) nei casi in cui il raggruppamento di cui all'articolo 1 sia effettuato in luogo diverso dai locali del punto di vendita, il tragitto dal punto di vendita al luogo ove è effettuato il raggruppamento medesimo;

c) il tragitto dal luogo ove è effettuato il raggruppamento di cui all'articolo 1 del presente decreto al centro di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005;

d) un quantitativo complessivo di RAEE non superiore a 3500 kg, effettuato con automezzi con portata non superiore a 3500 kg e massa complessiva non superiore a 6000 kg.

2. Il trasporto di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)*, è accompagnato da un documento di trasporto conforme al modello di cui all'allegato II, numerato e redatto in tre esemplari. Il documento di trasporto è compilato, datato e firmato dal distributore o dal trasportatore che agisce in suo nome. Il trasportatore, se diverso dal distributore, provvede a restituire al distributore una copia del documento di trasporto sottoscritta dall'addetto del centro di raccolta destinatario dei RAEE, trattenendo per sé un'altra copia, anch'essa sottoscritta dal medesimo addetto del centro di raccolta e adempie all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico conservando per tre anni le copie dei documenti di trasporto relativi ai trasporti effettuati. Il distributore conserva la copia del documento di trasporto insieme allo schedario di cui all'articolo 1, comma 3. La terza copia del documento di trasporto rimane al centro di raccolta destinatario dei RAEE.

3. Il trasporto di cui al comma 1, lettera *b)*, è accompagnato da copia fotostatica, firmata dal distributore, delle pagine dello schedario di cui all'articolo 1, comma 3, relative ai rifiuti trasportati, compilate con la data e l'ora



di inizio del trasporto dal punto di vendita al luogo di raggruppamento. Dette copie fotostatiche sono conservate a cura del distributore presso il luogo di raggruppamento sino al trasporto dei rifiuti cui si riferiscono presso il centro di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005.

4. I distributori adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che i RAEE giungano al centro di raccolta nello stato in cui erano stati conferiti, senza aver subito processi di disassemblaggio o di sottrazione di componenti, che si configurerebbero comunque come attività di gestione dei rifiuti non autorizzate.

Art. 3.

Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici

1. Le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici di cui agli articoli 1 e 2 sono effettuate previa iscrizione in un'apposita sezione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

2. Ai fini dell'iscrizione per le attività di cui al comma 1 i distributori presentano alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente una comunicazione con la quale attestano sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241:

a) la sede dell'impresa;

b) l'indirizzo del punto vendita presso il quale sono raggruppati i RAEE in attesa del trasporto;

c) nei casi in cui il raggruppamento di cui all'articolo 1 sia effettuato in luogo diverso dai locali del punto di vendita, l'indirizzo del luogo presso il quale sono raggruppati i RAEE in attesa del trasporto, il nominativo o ragione sociale del proprietario dell'area e il titolo giuridico in base al quale avviene l'utilizzo dell'area stessa;

d) le tipologie di RAEE raggruppati, con l'indicazione dei relativi codici dell'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) la rispondenza ai requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c)* del luogo dove i RAEE sono raggruppati;

f) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica degli eventuali mezzi da utilizzare per il trasporto dei RAEE;

g) il versamento del diritto annuale di iscrizione di cui al comma 4.

3. Ai fini dell'iscrizione per le attività di trasporto di cui all'articolo 2 i terzi che agiscono in nome dei distributori presentano alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente una comunicazione con la quale attestano sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990:

a) la sede dell'impresa;

b) gli estremi del distributore per conto del quale si effettua il trasporto e l'indirizzo del punto vendita o del diverso luogo presso il quale sono raggruppati i RAEE in attesa del trasporto;

c) le tipologie di RAEE trasportati, con l'indicazione dei relativi codici dell'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi da utilizzare per il trasporto dei RAEE;

e) il versamento del diritto annuale di iscrizione di cui al comma 4.

4. La sezione regionale dell'Albo rilascia il relativo provvedimento entro i trenta giorni successivi alla presentazione della comunicazione di cui ai commi 2 e 3. Per tali iscrizioni non è richiesta la prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 7 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni ed è subordinata alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione pari a 50 euro, rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. L'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione.

Art. 4.

Ritiro dei RAEE provenienti dai nuclei domestici da parte degli installatori e dei gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, all'articolo 2, commi 1, lettere *a)*, *c)* e *d)*, 2 e 4, e all'articolo 3 si applicano anche al ritiro di RAEE provenienti dai nuclei domestici effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE nello svolgimento della propria attività, limitatamente alle seguenti fattispecie:

a) raggruppamento dei RAEE ritirati presso i locali del proprio esercizio;

b) trasporto dei RAEE con mezzi propri presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 dal domicilio del cliente o dalla sede del proprio esercizio.

2. La provenienza domestica dei RAEE conferiti dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica ai centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 è attestata da un documento di autocertificazione redatto ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e sottoscritto dall'installatore o dal gestore del centro di assistenza. Tale documento è redatto in conformità al modello di cui all'Allegato III ed è consegnato all'addetto del centro di raccolta, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Capo II

MODALITÀ SEMPLIFICATE PER LA GESTIONE DEI RAEE PROFESSIONALI

Art. 5.

Ritiro dei RAEE da parte dei distributori e loro raggruppamento per il trasporto agli impianti autorizzati indicati dai produttori di AEE

1. Le disposizioni di cui al precedente articolo 1, commi 2 e 3, si applicano anche ai distributori di AEE professionali formalmente incaricati dai produttori di tali



apparecchiature di provvedere al ritiro dei RAEE definiti come professionali dal decreto legislativo n. 151 del 2005, nell'ambito dell'organizzazione di un sistema di raccolta di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n.151 del 2005.

2. I RAEE professionali sono raggruppati con le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c)* e trasportati presso gli impianti autorizzati indicati dai produttori di AEE professionali nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*.

3. I distributori che effettuano il raggruppamento di cui al comma 2 si iscrivono all'Albo dei gestori ambientali secondo le modalità di cui all'articolo 3 e adempiono agli obblighi di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto.

Art. 6.

Trasporto dei RAEE presso gli impianti autorizzati indicati dai produttori di AEE professionali

1. Il trasporto dei RAEE professionali è effettuato dai distributori o dai terzi che agiscono in loro nome secondo le modalità e le condizioni previste dagli articoli 2 e 3 del presente decreto.

2. Per le utenze professionali, il tragitto indicato dall'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, s'identifica con quello dal domicilio dell'utente non domestico, presso il quale viene effettuato il ritiro del RAEE, all'impianto autorizzato indicato dal produttore di AEE professionali o al luogo ove è effettuato il raggruppamento di cui all'articolo 5.

Art. 7.

Ritiro dei RAEE professionali da parte degli installatori e dei gestori dei centri di assistenza tecnica incaricati dai produttori di AEE

1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 5 e 6 si applicano anche al ritiro di RAEE professionali effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE formalmente incaricati dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro nell'ambito dell'organizzazione di un sistema di raccolta di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 151 del 2005, limitatamente alle seguenti fattispecie:

a) raggruppamento dei RAEE ritirati presso i locali del proprio esercizio;

b) trasporto dei RAEE con mezzi propri presso gli impianti autorizzati indicati dai produttori di AEE dal domicilio dell'utente professionale o dalla sede del proprio esercizio.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8.

Realizzazione e gestione dei centri di raccolta

1. La realizzazione e la gestione di centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a)* e *c)* del decreto legislativo n. 151 del 2005, si svolge con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 aprile 2008, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 aprile 2008, n. 99 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9.

Esonero dalla comunicazione di cui all'art. 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - MUD

1. I soggetti che effettuano attività di raccolta e di trasporto dei RAEE ai sensi del presente regolamento sono esonerati dall'obbligo della comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 10.

Sanzioni

1. I soggetti che effettuano attività di raccolta e di trasporto dei RAEE ai sensi del presente regolamento sono assoggettati alle sanzioni relative alle attività di raccolta e trasporto di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle sanzioni relative alla violazione degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari di cui all'articolo 258 del medesimo decreto.

Art. 11.

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, l'obbligo di iscrizione all'Albo dei gestori ambientali di cui all'articolo 3 del presente decreto, si intende assolto con la presentazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente della comunicazione effettuata ai sensi di quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 3 medesimo.

2. L'iscrizione di cui al precedente comma 1 deve ritenersi validamente operante fino a che la competente sezione regionale o provinciale dell'Albo non adotti una formale pronuncia di iscrizione o di rigetto della domanda.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 marzo 2010

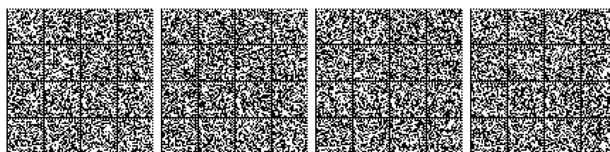
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PRESTIGIACOMO

Il Ministro dello sviluppo economico
SCAJOLA

Il Ministro della salute
FAZIO

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2010
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 289



Allegato I (articolo 1, comma 3)

Schedario di carico e scarico dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, conferiti ai distributori, agli installatori e ai gestori dei centri di assistenza tecnica.

I A FRONTESPIZIO

SCHEDARIO DI CARICO E SCARICO
Conferimento di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, di cui al DLgs 25 luglio 2005, n.151, ai distributori, agli installatori e ai gestori dei centri di assistenza tecnica delle stesse apparecchiature.

DISTRIBUTORE/INSTALLATORE/GESTORE CENTRO ASSISTENZA TECNICA:____

Residenza o domicilio:____
comune via n.

Codice Fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ubicazione dell'esercizio____
comune via n.

Eventuale luogo di raggruppamento diverso dal punto vendita (solo per i distributori)____
comune via n.

TIPOLOGIA DI RAEE GESTITI **DOMESTICI** □ **PROFESSIONALI** □

Iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, Sezione di …….……………..……n. ……………

I B

CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO:

Descrizione per tipologie di cui all'allegato IB del decreto legislativo n. 151 del 2005________________________________ ______________________

Codice Elenco rifiuti _ _ _ _ _ _

Data di presa in consegna:

Conferito da:____
cognome nome

____
indirizzo

*Data e ora di trasporto dal punto vendita al luogo di raggruppamento (da compilarsi solo dai distributori in caso di raggruppamento effettuato in luogo diverso dal punto di vendita): data*__________________*ora:*_________

Estremi del documento di trasporto al centro di raccolta (per i RAEE domestici):

*Num:*___________ *del* __________

Estremi del documento di trasporto all'impianto autorizzato (per i RAEE professionali):

*Num:*___________ *del* __________



Allegato II (art.2, comma 2)

Documento semplificato di trasporto dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151

DOCUMENTO DI TRASPORTO DEI RAEE
NUMERO________del_________
Numero schedario:
TIPOLOGIA DEI RAEE: DOMESTICI □ PROFESSIONALI □

DISTRIBUTORE/INSTALLATORE/GESTORE CENTRO ASSISTENZA TECNICA:____
Cod. Fisc. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Estremi comunicazione Albo:

sede dell'attività____

comune via n.
eventuale diverso luogo di raggruppamento dei RAEE (solo per i distributori):

TRASPORTATORE DEL RIFIUTO:____
Cod. Fisc. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Targa automezzo:
Estremi comunicazione Albo:

UTENTE CHE CONFERISCE IL RIFIUTO (da compilarsi solo nel caso di ritiro dal domicilio dell'utente)
Nominativo:

Domicilio presso il quale è effettuato il ritiro del rifiuto:

____

comune via n.

DESTINATARIO: ____

____
comune via n.

Responsabile del centro di raccolta (per i RAEE domestici)____
estremi autorizzazione centro di raccolta:

Responsabile dell'impianto autorizzato di destinazione (per i RAEE professionali)____
estremi autorizzazione impianto di destinazione:

Annotazioni:____
____
____

Caratteristiche del rifiuto:

Descrizione(1)__________________________ Codice Elenco rifiuti____________________________ Quantità(numero pezzi):	Descrizione (2)___________________________ Codice Elenco rifiuti___________________________ Quantità:
Descrizione (3)__________________________ Codice Elenco rifiuti____________________________ Quantità:	Descrizione (4)___________________________ Codice Elenco rifiuti___________________________



	Quantità:
Descrizione (5)____________________________ Codice Elenco rifiuti______________________________ Quantità:	Descrizione (6)____________________________ Codice Elenco rifiuti______________________________ Quantità:

Annotazioni:____
____

FIRMA DELL'UTENTE PRESSO IL CUI DOMICILIO E' EFFETTUATO IL RITIRO______________________

FIRMA DEL DISTRIBUTORE/INSTALLATORE/GESTORE CENTRO ASSISTENZA TECNICA

____

FIRMA DEL TRASPORTATORE____

FIRMA DEL DESTINATARIO____



Allegato III (articolo 4, comma 2)

Documento attestante la provenienza domestica dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche consegnati dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica ai centri di raccolta di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

A) RITIRO DAL DOMICILIO DEL CLIENTE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

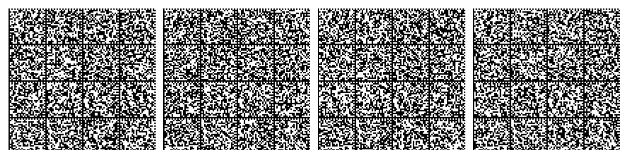
Il sottoscritto _____________________, installatore/gestore di centro di assistenza tecnica di apparecchiature elettriche ed elettroniche con sede in_______________________________, partita IVA______________________, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara che :
il giorno____________________
presso l'abitazione del Sig ____
ubicata in ______________________________________a _________________________
in occasione dello svolgimento della propria attività di istallazione/manutenzione/assistenza ha prelevato l'apparecchiatura elettrica ed elettronica fuori uso, accompagnata dal documento di Trasporto n__________ del _________
DATA
FIRMA DELL'INSTALLATORE/ GESTORE DEL CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA

B) RITIRO PRESSO IL PROPRIO ESERCIZIO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto _____________________, installatore/gestore di centro di assistenza tecnica di apparecchiature elettriche ed elettroniche con sede in_______________________________, partita IVA______________________, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara che le apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso di cui al documento di Trasporto n__________ del _________ sono state conferite in occasione dello svolgimento della propria attività di istallazione/manutenzione/assistenza presso il proprio esercizio da clientela costituita esclusivamente da nuclei domestici

DATA
FIRMA DELL'INSTALLATORE/ GESTORE DEL CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA



NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competenze per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2006, n. 88, (S.O.)

— Si riporta il testo dell'art. 6 decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante «Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2005, n. 175, (S.O.):

«Art. 6 *(Raccolta separata)*. – 1. Entro la data di cui all'articolo 20, comma 5, al fine di realizzare un sistema organico di gestione dei RAEE che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano misto e, in particolare, al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2008, il raggiungimento di un tasso di raccolta separata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 kg in media per abitante all'anno:

a) i comuni assicurano la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio; il conferimento di rifiuti prodotti in altri comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il comune di destinazione;

b) i distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita; provvedono, altresì, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, alla verifica del possibile reimpiego delle apparecchiature ritirate ed al trasporto presso i centri istituiti ai sensi delle lettere *a)* e *c)* di quelle valutate non suscettibili di reimpiego;

c) fatto salvo quanto stabilito alle lettere *a)* e *b)*, i produttori od i terzi che agiscono in loro nome possono organizzare e gestire, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta di RAEE provenienti dai nuclei domestici conformi agli obiettivi del presente decreto.

1-*bis*. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, da adottarsi entro il 28 febbraio 2008, sentita la Conferenza unificata, sono individuate, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e anche in deroga alle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifiche modalità semplificate per la raccolta e il trasporto presso i centri di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)*, dei RAEE domestici e RAEE professionali ritirati da parte dei distributori ai sensi del comma 1, lettera *b)*, nonché per la realizzazione e la gestione dei centri medesimi. L'obbligo di ritiro di cui al comma 1, lettera *b)*, decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale decreto.

2. Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di una apparecchiatura elettrica ed elettronica previsto al comma 1, lettere *a)* e *b)*, può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE ad un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.

3. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 12, i produttori od i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta separata di RAEE professionali. A tal fine possono avvalersi delle strutture di cui al comma 1, lettera *a)*, previa convenzione con il comune interessato, i cui oneri sono a carico degli stessi produttori o terzi che agiscono in loro nome.»

— Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 195, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

«2. Sono inoltre di competenza dello Stato:

a) l'indicazione dei criteri e delle modalità di adozione, secondo principi di unitarietà, compiutezza e coordinamento, delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, con riferimento anche ai relativi sistemi di accreditamento e di certificazione ai sensi dell'articolo 178, comma 5;

b) l'adozione delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216, ivi comprese le linee guida contenenti la specificazione della relazione da allegare alla comunicazione prevista da tali articoli;

c) la determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi;

d) la determinazione e la disciplina delle attività di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto, mediante decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle attività produttive;

e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Ai rifiuti assimilati, entro due anni, si applica esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffazione per le quantità conferite che deve includere, nel rispetto del principio della copertura integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa ed una variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale, è determinata dall'amministrazione comunale tenendo conto anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni economiche e operative delle attività che li producono. A tale tariffazione si applica una riduzione, fissata dall'amministrazione comunale, in proporzione alle quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 114 del 1998. Per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta tariffazione. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani;

f) l'adozione di un modello uniforme del certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che dovrà indicare per ogni carico e/o conferimento la quota smaltita in relazione alla capacità autorizzata annuale dello stesso impianto;

g) la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti;

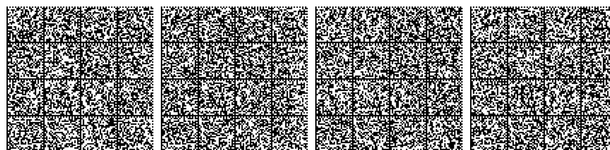
h) la determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie a favore delle regioni, con particolare riferimento a quelle dei soggetti sottoposti all'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212, secondo la modalità di cui al comma 9 dello stesso articolo;

i) la riorganizzazione e la tenuta del Catasto nazionale dei rifiuti;

l) la definizione del modello e dei contenuti del formulario di cui all'articolo 193 e la regolamentazione del trasporto dei rifiuti, ivi inclusa l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche devono essere trasportati con modalità ferroviaria;

m) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti direttamente in discarica;

n) l'adozione di un modello uniforme del registro di cui all'articolo 190 e la definizione delle modalità di tenuta dello stesso, nonché l'individuazione degli eventuali documenti sostitutivi del registro stesso;



o) l'individuazione dei rifiuti elettrici ed elettronici, di cui all'articolo 227, comma 1, lettera *a)*;

p) l'aggiornamento degli Allegati alla parte quarta del presente decreto;

q) l'adozione delle norme tecniche, delle modalità e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare riferimento all'utilizzo agronomico come fertilizzante, ai sensi della legge 19 ottobre 1984, n. 748, e del prodotto di qualità ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata;

r) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine, in conformità alle disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali vigenti in materia, rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio su proposta dell'autorità marittima nella cui zona di competenza si trova il porto più vicino al luogo dove deve essere effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire;

s) l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti, previamente testate da Università o Istituti specializzati, di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione di accumulatori al fine di prevenire l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e di evitare danni alla salute e all'ambiente derivanti dalla fuoriuscita di acido, tenuto conto della dimensione degli impianti, del numero degli accumulatori e del rischio di sversamento connesso alla tipologia dell'attività esercitata;

s-*bis*) l'individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del presente decreto, di semplificazioni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente disciplina in materia di adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attività di istallazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto.»

— Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, (S.O.):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo della lettera *n)*, del comma 1, dell'articolo 3, del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151:

«Art. 3 *(Definizioni). — 1.* Ai fini del presente decreto si intende per:

m)- m) (*omissis*);

n) «distributore»: soggetto iscritto nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che, nell'ambito di un'attività commerciale, fornisce un'apparecchiatura elettrica od elettronica ad un utilizzatore ed adempie agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b*);»

— Si riporta il testo della lettera *e)*, del comma 1, dell'articolo 183, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

«Art. 183 (*Definizioni)*. — 1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

a) – d) (*omissis*);

e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;».

— Il testo del comma 1, dell'articolo 6, del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è riportato nelle note alle premesse;

— Si riporta il testo del comma 1, dell'articolo 187, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

«1. È vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'Allegato G alla parte quarta del presente decreto ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'articolo 212 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n, 152:

«Art. 212 (*Albo nazionale gestori ambientali)*. — 1. È costituito, presso il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, l'Albo nazionale gestori ambientali, di seguito denominato Albo, articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali durano in carica cinque anni.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono istituite sezioni speciali del Comitato nazionale per ogni singola attività soggetta ad iscrizione all'Albo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati composizione e competenze. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed è composto da diciannove membri di comprovata e documentata esperienza tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e designati rispettivamente:

a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di cui uno con funzioni di Presidente;

b) uno dal Ministro delle attività produttive, con funzioni di vice-Presidente;

c) uno dal Ministro della salute;

d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze

e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

f) uno dal Ministro dell'interno;

g) tre dalle regioni;

h) uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura;

i) sei dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche interessate, di cui due dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e due dalle associazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti;

l) due dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

3. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e sono composte;

a) dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un membro del Consiglio camerale all'uopo designato dallo stesso, con funzioni di Presidente;

b) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale designato dalla regione o dalla provincia autonoma, con funzioni di vice-Presidente;

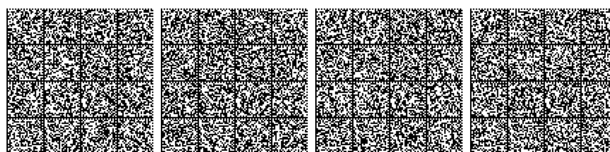
c) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dall'Unione regionale delle province o dalla provincia autonoma;

d) da un esperto di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

e);

f).

4. Le funzioni del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali dell'Albo sono svolte, sino alla scadenza del loro mandato, rispettivamente dal Comitato nazionale e dalle Sezioni regionali dell'Al-



bo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti già previsti all'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, integrati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dai nuovi componenti individuati ai sensi, rispettivamente, del comma 2, lettera 1), e del comma 3, lettere *e)* ed *f)*, nel rispetto di quanto previsto dal comma 16.

5. L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi, di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, nonché di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, nei limiti di cui all'articolo 208, comma 15. Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere *a)* e *c)*, 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, limitatamente all'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti di imballaggio, a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili che svolgano funzioni analoghe, fermi restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle vigenti normative. Per le aziende speciali, i consorzi e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'iscrizione all'Albo è effettuata mediante apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani nei medesimi comuni.

6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato o allo svolgimento delle attività soggette ad iscrizione.

7. Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, le imprese che effettuano attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti, senza detenzione dei medesimi, e le imprese che effettuano l'attività di gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del quarantapercento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.

8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nè ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Dette imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritte in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990: *a)* la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti; *b)* le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti; *c)* gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo; *d)* il versamento del diritto annuale di registrazione, che in fase di prima applicazione è determinato nella somma di 50 euro all'anno, ed è rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. L'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni delle imprese di cui al presente comma effettuate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni restano valide ed efficaci. Non è comunque richiesta l'iscrizione all'Albo per il trasporto dei propri rifiuti, come definiti dal presente comma, purché lo stesso trasporto sia esclusivamente finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione.

9. Le imprese che effettuano attività di gestione di impianti fissi di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, le imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente competente, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 2, lettera *h)*. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Le garanzie di cui al presente comma devono essere in ogni caso prestate in base alla seguente distinzione:

a) le imprese che effettuano l'attività di gestione di impianti fissi di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione per ogni impianto che viene gestito;

b) le imprese che effettuano l'attività di bonifica dei siti e dei beni contenenti amianto devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione per ogni intervento di bonifica.

10. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, sentito il parere del Comitato nazionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono definite le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo, i requisiti, i termini e le modalità di iscrizione, i diritti annuali d'iscrizione, nonché le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato. Fino all'emanazione del predetto decreto, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. Il decreto di cui al presente comma si informa ai seguenti principi:

a) individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure;

b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, in coerenza con la finalità di cui alla lettera *a)*;

c) trattamento uniforme dei componenti delle Sezioni regionali, per garantire l'efficienza operativa;

d) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione.

11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza Stato regioni, sono fissati i criteri generali per la definizione delle garanzie finanziarie da prestare a favore delle regioni.

12.

13. L'iscrizione all'Albo ed i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione, nonché l'accettazione, la revoca e lo svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione regionale dell'Albo della regione ove ha sede legale l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale .

14. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti vigenti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disposizioni la cui abrogazione è differita al momento della pubblicazione dei suddetti decreti.

15. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo.

16. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le previsioni, anche relative alle modalità di versamento e di utilizzo, che saranno determinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'integrazione del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali con i rappresentanti di cui ai commi 2, lettera 1), e 3,



lettere *e)* ed *f)*, è subordinata all'entrata in vigore del predetto decreto. Sino all'emanazione del citato decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 20 dicembre 1993 e le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 13 dicembre 1995.

17. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio di un'attività privata può essere intrapreso sulla base della denuncia di inizio dell'attività non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza dell'Albo.

18. Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'articolo 216, ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero, non sono sottoposte alle garanzie finanziarie di cui al comma 8 e sono iscritte all'Albo mediante l'invio di comunicazione di inizio di attività alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente. Detta comunicazione deve essere rinnovata ogni cinque anni e deve essere corredata da idonea documentazione predisposta ai sensi dell'articolo 13 del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, nonché delle deliberazioni del Comitato nazionale dalla quale risultino i seguenti elementi:

a) la quantità, la natura, l'origine e la destinazione dei rifiuti;

b) la rispondenza delle caratteristiche tecniche e della tipologia del mezzo utilizzato ai requisiti stabiliti dall'Albo in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;

c) il rispetto delle condizioni ed il possesso dei requisiti soggettivi, di idoneità tecnica e di capacità finanziaria.

19. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio di attività le Sezioni regionali e provinciali prendono atto dell'avventa iscrizione e inseriscono le imprese di cui al comma 18 in appositi elenchi dandone comunicazione al Comitato nazionale, alla provincia territorialmente competente ed all'interessato.

20. Le imprese iscritte all'Albo con procedura ordinaria ai sensi del comma 5 sono esentate dall'obbligo della comunicazione di cui al comma 18 se lo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'articolo 216 ed effettivamente avviati al riciclaggio e al recupero non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia di rifiuti per le quali tali imprese sono iscritte.

21. Alla comunicazione di cui al comma 18 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alle imprese che svolgono le attività di cui al comma 18 a seguito di comunicazione corredata da documentazione incompleta o inidonea, si applica il disposto di cui all'articolo 256, comma 1.

22.

23. Sono istituiti presso il Comitato nazionale i registri delle imprese autorizzate alla gestione di rifiuti, aggiornati ogni trenta giorni, nei quali sono inseriti, a domanda, gli elementi identificativi dell'impresa consultabili dagli operatori secondo le procedure fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I registri sono pubblici e, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono resi disponibili al pubblico, senza oneri, anche per via telematica, secondo i criteri fissati dal predetto decreto. Le Amministrazioni autorizzanti comunicano al Comitato nazionale, subito dopo il rilascio dell'autorizzazione, la ragione sociale dell'impresa autorizzata, l'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione, i rifiuti oggetto dell'attività di gestione, la scadenza dell'autorizzazione e successivamente segnalano ogni variazione delle predette informazioni che intervenga nel corso della validità dell'autorizzazione stessa. Nel caso di ritardo dell'Amministrazione superiore a trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, l'impresa interessata può inoltrare copia autentica del provvedimento, anche per via telematica, al Comitato nazionale, che ne dispone l'inserimento nei registri.

24.

25.

26. Per la tenuta dei registri di cui ai commi 22, 23, 24 e 25 gli interessati sono tenuti alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione, per ogni tipologia di registro, pari a 50 euro, rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. I diritti di cui al commi 8, 24 e 25 sono versati, secondo le modalità di cui al comma 16, alla competente Sezione regionale dell'Albo, che procede a contabilizzarli separatamente e ad utilizzarli integralmente per l'attuazione dei medesimi commi.

27. La tenuta dei registri di cui ai commi 22 e 23 decorre dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 16.

28. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

— Si riporta il testo dell'articolo 21, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192:

«Art. 21 (*Disposizioni sanzionatorie).*— 1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.

2-*bis*. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20.».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo del'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 2001, n. 42, (S.O.):

«Art.47 (*Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà). —* 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva».

Note all'art. 5:

— Il comma 3, dell'articolo 6, del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è riportato nelle note alle premesse.

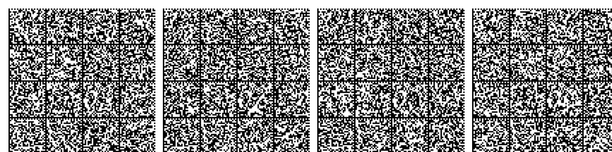
Note all'art. 7:

— Il comma 3, dell'articolo 6, del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Le lettere *a)* e *c)* del comma 1, dell'articolo 6, del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono riportate nelle note alle premesse.

— Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 28 aprile 2008, n. 99, reca: «Disciplina dei centri di



raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera *cc)* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.».

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo del comma 3, dell'articolo 189, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152:

«3. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere *c*), *d*) e *g*), comunicano annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.».

Note all'art. 10:

— Si riportano i testi degli articoli 256 e 258, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

«Art. 256 (*Attività di gestione di rifiuti non autorizzata*). — 1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera *b)*.

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera *b)*, è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.»

«Art. 258 (*Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari). —* 1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

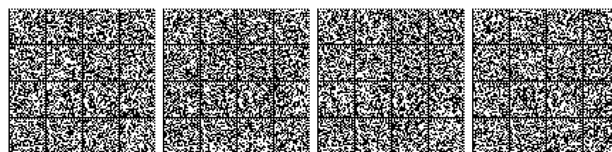
2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193.».

10G0087



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 febbraio 2010.

Assegnazione alle regioni Liguria, Piemonte e Umbria di risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare l'art. 32-*bis* che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 2, comma 276 che, al fine di conseguire l'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari, prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3728 del 29 dicembre 2008 recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244», con la quale vengono stabiliti i criteri di utilizzo delle somme destinate dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di edifici scolastici;

Vista l'allegato 1 alla medesima ordinanza del 29 dicembre 2008, n. 3728, che dispone la ripartizione tra regioni e province autonome delle predette somme, tenendo conto dei differenziati livelli di rischio sismico che caratterizzano i diversi territori;

Visto che le regioni Liguria (lettera prot. PG/2009 /37492 del 04/03/2009), Piemonte (lettera prot. 21444 del 23/03/2009) e Umbria (lettera prot. 52684 del 01/04/2009) avevano richiesto, ai sensi dell'art. 2, comma 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, la definizione di un programma d'intesa con il Dipartimento della protezione civile che prevedeva una proroga per la presentazione dei piani;

Visto il verbale del 4 dicembre 2009 della Commissione mista costituita, ai sensi dell'art. 3, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, con decreto del capo Dipartimento della protezione civile, rep. 3648 del 3 luglio 2009, con il quale sono stati approvati i piani trasmessi dalle regioni Liguria, Piemonte e Umbria demandando al Dipartimento di protezione civile l'esame di coerenza delle integrazioni richieste;

Viste le note della regione Liguria (lettera prot. N. PG/2009/172561 del 01/12/09 e lettera prot. N. 5546/A23 del 14/12/2009), della regione Umbria (lettera prot. N. 184523 del 30 11 2009), della regione Piemonte (lettera prot. N. 90043/14.14 del 2 dicembre 2009) con cui sono state trasmesse le integrazioni al piano, risultate coerenti con quanto richiesto nel verbale della Commissione mista;

Visto l'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero delle infrastrutture, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze, vengono individuati, conformemente a quanto previsto nei piani predisposti dalle regioni, gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilità del Fondo, ai sensi dell'art. 32-*bis*, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto l'art. 3, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, secondo il quale, il parere della predetta Commissione mista, composta da qualificati rappresentanti del Dipartimento della protezione civile, del Ministero delle infrastrutture e trasporti, del Ministero dell'istruzione, università e ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, assolve anche l'obbligo di sentire i Ministeri competenti, previsto all'art. 3, comma 2 della stessa ordinanza;

Visto il verbale del 4 dicembre 2009 della Commissione mista in cui risultano presenti i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e trasporti, del Ministero dell'istruzione, università e ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze;



Decreta:

Art. 1.

1. Le premesse formano parte integrante del presente decreto.

2. A valere sulla quota di competenza delle regioni di cui all'allegato 1 all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, è assegnato alle regioni Liguria, Piemonte, Umbria, il finanziamento riportato negli allegati da 1 a 3 al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione.

Roma, 26 febbraio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

ALLEGATO 1

Allegato 1 – Regione Liguria

PIANO DEGLI INTERVENTI (ORD. 3728/2008)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	IM	Sanremo	Scuola Elementare Borgo Rodari	Comune di Sanremo	€	334.564,45
				Totale	€	334.564,45

Allegato 2 – Regione Piemonte

PIANO DEGLI INTERVENTI (ORD. 3728/2008)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	TO	Pomaretto	Scuola Elementare	Comune di Pomaretto	€	258.251,80
				Totale	€	258.251,80

Allegato 3 – Regione Umbria

PIANO DEGLI INTERVENTI (ORD. 3728/2008)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	PG	Marsciano	Scuola materna ed elementare S. Francesco d'Assisi	Comune di Marsciano	€	558.360,43
				Totale	€	558.360,43

10A05151



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 18 marzo 2010.

Adeguamento dei diritti di protesto e delle indennità di accesso, relativi alla levata dei protesti cambiari.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 8, ultimo comma della legge 12 giugno 1973 n. 349, che attribuisce al Ministro della giustizia la facoltà di stabilire, alla fine di ogni biennio, le variazioni secondo gli indici del costo della vita, dell'importo dei diritti e delle indennità spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali per la levata dei protesti delle cambiali e dei titoli equiparati;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 2008;

Considerato che l'indice del costo della vita nel periodo 2008-2010 ha subito la maggiorazione del 2,9%, come indicato dall'Istituto centrale di statistica;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'adeguamento nella misura del 2,9% in aumento rispetto ai vigenti importi dei diritti e delle indennità di accesso;

Decreta:

Gli importi minimo e massimo del diritto di protesto e le indennità di accesso previsti, rispettivamente, dagli articoli 7, primo comma e 8 della legge 12 giugno 1973 n. 349, maggiorati dal citato decreto ministeriale del 18 marzo 2008, sono fissati secondo i seguenti importi:

1. diritto di protesto:

minimo € 1,93 + 0,06 = 1,99

massimo € 41,82 + 1,21 = 43,03

indennità di accesso:

fino a 3 chilometri:

€ 1,73 + 0,05 = 1,78

fino a 5 chilometri:

€ 2,05 + 0,06 = 2,11

fino a 10 chilometri:

€ 3,78 + 0,11 = 3,89

fino a 15 chilometri:

€ 5,33 + 0,15 = 5,48

fino a 20 chilometri:

€ 6,60 + 0,19 = 6,79

Oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l'indennità prevista alla precedente lettera *e)* è aumentata 1,73 + 0,05 = 1,78.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2010

Il Ministro: ALFANO

10A05152

DECRETO 20 aprile 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Kumlien Susanna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della Sig.ra Kumlien Susanna, nata a Angelholm (Svezia) il 6 luglio 1951, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale conseguito in Svezia ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di biologo - Sezione A dell'albo;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico triennale di «Bachelor Filosofie kandidatexamen» conseguito nel 1978 presso la «Lunds Universitet» (Svezia);

Considerato secondo la attestazione della Autorità competente svedese che detto titolo configura una formazione regolamentata ai sensi dell'art 3 punto 1 lettera *e)* della direttiva 2005/36/CE;

Considerato inoltre che ha conseguito la laurea in Scienze biologiche nel 1985 presso la Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Preso atto che ha documentato ampia esperienza professionale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 9 marzo 2010;

Sentito il conforme parere scritto del rappresentante dell'Ordine nazionale di categoria;

Ritenuto pertanto che la richiedente abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini



dell'esercizio in Italia della professione di biologo – sezione A dell'albo, non è necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Kumlien Susanna, nata a Angelholm (Svezia) il 6 luglio 1951, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Biologist» quale titolo valido per l'iscrizione all' albo dei biologi - Sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 20 aprile 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A05088

DECRETO 20 aprile 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Gagliardi Valentina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Gagliardi Valentina, nata il 5 settembre 1979 a Tione di Trento (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale conseguito nel Regno Unito, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale - e l'esercizio in Italia della medesima professione;

Considerato che la richiedente ha conseguito presso la Università di Cambridge i titoli accademici di «Bachelor of Arts of Engineering in Engineering and Electrics and Information Sciences» e di «Master of Arts of Engineering in Engineering and Electrics and Information Sciences» nel giugno 2002;

Considerato infine che ha documentato di aver conseguito nel maggio 2008 il titolo professionale di «Chartered Engineer» rilasciato da «The Engineering Council» in quanto «Full Member of the Institution of Mechanical Engineers»;

Rilevato altresì che ha documentato ampia esperienza professionale;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 4 dicembre 2009;

Visto il conforme parere del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che la formazione accademica e professionale della richiedente sia completa, non è necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Decreta:

Alla sig.ra Gagliardi Valentina, nata il 5 settembre 1979 a Tione di Trento (Italia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Chartered Engineer» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore industriale e l'esercizio della medesima professione in Italia.

Roma, 20 aprile 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A05087

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 marzo 2010.

Sostituzione del commissario liquidatore del Consorzio agrario interprovinciale di Salerno-Napoli-Avellino.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia»;

Visto in particolare il primo comma dell'art. 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99, che prevede che:

«Per i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa per i quali sia accertata la mancanza di presupposti per il superamento dello stato di insolvenza e, in ogni caso, in mancanza della presentazione e dell'autorizzazione della proposta di concordato, l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'esercizio provvisorio dell'impresa e provvede a rinnovare la nomina dei commissari liquidatori»;



Tenuto conto che il primo comma opera un rinvio al potere dell'Autorità di vigilanza circa l'accertamento della sussistenza o della mancanza dei presupposti per il superamento dello stato di insolvenza stabilendo, però, che in ogni caso, in mancanza della presentazione ed autorizzazione della proposta di concordato l'Autorità di vigilanza revocherà l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa e provvederà al rinnovo della nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1994 del Ministro delle politiche agricole con il quale il Consorzio agrario interprovinciale di Salerno-Napoli-Avellino è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 513/2006 del 22 dicembre 2006 con il quale il dott. Mauro Ferrazzani è stato nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario interprovinciale di Salerno-Napoli-Avellino;

Visto il decreto del 30 ottobre 2009 con il quale il tribunale di Salerno ha rigettato la domanda di omologazione del concordato proposta dal consorzio stesso.

Preso atto che in data 17 dicembre 2009 il Consorzio agrario interprovinciale di Salerno-Napoli-Avellino ha presentato una nuova proposta di concordato;

Considerato che l'applicabilità o l'inapplicabilità della disposizione di cui trattasi è un fatto puntuale e unico, riferito ad una sola ipotesi di concordato e che, quindi, il difetto di omologa del primo concordato non può rimettere in termini il Consorzio, secondo quanto previsto dal primo comma dell'art. 9 della legge n. 99/2009 - grazie ad un secondo concordato migliorativo degli interessi dei creditori, la cui sostanza avrebbe ben potuto formare oggetto di una proposta migliorativa del primo concordato;

Tenuto conto che, dunque, secondo quanto previsto dal primo comma dell'art. 9, questa autorità di vigilanza si trova nelle condizioni di non poter autorizzare il deposito della nuova proposta di concordato presentata dal Consorzio agrario interprovinciale di Salerno-Napoli-Avellino in data 17 dicembre 2009;

Preso atto che, dunque, ricorrono, per il Consorzio agrario interprovinciale di Salerno-Napoli-Avellino i presupposti di cui al primo comma dell'art. 9 della citata legge n. 99/2009 in quanto trattasi di consorzio agrario in liquidazione coatta amministrativa, con autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa, che non è stato autorizzato al deposito di una proposta di concordato;

Ritenuto che la legge affida alle amministrazioni competenti discrezionalità piena nell'ambito dell'accertamento della sussistenza o della mancanza dei presupposti per il superamento dello stato di insolvenza;

Considerate le motivazioni di cui alla sentenza n. 55/2009 della Corte costituzionale, in virtù delle quali all'Autorità di vigilanza incombe l'onere di valutazione dell'opportunità di assumere il provvedimento di sostituzione del commissario liquidatore in carica alla luce dello stato di avanzamento della procedura;

Ritenuto che la revoca dell'esercizio d'impresa e la sostituzione del commissario liquidatore in carica, discendono direttamente dalla legge, che fa dipendere la revoca dell'esercizio d'impresa e la sostituzione dal mero fatto oggettivo del mancato adempimento di cui sopra;

Vista la nota n. 19573 del 12 febbraio 2010 con la quale l'Autorità di vigilanza ha revocato l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa del Consorzio;

Considerata la necessità di assicurare al Consorzio in questione una più proficua gestione della liquidazione al fine di accelerare la procedura e finalizzarla allo svolgimento degli adempimenti necessari al superamento dello stato di insolvenza;

Considerato che, con nota n. 6646, in data 21 gennaio 2010 è stata data comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento per l'eventuale applicazione dell'art. 9, primo comma della legge n. 99/2009 ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Preso atto delle osservazioni formulate al riguardo dall'interessato, pervenute in data 1° febbraio 2010;

Considerato che, contrariamente a quanto dichiarato dal dott. Ferrazzani nelle succitate controdeduzioni, la mancata autorizzazione, da parte dell'Autorità di vigilanza, al deposito presso il competente tribunale della seconda proposta di concordato non è affatto ininfluente e priva di rilevanza giuridica in quanto il primo comma dell'art. 9 della citata legge n. 99/2009 espressamente prevede che la proposta concordatizia debba essere presentata ed autorizzata:

«Per i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa per i quali sia accertata la mancanza dei presupposti per il superamento dello stato di insolvenza e, in ogni caso, in mancanza della presentazione e dell'autorizzazione della proposta di concordato, l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'esercizio provvisorio dell'impresa e provvede a rinnovare la nomina dei commissari liquidatori;

Considerato che impropriamente il dott. Ferrazzani, nelle succitate controdeduzioni, ritiene che la mancata omologa del concordato da parte tribunale sia una circostanza ininfluente in considerazione che «le opposizioni proposte dai creditori sono state accolte non per motivi connessi all'attività del commissario» e che «il rigetto non è stato fondato su motivi connessi all'attività del commissario» in quanto egli si riferisce alla fattispecie prevista dal terzo comma del citato art. 9 che attiene esclusivamente ai consorzi agrari in mera liquidazione coatta senza autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa che, alla data del 30 settembre 2009 non abbiano presentato all'Autorità che vigila sulla liquidazione gli atti finali ai sensi dell'art. 213 l.f.;

Considerato che, nella comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, non è stato imputato al commissario il rigetto della proposta concordatizia presentata dal Consorzio agrario di Salerno-Napoli-Avellino, non avendo neppure fatto riferimento al terzo comma dell'art. 9 della citata legge n. 99/2009;

Considerato, dunque, che le controdeduzioni prodotte dal dott. Ferrazzani risultano ininfluenti ai fini della decisione;

Considerata la qualificazione professionale del dott. Giovanni Tomo;

Ritenuta la sussistenza in capo al dott. Giovanni Tomo delle professionalità tecniche ed amministrative necessarie allo svolgimento dell'incarico commissariale;



Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giovanni Tomo, nato a Napoli il 20 marzo 1959 ed ivi residente è nominato commissario liquidatore del consorzio agrario interprovinciale di Salerno-Napoli-Avellino in sostituzione del commissario in carica, dott. Mauro Ferrazzani, il quale contemporaneamente cessa dall'incarico.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 marzo 2010

Il Ministro dello sviluppo economico
SCAJOLA

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
ZAIA

10A04928

DECRETO 7 aprile 2010.

Emissione, nell'anno 2010, di un francobollo appartenente alla serie ordinaria tematica «Parchi, giardini ed orti botanici d'Italia», dedicato ai Giardini botanici Hanbury - Ventimiglia, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008), recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 2009, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 2010, di una serie di francobolli, da realizzare nel corso di più anni, aventi come tematica «Parchi, giardini ed orti botanici d'Italia»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2010, un francobollo appartenente alla suddetta seria tematica dedicato ai giardini botanici Hanbury - Ventimiglia;

Visto il parere della commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 2 marzo 2010;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. protocollo n. 17317 del 22 marzo 2010;



Decreta:

È emesso, nell'anno 2010, un francobollo appartenente alla serie ordinaria tematica «Parchi, giardini ed orti botanici d'Italia» dedicato ai Giardini botanici Hanbury - Ventimiglia, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina carte valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40x30; formato stampa: mm 36x26; dentellatura: 13x13¼; colori: cinque; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00».

La vignetta riproduce uno scorcio dei Giardini Botanici Hanbury di Ventimiglia e, sullo sfondo, l'omonima villa affacciata sul Mar Ligure ed immersa nella caratteristica macchia mediterranea tra rare piante esotiche. Completano il francobollo la leggenda «GIARDINI BOTANICI HANBURY», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2010

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

10A04927

DECRETO 7 aprile 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mèlodie Marquis, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della attività di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della signora Mèlodie Marquis, cittadina francese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Certificat d'Aptitude Professionnelle Coiffure, della Mention complementare styliste visagiste, del Brevet Professionelle - Coiffure option styliste visagiste, conseguiti presso l'Academie de Nancy - Metz (Francia), nonché dell'esperienza professionale biennale maturata in qualità di lavoratrice dipendente per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174;

Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 23 marzo 2010, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, unitamente all'esperienza professionale maturata, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle associazioni di categoria Confartigianato e FIEPET - Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla signora Mèlodie Marquis, cittadina francese, nata a Maisons-Laffitte (Francia) in data 11 maggio 1987, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 7 aprile 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A04953



DECRETO 13 aprile 2010.

Attuazione della decisione della Commissione europea del 17 marzo 2009, n. 251, inerente disposizioni relative all'immissione e alla messa a disposizione sul mercato di prodotti contenenti il biocida dimetilfumarato.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 Codice del consumo ed in particolare la parte IV Titolo I recante attuazione della direttiva 2001/95/CE;

Visto regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto l'art. 13 della direttiva 2001/95/CE, a norma del quale, in presenza di un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori causato da determinati prodotti, la Commissione europea può adottare, a determinate condizioni, una decisione che imponga agli Stati membri l'obbligo di adottare misure volte in particolare a limitare o subordinare a condizioni specifiche l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di tali prodotti;

Considerato che il biocida dimetilfumarato (DMF), spesso contenuto in sacchetti ed usato contro le muffe, a seguito di contaminazione di calzature e mobili in pelle, ha determinato danni alla salute dei consumatori in diversi Paesi dell'Unione europea;

Considerato che è stato accertato da test clinici che il DMF può determinare dermatiti cutanee da contatto una volta penetrato nella cute del consumatore e, in alcuni casi, disturbi respiratori acuti;

Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi la quale all'art. 3, paragrafo 1, prevede che un biocida non possa essere immesso sul mercato e utilizzato nel territorio nazionale se non ha ottenuto l'autorizzazione da parte dello Stato membro a norma della detta direttiva, mentre all'art. 5, paragrafo 1, lettera *b)*, punto *iii)*, stabilisce che gli Stati membri autorizzano un biocida soltanto se, tra l'altro, non ha effetti inaccettabili di per sé o a livello di residui, in maniera diretta o indiretta, sulla salute dell'uomo;

Tenuto conto che i biocidi contenenti DMF non sono autorizzati nella Comunità dalla direttiva 98/8/CE sui biocidi e che quindi i biocidi contenenti DMF non sono legittimamente disponibili nella Comunità quale trattamento contro le muffe e che nessun prodotto fabbricato nell'UE può legittimamente contenere DMF;

Visto l'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, secondo il quale i responsabili dell'immissione sul mercato devono tenere a disposizione delle autorità competenti i dati sulla composizione del preparato e che tale adempimento deve essere applicato anche dagli importatori e commercianti;

Vista la decisione 2009/251/CE del 17 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 20 marzo 2009 serie L74, che impone agli Stati membri di garantire che non vengano immessi o messi a disposizione sul mercato prodotti contenenti il biocida dimetilfumarato (DMF);

Considerato che a norma dell'art. 104 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 spetta ai produttori, importatori e distributori l'obbligo di immettere sul mercato prodotti sicuri che non arrechino danno alla salute umana;

Considerato che la presenza di DMF nei prodotti va determinata fissando come limite massimo quello di 0,1 mg di DMF per kg di prodotto o parte del medesimo e che detto limite massimo affronta in modo adeguato il grave rischio derivante dalla presenza di DMF nei prodotti;

Considerato pertanto che il metodo analitico utilizzato deve essere tale da poter quantificare in modo affidabile il valore di 0,1 mg di DMF per kg di prodotto o parte del medesimo, conseguentemente il limite di quantificazione del metodo deve essere adeguatamente inferiore a 0,1 mg/kg al fine di garantire l'affidabilità del risultato;

Ritenuta necessaria l'adozione di misure nazionali temporanee volte a salvaguardare gli interessi nazionali legati alla sicurezza e alla salute dei consumatori;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «DMF»: la sostanza chimica dimetilfumarato, nome IUPAC dimetil (*E*) butenedioato, numero CAS 624-49-7 e numero EINECS 210-849-0;

b) «prodotto»: qualsiasi prodotto rispondente alla definizione di cui all'art. 2, lettera *a)*, della direttiva 2001/95/CE;



c) «prodotto contenente DMF»: qualsiasi prodotto o parte di un prodotto in cui:

i) la presenza di DMF è dichiarata tale in uno o più sacchetti,

oppure

ii) la concentrazione di DMF è superiore a 0,1 mg/kg del peso del prodotto o di parte del prodotto;

d) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario;

e) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.

Art. 2.

Attuazione

1. A decorrere dal 1º maggio 2009 è vietata l'immissione e la messa a disposizione sul mercato di prodotti contenenti DMF.

2. A decorrere dal 1º maggio 2009 i produttori e gli importatori hanno l'obbligo, con l'eventuale collaborazione degli operatori della catena distributiva, di ritirare dalla rete commerciale, effettuando anche il richiamo dai consumatori, i prodotti contenenti DMF e di informare i consumatori stessi in merito al rischio derivante da questi prodotti. I costi relativi alle operazioni citate sono posti a carico di produttori, importatori e distributori secondo quanto disposto dall'art. 107, comma 2, lettera *f)* numeri 1 e 2 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

3. Risulta a carico dei soggetti di cui al comma 2 l'effettuazione, quando possibile, dell'operazione di bonifica del prodotto dal DMF, sotto la vigilanza e secondo le disposizioni delle competenti autorità. La bonifica deve garantire che il DMF sia inferiore a 0,1 mg/kg del peso del prodotto o di parte del prodotto.

4. Qualora non si proceda all'operazione di bonifica, i prodotti e le bustine contenenti DMF andranno smaltiti come rifiuto, secondo la normativa vigente, con oneri a carico dei soggetti di cui al comma 2.

Art. 3.

Controlli

1. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero della salute, che si avvale anche dei propri Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, provvedono, ciascuno per la parte di specifica competenza, al controllo del rispetto degli obblighi posti dal presente decreto a partire dall'entrata in vigore dello stesso.

2. L'Agenzia delle dogane, nell'ambito dell'esecuzione dei controlli di competenza relativi alla conformità delle merci dichiarate per l'importazione, in assenza dello specifico nulla osta sanitario, qualora rinvenga prodotti sospetti di contenere DMF, informa le autorità sanitarie e di vigilanza del mercato per lo svolgimento delle azioni di competenza.

Art. 4.

Sanzioni

1. Si rinvia alle sanzioni previste nella Parte IV, Titolo I, art. 112 del Codice del consumo.

Art. 5.

Neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. All'espletamento delle attività di vigilanza e di controllo di cui agli art. 2, comma 3, e 3 le autorità competenti provvedono con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 7.

Durata

1. Il presente decreto resta in vigore per tutto il tempo di efficacia della decisione 2009/251/CE del 17 marzo 2009 e delle sue successive proroghe.

Roma, 13 aprile 2010

Il Ministro dello sviluppo economico
SCAJOLA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro della salute
FAZIO

10A05292



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 6 novembre 2009.

Modifica al decreto n. 1168/RIC del 7 novembre 2008, recante l'ammissione al finanziamento del progetto di ricerca e formazione rif. N.P. 3054/04 presentato da Teksid Aluminum S.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85, «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto l'art. 11, commi 1 e 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e, in particolare, gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca e l'istituzione di un Comitato per gli adempimenti ivi previsti;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 e successive modifiche e integrazioni, recante le: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 10 che disciplina le modalità procedurali per la concessione di agevolazioni a favore dei progetti autonomamente presentati per il riorientamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca industriale, con connesse attività di formazione di personale di ricerca;

Visto il decreto direttoriale n. 1168/Ric. del 7 novembre 2008, registrato alla Corte dei conti in data 9 febbraio 2009, registro n. 1, foglio n. 60 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2009, con il quale è stato ammesso al finanziamento, nelle forme, misure, modalità e condizioni ivi indicate, il progetto di ricerca e formazione rif. n. 3054/04, presentato da Teksid Aluminum S.r.l. - Carmagnola (Torino) per un costo massimo ammissibile pari a € 4.871.590,00 di cui € 4.571.590,00 per attività di ricerca e di € 300.000,00 per attività di formazione, nonché la nota MIUR prot. n. 4583 del 28 luglio 2009 con la quale è stata concessa una proroga temporale delle attività di formazione;

Vista la nota in data 3 settembre 2009 pervenuta a questo Ministero in data 10 settembre 2009, prot. n. 5375, inviata da Fiat Group - Fiat Finance, in qualità di capogruppo, con la quale è stata richiesta la revisione delle condizioni specifiche poste per la stipula del contratto relativo al progetto rif. n. 3054/04 presentato da Teksid Aluminum S.r.l.;

Acquisito al riguardo, il parere positivo dell'istituto convenzionato, espresso con note del 14 luglio 2009 e del 24 settembre 2009 pervenute a questo Ministero rispettivamente il 20 luglio 2009 prot. n. 4433 e il 5 ottobre 2009 prot. n. 6087;

Fermo restando il costo ammesso ed il relativo finanziamento;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'adozione di uno specifico provvedimento di variazione del decreto direttoriale n. 1168/Ric. del 7 novembre 2008;

Decreta:

Art. 1.

A modifica di quanto disposto con decreto direttoriale n. 1168/Ric. del 7 novembre 2008, le condizioni specifiche, indicate nella Sez. D della scheda allegata al decreto e relativa al progetto n. 3054/04, presentato da Teksid Aluminum S.r.l. - Carmagnola (Torino), sono così modificate: «La stipula del contratto è subordinata all'acquisizione dell'impegno da parte del socio Fiat S.p.A. ad informare tempestivamente il MIUR e Intesa SanPaolo nel caso in cui la quota di partecipazione detenuta nella richiedente dovesse scendere al di sotto del 51%».

Art. 2.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del citato decreto direttoriale n. 1168/Ric. del 7 novembre 2008.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

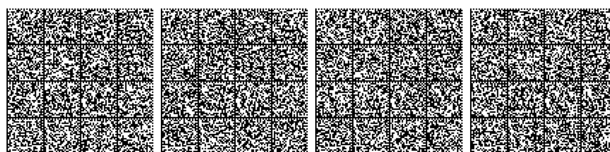
Roma, 6 novembre 2009

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 56

10A05295



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1° aprile 2010.

Costituzione del Comitato provinciale INPS di Livorno. (Decreto n. 1/2010).

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LIVORNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 15, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materie di sicurezza sociale;

Visti gli articoli 34 e 35 del suindicato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 e n. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sulla ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, concernenti Comitati provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, di attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza;

Visto il precedente decreto direttoriale del 23 gennaio 2006 con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale INPS, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* de1 10 febbraio 2006, per la durata di un quadriennio;

Ritenuto che occorre provvedere al rinnovo del predetto Comitato per decorso quadriennio;

Atteso che è stata data comunicazione agli eventuali interessati dell'avvio l'istruttoria per il rinnovo del Comitato provinciale INPS mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del comune di Livorno;

Interpellate le seguenti organizzazioni ed associazioni provinciali: Associazione industriali per la Provincia di Livorno, A.P.I. Livorno, Unione provinciale agricoltori Livorno, Conf-commercio, ConfEsercenti, Confederazione Nazionale Artigianato (C.N.A.), ConfArtigianato, Confederazione Italiana Agricoltori (C.I.A.), Confederazione nazionale coltivatori Diretti Federazione Provinciale di Livorno, C.G.I.L , C.I.S.L., U.I.L. U.G.L. C.I.S.A.L., CIDA Federmanager;

Esperiti gli atti istruttori finalizzati all'accertamento del grado di rappresentatività a livello provinciale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, delle associazioni dei datori di lavoro, nonché dei lavoratori autonomi, con riguardo a: consistenza numerica dei soggetti rappresentati, ampiezza diffusione delle strutture organizzative ed operative, partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro provinciali ed aziendali, attività svolta in favore degli associati (controversie individuali, plurime e collettive);

Considerati i dati forniti dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Livorno, desunti dal decreto del Presidente della giunta regionale Toscana n. 101 del 17 luglio 2008, con il quale è stato rinnovato il Consiglio della Camera di commercio, industia, artigianato ed agricoltura di Livorno;

Considerati i dati, rilevati dalla elaborazione «Stime IRPET» concernenti la rilevanza, in termini percentuali, dei diversi comparti merceologici sul complesso delle atività produttive del territorio;

Considerati gli elementi di valutazione in possesso della scrivente Direzione provinciale del lavoro con riferimento all'attività di conciliazione delle controversie individuali e plurime;

Considerati altresi i dati INPS relativi all'attività del Comitato;

Rilevato il grado di rappresentatività delle associazioni ed organizzazioni sindacali, desunto dalla valutazione comparativa dei dati acquisiti;

Visto l'accordo stipulato tra la Confederazione italiana agricoltori Livorno e la Federazione provinciale coltivatori diretti Livorno, con il quale le due organizzazioni si impegnano ad adottare il criterio della rotazione biennale all'interno del Comitato INPS;



Visto l'accordo stipulato tra l'API Livorno e la Confagricoltura Livorno Unione provinciale agricoltori, con il quale le due organizzazioni si impegnano ad adottare il criterio della rotazione biennale all'interno del Comitato INPS;

Viste le designazioni pervenute;

Decreta:

Dalla data del presente decreto e per la durata di un quadriennio è costituito il Comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la provincia di Livorno, composto dai sottoelencati componenti:

a) Rappresentanti dei lavoratori dipendenti:

Cavallini Monica (C.G.I.L.);

Pedini Enrico (C.G.I.L.);

Ragnini Franco (C.G.I.L.);

Faucci Antonio (C.G.I.L.);

Campo Natale (C.I.S.L.);

Scappini Francesco (C.I.S.L.);

Pagni Roberta (C.I.S.L.);

Micheli Sergio (U.I.L.);

Verdiani Fabio (U.I.L.);

Rocchi Luca (CISAL).

b) Rappresentanti dei dirigenti di azienda:

Borghi Michele (CIDA.Federmanager);

c) Rappresentanti datori di lavoro:

Bartolo Ettore (Associazione industriali);

Massini Giulia - nel primo biennio (API Livorno - Unione provinciale agricoltori);

Caroti Roberto - nel secondo biennio (API Livorno Unione provinciale agricoltori);

Nemo Franco Conf-Commercio.

d) Rappresentanti dei lavoratori autonomi:

Lapi Maria (Confederazione nazionale artigianato);

Talarico Maria Teresa (Conf-Esercenti);

Fantacci Mirello - nel primo biennio (Confederazione coltivatori diretti - CIA);

Ferri Graziani Simone - nel secondo biennio (Confederazione coltivatori diretti - CIA).

Membri di diritto:

Direttore *pro-tempore* della Direzione provinciale del Lavoro;

Direttore *pro-tempore* della Ragioneria territoriale dello Stato;

Direttore *pro-tempore* della sede provinciale INPS.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR della Toscana entro i termini e con le modalità previste dalle leggi vigenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Livorno, 1° aprile 2010

Il direttore provinciale: TARABELLA

10A05414



DECRETO 1° aprile 2010.

Ricostituzione delle speciali commissioni presso il comitato provinciale INPS di Livorno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO

DI LIVORNO

Vista la legge 09/03/1989 n. 88 concernente la ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL modificativa ed integrativa del DPR 30/07/1970, n. 639;

Visto l'articolo 46,comma 3 della legge 88/1989 citata;

Visto il proprio decreto n. 01/2010 di ricostituzione del Comitato Provinciale INPS di Livorno per il quadriennio 2010/2014;

Ritenuto di dover procedere al rinnovo delle commissioni speciali;

Visti gli atti istruttori esperiti per la ricostituzione dell'attuale Comitato INPS;

Viste le designazioni pervenute dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;

DECRETA

Sono ricostituite, in seno al Comitato Provinciale INPS di Livorno, le commissioni speciali di cui al terzo comma dell'art.46 della Legge n. 88 del 9 marzo 1989 e sono così composte:

Commissione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

Presidente:

Fantacci Mirello (Confederazione Coltivatori Diretti – CIA) nel primo biennio

Ferri Graziani Simone (Confederazione Coltivatori Diretti – CIA) nel secondo biennio

Membri di diritto:

- Direttore pro tempore della Direzione Provinciale del Lavoro di Livorno;
- Direttore pro tempore della sede Provinciale INPS di Livorno;
- Direttore pro tempore della Ragioneria Territoriale dello stato di Livorno;



Componenti:

- Geri Marino (rappresentante CIA – Federazione provinciale coldiretti)
- Pagni Roberto (rappresentante CIA – Federazione provinciale coldiretti)
- Donati Paola (rappresentante CIA – Federazione provinciale coldiretti)
- Vannini Federica (rappresentante CIA – Federazione provinciale coldiretti)

Commissione speciale artigiani :

Presidente:

- Sig.ra Lapi Maria, rappresentante degli artigiani in seno al Comitato Provinciale INPS;

Membri di diritto:

- Direttore pro tempore della Direzione Provinciale del Lavoro di Livorno;
- Direttore pro tempore della sede Provinciale INPS di Livorno;
- Direttore pro tempore della Ragioneria Territoriale dello stato di Livorno;

Componenti:

- Mantovani Giovanni (rappresentante CNA)
- Coltellini Luciana (rappresentante CNA)
- Gentili Lido (rappresentante CNA)
- Conte Giovanni (rappresentante Confartigianato)

Commissione speciale esercenti attività commerciali:

Presidente,

- Sig. Nemo Franco rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al Comitato Provinciale INPS;

Membri di diritto:

- Direttore pro tempore della Direzione Provinciale del Lavoro di Livorno;
- Direttore pro tempore della sede Provinciale INPS di Livorno;
- Direttore pro tempore della Ragioneria Territoriale dello stato di Livorno;

Componenti:

- Milazzo Stefania (rappresentante Confcommercio)
- Schiano Alessio (rappresentante Confcommercio
- Malarico Maria Teresa (rappresentante Confesercenti)
- Vannozzi Piero (rappresentante Confesercenti)

Le Commissioni hanno la stessa durata del Comitato Provinciale INPS:

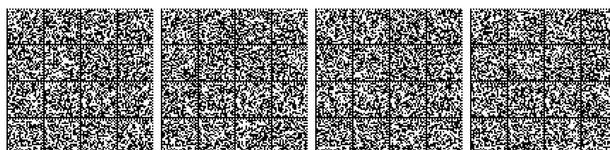
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR della Toscana entro i termini e con le modalità previste dalle leggi vigenti.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino Ufficiale del Ministero del Lavoro

Livorno, 1° aprile 2010

Il direttore provinciale: TARABELLA

10A04945



DECRETO 15 aprile 2010.

Ricostituzione della commissione provinciale I.N.P.S. per l'erogazione del trattamento sostitutivo della retribuzione per i lavoratori agricoli della provincia di Napoli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI NAPOLI

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457, recante ad oggetto «Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli»;

Visto l'art. 14, della richiamata legge n. 457/1972, che prevede che la Commissione sia composta dal Dirigente della D.P.L. in qualità di presidente, da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e foreste, dal Direttore della sede I.N.P.S. e da tre rappresentanti dei lavoratori e tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle rispettive Organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia, e che per ciascuno dei membri effettivi è prevista la nomina di un supplente;

Preso atto della nota del 24 marzo 2010 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. 6959, con la quale è stato rappresentato che stante il mutato assetto delle competenze istituzionali introdotte dalla legge n. 3/2001, il componente del Ministero dell'agricoltura e foreste debba essere inteso come un rappresentante della Regione interessata: parere confermato dall'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota del 20 ottobre 2009 prot. 04/UL/0000563/P;

Viste le designazioni formulate dalle Amministrazioni e dalle Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituita presso la sede I.N.P.S. di Napoli la Commissione di cui all'art. 14 della legge n. 457 dell'8 agosto 1972 per il trattamento sostitutivo della retribuzione per i lavoratori agricoli.

Art. 2.

La commissione di cui al precedente art. 1. È composta dai seguenti membri effettivi e supplenti:

il direttore pro-tempore della direzione prov.le del lavoro di Napoli, dott. Sergio Trinchella - Presidente - componente effettivo, il responsabile dell'U.O. gestione risorse e aa.gg., dott. Giuseppe Mario Caracciolo, componente supplente;

il direttore pro-tempore della sede prov.le I.N.P.S. di Napoli, dott. Ciro Avallone, componente effettivo, il Direttore vicario dott. Antonello Lilla, componente supplente;

il dirigente del settore tecnico amministrativo provinciale agricoltura di Napoli della regione Campania, dott. Francesco Del Vecchio, componente effettivo, il dirigente del settore amministrativo provinciale foreste di Napoli, dott. Claudio Ansanelli, componente supplente;

il sig. Fabio Marozzi della C.I.A - Napoli, componente effettivo, in rappresentanza dei datori di lavoro, il sig. Giuseppe Montile, componente supplente;

il sig. Cristofaro Imperato della Confagricoltura - Napoli, componente effettivo, in rappresentanza dei datori di lavoro, il sig. Domenico Balestra, componente supplente;

il sig. Giuseppe Cannavale della Coldiretti - Napoli, componente effettivo, in rappresentanza dei datori di lavoro, il sig. Fabrizio Bellone, componente supplente;

il sig. Nicola Ricci della FLAI CGIL - Napoli, componente effettivo, in rappresentanza dei lavoratori, il sig. Giuseppe Mele, componente supplente;

il sig. Esilio Di Matteo della FAI CISL - Napoli, componente effettivo, in rappresentanza dei lavoratori, la sig.ra Raffaella Buonaguro, componente supplente;

il sig. Domenico Baiano della UILA - UIL - Napoli, componente effettivo, in rappresentanza dei lavoratori, il sig. Pasquale Morra, componente supplente.

Tutti i componenti sono domiciliati presso le rispettive sedi di competenza. La presente Commissione avrà la durata di quattro anni.

La sede I.N.P.S. di Napoli avrà cura di notificare ai componenti il decreto di nomina nella presente Commissione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 15 aprile 2010

Il direttore provinciale: TRINCHELLA

10A05139



MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 marzo 2010.

Integrazione del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed in particolare l'art. 5, comma 1, che prevede l'istituzione presso il Ministero della salute del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

Viste le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotte dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Vista la legge del 13 novembre 2009, n. 172, recante l'Istituzione del Ministero della salute, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 27 novembre 2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 2009, di nomina a Ministro della salute del prof. Ferruccio Fazio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 16 dicembre 2009;

Acquisita la designazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota del 20 novembre 2009, con la quale il predetto Ministero ha designato il dott. Alberto Migliorini in qualità di proprio rappresentante in seno al Comitato di cui trattasi;

Visto il decreto ministeriale del 26 maggio 2009 con il quale è stato costituito presso il Ministero della salute il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

Ravvisata la necessità di integrare il Comitato sopra indicato con il rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, istituito presso il Ministero della salute con decreto ministeriale del 26 maggio 2009, è integrato con il dott. Alberto Migliorini, in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 2.

1. Il dott. Alberto Migliorini resta in carica per il restante periodo del quinquennio di durata dell'organo.

Art. 3.

Il presente decreto e trasmesso per la registrazione all'Ufficio centrale di Bilancio.

Roma, 26 marzo 2010

Il Ministro: FAZIO

10A05105

DECRETO 30 marzo 2010.

Riconoscimento, al sig. Manu Mathew, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva n. 2006/100/CE del 20 novembre 2006;



Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994, contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Manu Mathew ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2007 presso la «Gangothri School of Nursing» di Sunkadakatte-Bangalore (India) dal sig. Manu Mathew, nato a Pazhanganad-Kerala (India) il giorno 30 marzo 1985, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Manu Mathew, è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A04957

DECRETO 7 aprile 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario per piante ornamentali denominato «Folicur Giardino».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopraccitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi regolamenti collegati concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e



mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 21 dicembre 2006 dall'impresa Bayer CropScience S.r.l. con sede legale in Milano viale Certosa n. 130, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario per piante ornamentali denominato Folicur Giardino contenente la sostanza attiva tebuconazolo;

Visto il decreto 31 agosto 2009, di attuazione della direttiva 2008/125/CE della Commissione del 19 dicembre 2008, che iscrive la sostanza attiva tebuconazolo nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 agosto 2019;

Visto il parere favorevole espresso in data 10 settembre 2009 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Vista la nota dell'ufficio del 26 gennaio 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 3 febbraio 2010 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 agosto 2019, l'impresa Bayer CropScience S.r.l., con sede legale in Milano viale Certosa n. 130, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario per piante ornamentali denominato Folicur Giardino con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Sono fatti salvi gli adeguamenti e gli adempimenti stabiliti in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/125/CE del 19 dicembre 2008 per la sostanza attiva componente.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 3,5-10-14 (3,5x4)-35-50-70-100.

Il prodotto in questione è:

preparato nello stabilimento dell'impresa Irca Service S.p.a., in Fornovo San Giovanni (Bergamo);

importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese Bayer CropScience AG in Dormagen (Germania) e Bayer CropScience France in Villefranche (Francia);

confezionato negli stabilimenti delle imprese Bayer CropScience S.r.l. in Filago (Bergamo); SCB in Marle sur Serre (Francia).

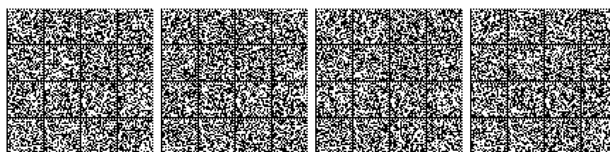
Il prodotto fitosanitario per piante ornamentali Folicur Giardino è registrato al n. 13682.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2010

Il direttore generale: BORRELLO



ALLEGATO

FOLICUR® GIARDINO ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

SUSPOEMULSIONE

FUNGICIDA SISTEMICO PER PIANTE ORNAMENTALI E DA FIORE IN APPARTAMENTO, BALCONE E GIARDINO DOMESTICO

FOLICUR® GIARDINO
COMPOSIZIONE
g 100 di Folicur Giardino contengono:
g 4,35 di tebuconazolo puro (43,1 g/l)
coformulanti quanto basta a 100.
Contiene 1,2-benzisotiazolin-3-one: può provocare reazione allergica.

Frasi di rischio
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bère, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa, 130 - 20156 Milano - Tel. 02/3972.1

PRODOTTO FITOSANITARIO PER PIANTE ORNAMENTALI
Registrazione Ministero della Sanità n. del

Officine di produzione e confezionamento:
Bayer CropScience AG - Dormagen (Germania) ;
IRCA Service S.p.A. - Fornovo San Giovanni (BG);
Bayer CropScience France - Villefranche (Francia).
Officine di confezionamento:
Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG) ;
SCB Marle-Sur-Serre (Francia).
Contenuto netto: ml 3,5-10-14 (3,5x4)-35-50-70-100
PARTITA N.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Se il prodotto è utilizzato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione. Non impiegare in agricoltura o comunque su piante destinate all'alimentazione.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.
Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Folicur Giardino è un prodotto indicato per la difesa delle principali patologie fungine di piante floreali, ornamentali e del tappeto erboso.
Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

Floreali ed Ornamentali:
- contro **Oidio** *(Sphaeroteca pannosa, Erysiphe cichoracearum, Oidium spp.)*: realizzare una prima applicazione alla comparsa dei primi sintomi della malattia alla dose di 2,5-3,5 ml /1 L d'acqua.
- contro **Ruggine** *(Puccinia chrysanthemi, Phragmidium mucronatum)*: realizzare una prima applicazione alla comparsa dei primi sintomi della malattia alla dose di 3,5 ml /1 L d'acqua.



- contro **Ticchiolatura della rosa** *(Diplocarpon rosae)*: realizzare una prima applicazione alla comparsa dei primi sintomi della malattia alla dose di 3,5 ml /1 L d'acqua.

In tutti i casi procedere con trattamenti successivi ad intervalli di 7-14 giorni, preferendo l'intervallo più breve in condizioni di alta pressione della malattia e l'intervallo più lungo per basse pressioni della malattia o per piante non in attiva crescita.

Applicare il prodotto fino a completa ed uniforme copertura della pianta, evitando il gocciolamento.
Diluire il prodotto prima dell'uso e applicarlo su piante non in stato di stress.
Si raccomanda di effettuare i trattamenti nelle ore più fresche e meno ventose della giornata, preferendo quindi le prime ore del mattino.

Tappeti erbosi:
contro **Marciume rosa invernale** (*Microdochium nivale),* **Macchia a forma di dollaro** *(Sclerotinia homoeocarpa)* e **Macchia bruna** *(Rhizoctonia solani)* alle dosi di 9-11 ml/10 m^2 (da diluire in 1-2 litri d'acqua), intervenendo alla comparsa dei primi sintomi e successivamente dopo 10-20 giorni in funzione dell'andamento epidemico. E' obbligatorio segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso nell'area trattata, mantenendo tale divieto per 48 ore dopo l'applicazione.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: Su *Bellis perennis* (Pratolina) il prodotto provoca la riduzione di taglia della pianta. Su *Impatiens walleriana* il prodotto potrebbe causare una riduzione di colore e di taglia dei fiori.
Dato l'ampio numero e la continua introduzione di nuove varietà di colture floricole ed ornamentali, si raccomanda di effettuare saggi preliminari di selettività.

Attenzione - Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Conservare al riparo dal gelo.



Bayer CropScience

® Marchio registrato
Gen10



FOLICUR® GIARDINO
SUSPOEMULSIONE
FUNGICIDA SISTEMICO PER PIANTE ORNAMENTALI E DA FIORE IN APPARTAMENTO, BALCONE E GIARDINO DOMESTICO

FOLICUR® GIARDINO
COMPOSIZIONE
g 100 di Folicur Giardino contengono:
g 4,35 di tebuconazolo puro (43,1 g/l)
coformulanti quanto basta a 100.
Contiene 1,2-benzisotiazolin-3-one: può provocare reazione allergica.

Frasi di rischio
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa, 130 - 20156 Milano - Tel. 02/3972.1

PRODOTTO FITOSANITARIO PER PIANTE ORNAMENTALI
Registrazione Ministero della Sanità n. del

Contenuto netto: ml 3,5-10-14 (3,5x4)-35-50-70-100
PARTITA N.

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.



Bayer CropScience

® Marchio registrato
Gen10

10A04955



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 marzo 2010.

Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento che istituisce un regime di aiuto alle superfici coltivate per frutta a guscio.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRIGOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

Visto il regolamento (CE) n. 1121/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno a favore degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento;

Visto il regolamento (CE) n.1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee», con il quale si dispone che l'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea si attua con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per il settore di competenza;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 14 giugno 1999, che istituisce l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2009, relativo alla «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale»;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 2009, concernente disposizioni relative alla gestione dei pagamenti diretti;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 2006, concernente disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativamente al titolo IV, capitolo IV, che istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio, e del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione che reca modalità di applicazione;

Considerato che l'art. 86 del regolamento (CE) n. 73/2009 demanda agli Stati membri la facoltà di concedere un aiuto nazionale in aggiunta all'aiuto comunitario;

Considerato che per far fronte alle condizioni di mercato particolarmente difficili nel settore è opportuno avvalersi della facoltà di concedere un aiuto nazionale in aggiunta all'aiuto comunitario, anche al fine di garantire la continuità con le precedenti misure di sostegno a favore di queste colture;

Considerata la necessità di adeguare le disposizioni nazionali attuative della regolamentazione comunitaria di cui al richiamato decreto ministeriale 10 aprile 2006, allo scopo di assicurare l'erogazione degli aiuti ai produttori che coltivano le specie di frutta a guscio oggetto del nuovo regime di aiuti sino al 2011;

Considerato che il Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura, in data 21 gennaio 2010, ha espresso l'avviso favorevole alla stipula dell'intesa da parte della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ;

Considerato che nessuna seduta della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano è stata tenuta dal 21 gennaio 2010;

Ravvisata l'urgenza di procedere all'emanazione del presente provvedimento, fatta salva la ratifica da parte della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, atteso che il termine per la presentazione della domanda di aiuto è fissato al 15 maggio 2010;



Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Fatta salva l'acquisizione dell'intesa da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e, allo scopo di dare attuazione sino al 2011 alla regolamentazione comunitaria richiamata in premessa, il presente decreto individua le procedure attuative del regolamento (CE) n. 1121/2009 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio, con riguardo ai seguenti aspetti:

a) definizioni e condizioni di ammissibilità all'aiuto comunitario;

b) importo previsionale dell'aiuto unitario comunitario;

c) domande di aiuto;

d) gestione del massimale comunitario e fissazione dell'aiuto definitivo;

e) modalità di gestione e controllo del regime;

f) versamento degli aiuti;

g) aiuto nazionale e relative condizioni di ammissibilità.

Art. 2.

Definizioni e condizioni di ammissibilità all'aiuto comunitario

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:

a) «Regolamento»: il regolamento (CE) n. 1121/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 per quanto riguarda i regimi di sostegno a favore degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento;

b) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) «Regione»: la regione o la provincia autonoma competente per territorio;

d) «AGEA»: Organismo di coordinamento degli Organismi pagatori riconosciuti;

e) «Organismo pagatore»: l'Organismo pagatore riconosciuto competente in base alla sede legale o residenza dell'impresa o della persona fisica che fa domanda;

f) «Agricoltore»: ai sensi dell'art. 2, lettera *a)* del regolamento (CE) n.73/2009, qualsiasi persona fisica o giuridica, o un'associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità ai sensi dell'art. 299 del trattato e che esercita una attività agricola;

g) «Superficie ammissibile al pagamento di cui all'art. 82 del regolamento (CE) n.73/2009» l'appezzamento piantato con alberi da frutto a guscio conforme ai requisiti minimi di cui all'art. 15 del regolamento alla data fissata a norma dell'art. 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009.

Art. 3.

Importo previsionale dell'aiuto unitario comunitario

1. L'importo dell'aiuto medio previsionale comunitario da corrispondere per ogni ettaro della superficie nazionale garantita (SNG) assegnata all'Italia è determinato, anche ai fini della comunicazione da effettuarsi ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, lettera *b)* del regolamento, in 241,50 euro per ettaro sulla base di una superficie previsionale oggetto di domanda di aiuto pari al 50% della medesima SNG.

Art. 4.

Domande di aiuto

1. La domanda di aiuto, redatta secondo modalità e criteri definiti dall'Organismo pagatore, sulla base di criteri generali individuati dall'AGEA è presentata, ai sensi dell'art. 11, del regolamento (CE) n.1122/2009, entro la data del 15 maggio di ogni anno, dagli agricoltori all'Organismo pagatore medesimo.

2. L'Organismo pagatore definirà, sulla base di criteri generali individuati dall'AGEA, gli elementi che dovranno essere contenuti nelle domande di aiuto ai sensi dell'art. 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 .



Art. 5.

Gestione del massimale comunitario e fissazione dell'aiuto definitivo

1. Ai sensi dell'art. 4 del regolamento, l'AGEA trasmette le prescritte comunicazioni alla Commissione CE e al Ministero:

entro il 1° settembre i dati disponibili relativi alle superfici per le quali è stata presentata domanda di aiuto nell'anno in questione del pagamento per superficie, ripartito per categoria di alberi da frutta a guscio;

entro il 31 gennaio dell'anno successivo la superficie totale determinata utilizzata per il calcolo del coefficiente di riduzione del pagamento per superficie, ripartito per categoria di alberi da frutta a guscio.

2. L'AGEA, sulla base dei dati di cui al precedente comma, verifica il rispetto del massimale comunitario stabilito all'art. 83, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 e determina il livello dell'aiuto definitivo.

3. L'AGEA rende disponibili alle Regioni, entro gli stessi termini di cui al comma 1, le informazioni trasmesse alla Commissione e di dettaglio, ripartite per Regione e per aziende.

Art. 6.

Controlli

1. L'attività di controllo delle superfici dichiarate, nonché il rispetto dei requisiti e dei termini, di cui all'art. 15, del regolamento, viene svolta dall'Organismo pagatore conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 885/2006 e n. 1122/2009.

2. L'AGEA rende disponibili alle Regioni i risultati dei controlli amministrativi ed oggettivi effettuati nell'ambito del SIGC.

Art. 7.

Identificazione delle parcelle

1. L'Organismo pagatore utilizza ai fini del controllo, un idoneo sistema di identificazione delle parcelle sulla base delle disposizioni di cui all'art. 20 del regolamento (CE) n.73/2009 e del regolamento (CE) n. 1122/2009.

Art. 8.

Risultanze dei controlli

1. In caso di inosservanza e di non soddisfacimento delle condizioni di ammissibilità, di dichiarazione non veritiera o in presenza di condizioni create artificiosamente per accedere al regime di aiuto, si applicano gli articoli 21 e 30 del regolamento (CE) n. 73/2009 e regolamento (CE) n. 1122/2009.

Art. 9.

Uniformità delle norme ed Ente erogatore degli aiuti comunitari

1. Alla corresponsione degli aiuti previsti all'art. 82 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, imputabili al FEAGA, provvede, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, l'Organismo pagatore, sulla base delle procedure dallo stesso predisposte.

2. L'Organismo pagatore, provvede al versamento degli aiuti, ai sensi dell'art. 29, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n.73/2009, nei tempi previsti dalla normativa comunitaria.

Art. 10.

Aiuto nazionale e relative condizioni di ammissibilità

1. In applicazione dell'art. 86 del regolamento (CE) 73/2009 e dell'art. 16 del regolamento è concesso, in aggiunta all'aiuto comunitario e alle medesime condizioni di ammissibilità, un aiuto nazionale pari a 120,75 euro per ha, utilizzando i fondi resi disponibili ai sensi della legge n. 183/1987.

Art. 11.

Abrogazione

1. Il decreto ministeriale 10 aprile 2006 è abrogato.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2010

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2010

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 219

10A05180



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 23 dicembre 2009.

Disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all'articolo 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

LA BANCA D'ITALIA

Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2005, e in particolare gli articoli 21 e 22;

Vista la direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante l'attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;

Visto il decreto legislativo 25 settembre 2009, n. 151, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

Visto, in particolare, l'art. 37, commi 7 e 8, del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

D'intesa con le altre Autorità di vigilanza di settore;

Sentita l'Unità di Informazione Finanziaria;

ADOTTA
il seguente provvedimento:

Parte I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intendono per:

a) «*direttiva*», la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

b) «*decreto*», il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante l'attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;

c) «codice in materia di protezione dei dati personali», il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

d) «TUB», il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

e) «TUF», il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

f) «CAP», il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;

g) «UIF», l'Unità di informazione finanziaria istituita ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, presso la Banca d'Italia;

h) «destinatari», i soggetti indicati nell'art. 2, comma 1;

i) «attività istituzionale», l'attività per la quale i destinatari hanno ottenuto l'iscrizione ovvero l'autorizzazione da parte dell'Autorità pubblica;

j) «gruppo», il gruppo bancario di cui all'art. 60 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e disposizioni applicative, il gruppo di cui all'art. 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e disposizioni applicative, il gruppo individuato ai sensi dell'art. 82 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché le società di cui all'art. 2359 del codice civile;

k) «rapporto continuativo», un rapporto contrattuale di durata rientrante nell'esercizio dell'attività istituzionale dei destinatari che possa dare luogo a più operazioni di trasferimento o movimentazione di mezzi di pagamento ovvero una prestazione professionale resa dalle società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'art. 161 del TUF;

l) «operazione», la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a € 15.000;

m) «operazione frazionata», un'operazione unitaria sotto il profilo economico di importo pari o superiore a € 15.000, posta in essere attraverso più operazioni singolarmente di importo inferiore al predetto limite, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni;

n) «operazioni di tesoreria», operazioni eseguite da una società che effettua incassi e pagamenti per conto di altre società appartenenti al medesimo gruppo;



o) «mezzi di pagamento», il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili quali gli assegni di traenza, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;

p) «carte di pagamento», carte di debito, carte di credito e carte prepagate ovvero ogni altra carta che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;

q) «tasso di cambio», il cambio comunicato a titolo indicativo dalla Banca Centrale Europea per le valute da quest'ultima considerate ovvero, per le altre divise, quello comunicato dalla Banca d'Italia;

r) «cliente», il soggetto che dispone operazioni ovvero intrattiene rapporti continuativi con i destinatari;

s) «esecutore», il soggetto che esegue operazioni per conto di altro soggetto;

t) «titolare effettivo», la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente secondo i criteri di cui all'allegato tecnico del decreto;

u) «dati identificativi», il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale;

v) «archivio unico informatico», un archivio, formato e gestito a mezzo di sistemi informatici, nel quale sono conservati in modo accentrato tutti i dati e le informazioni acquisite nell'adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione, secondo i principi e le modalità previsti nel presente provvedimento e nei relativi allegati;

w) «pubblica amministrazione», tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

Art. 2.

Destinatari e obblighi applicabili

1. Il presente provvedimento si applica a:

a) banche;

b) Poste Italiane S.p.A.;

c) istituti di moneta elettronica (IMEL);

d) società di intermediazione mobiliare (SIM);

e) società di gestione del risparmio (SGR);

f) società di investimento a capitale variabile (SICAV);

g) imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'art. 2, comma 1, del CAP;

h) agenti di cambio;

i) società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;

j) intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del TUB;

k) intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'art. 106 del TUB;

l) succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero;

m) Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;

n) società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;

o) soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nella sezione dell'elenco generale previsto dall'art. 155, comma 4, del TUB;

p) soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nella sezione dell'elenco generale previsto dall'art. 155, comma 5, del TUB;

q) società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'art. 161 del TUF;

r) operatori che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in presenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell'economia e della finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 535, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. I destinatari, a eccezione di quelli indicati alle lettere *o)* e *p)*, devono istituire l'archivio unico informatico per registrare i dati identificativi e le altre informazioni relative ai rapporti continuativi e alle operazioni. I soggetti di cui alle lettere *m)*, *o)* e *p)* utilizzano modalità semplificate di registrazione.

3. Gli obblighi di registrazione si applicano ai rapporti continuativi e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale dei destinatari nonché a ogni prestazione professionale svolta dalle società indicati al comma 1, lettera *q)*. Non rientrano nell'attività istituzionale le incombenze relative all'organizzazione e all'amministrazione interna del destinatario.

4. L'archivio unico informatico può non essere istituito qualora siano presenti esclusivamente rapporti continuativi registrati ai sensi del comma 5 ovvero operazioni di cui all'art. 10.

5. I dati identificativi e le altre informazioni relative ai rapporti continuativi possono essere contenuti in archivi informatici diversi dall'archivio unico a condizione che siano previste modalità tecniche che garantiscano l'ordine cronologico, l'inalterabilità e la conservazione dei dati registrati. L'interrogazione di tali archivi deve garantire la possibilità di ottenere informazioni ed evidenze integrate. Eventuali rettifiche devono essere registrate in modo da consentire la traccia delle registrazioni prima della modifica.



6. La rilevazione di uno o più titolari effettivi nell'archivio unico informatico va effettuata con un'autonoma registrazione rappresentativa del legame con l'intestatario del rapporto continuativo.

7. Al fine di prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio, i destinatari devono istituire idonee misure di controllo interno in materia di tenuta dell'archivio unico informatico e assicurare un'adeguata formazione dei dipendenti e dei collaboratori per garantire gli adempimenti di cui al presente provvedimento.

8. I destinatari acquisiscono i dati rilevanti per la registrazione ai fini di un possibile utilizzo per indagini su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per analisi effettuate dalla UIF. I destinatari rendono disponibili alle autorità competenti le informazioni contenute nell'archivio unico informatico ai fini della ricerca e dell'acquisizione delle prove e delle fonti di prova nel corso di procedimenti penali, sia nella fase delle indagini preliminari sia nelle fasi processuali successive, anche per l'applicazione delle misure di prevenzione.

9. I destinatari predispongono gli opportuni profili di sicurezza per l'accesso ai dati registrati nell'archivio unico informatico al fine di assicurarne la riservatezza.

Art. 3.

Rapporti continuativi

1. Gli obblighi di registrazione sussistono in sede di accensione, variazione e chiusura di rapporti continuativi sia nominativi sia al portatore.

2. Sono soggetti a registrazione i rapporti continuativi costituiti da «conti», da «depositi» o da «altri rapporti continuativi» e i rapporti continuativi che si instaurano in relazione alla ricezione di un incarico o mandato rientranti nell'attività istituzionale dei destinatari:

a) il termine «conti» include il conto corrente e conti analoghi. Sono esclusi i conti transitori utilizzati in attesa dell'imputazione contabile definitiva delle operazioni e i conti di natura analoga (ad esempio, i conti debitori e creditori diversi, su cui sono registrate posizioni di debito o credito originate da transazioni occasionali);

b) il termine «depositi» comprende i depositi a risparmio bancari o postali, la custodia e la amministrazione di strumenti finanziari, anche in forma dematerializzata, i depositi chiusi, i depositi vincolati e la locazione delle cassette di sicurezza;

c) l'espressione «altri rapporti continuativi» va riferita, a titolo esemplificativo, a:

concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compreso il leasing finanziario;

rilascio di garanzie e impegni di firma da parte dei destinatari; -emissione e gestione di carte di pagamento. Il rapporto continuativo va riferito sia ai titolari delle carte sia agli esercenti convenzionati;

l'assunzione di partecipazioni nei confronti del pubblico come definita dall'art. 9, comma 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 febbraio 2009, n. 29;

la prestazione di servizi di investimento di cui agli artt. 1 e 33, comma 2, lettera e-bis), del TUF;

la sottoscrizione di polizze assicurative rientranti nei rami di cui all'art. 2, comma 1, del CAP;

la sottoscrizione di polizze di pegno;

l'amministrazione fiduciaria di beni di cui all'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966;

l'acquisto di moneta elettronica memorizzata su dispositivi ricaricabili su cui il limite per l'importo trattato in un anno civile sia superiore a € 2.500.

3. La presenza di una o più deleghe ad operare su un rapporto continuativo va inserita con un'autonoma registrazione.

4. Fermo restando l'obbligo di registrazione dell'operazione, non costituisce rapporto continuativo:

la sottoscrizione di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR);

l'investimento in strumenti finanziari derivati; -l'investimento in pronti contro termine;

la sottoscrizione di certificati di deposito, di buoni fruttiferi postali, di prestiti obbligazionari, di titoli del debito pubblico e di titoli analoghi;

l'emissione di carte di debito e di credito da parte di banche e Poste Italiane S.p.A. accessorie al conto corrente di cui il titolare della carta risulta intestatario o delegato;

l'accensione di rapporti strumentali all'esecuzione della prestazione dei servizi di investimento di cui all'art. 1 del TUF;

l'acquisto di crediti effettuato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione da parte di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130;

il deposito di titoli al portatore effettuati presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 2370 del codice civile, per consentire la partecipazione alle assemblee sociali;

i pagamenti effettuati presso società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;

il rapporto con il debitore ceduto nei contratti di factoring, ad eccezione del caso in cui sia concessa una dilazione di pagamento.

5. I destinatari possono avvalersi della facoltà di non procedere all'apertura di un nuovo rapporto continuativo nei casi di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresi mutui, finanziamenti in valuta ovvero leasing finanziario, qualora effettuati a valere su un conto corrente preesistente presso lo stesso soggetto erogante ed avente come intestatario il soggetto finanziato.

6. Alle società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'art. 161 del TUF si applicano i commi 1 e 3 del presente articolo.



Art. 4.

Operazioni

1. Gli obblighi di registrazione sussistono per ogni operazione, anche frazionata, disposta dal cliente che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a € 15.000.

2. I destinatari registrano anche le operazioni di importo unitario inferiore a € 15.000 per le quali gli agenti in attività finanziaria di cui all'art. 11, comma 3, lettera *d)* del decreto sono tenuti a osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'art. 15, comma 4 del decreto medesimo.

3. Gli obblighi di registrazione sussistono, altresì, per le banche, Poste Italiane S.p.A. e IMEL quando intervengono nei trasferimenti di denaro contante e di titoli al portatore di cui all'art. 49 del decreto per importi pari o superiori a € 15.000.

4. Ai fini dell'individuazione dell'importo delle operazioni da registrare nell'archivio unico informatico non è ammessa la compensazione di operazioni di segno contrario poste in essere dallo stesso cliente.

5. Il presente articolo non si applica alle società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'art. 161 del TUF.

Art. 5.

Operazioni frazionate

1. Le registrazioni delle operazioni frazionate includono tutte le operazioni di importo unitario inferiore a € 15.000 effettuate nella stessa giornata anche successivamente al raggiungimento della predetta soglia.

2. I destinatari devono adottare misure organizzative per conoscere le operazioni eseguite dal cliente presso tutti i punti operativi, in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni. Nel caso di ordini di pagamento o di accreditamento, ciascun intermediario effettua le aggregazioni con riferimento al cliente per il quale interviene.

3. Il presente articolo non si applica alle società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'art. 161 del TUF.

Parte II
DISPOSIZIONI SPECIFICHE

TITOLO I
REGISTRAZIONE DI DATI E INFORMAZIONI

Art. 6.

Criteri di registrazione

1. La registrazione di rapporti continuativi è effettuata dal destinatario presso il quale è incardinato il rapporto medesimo ancorché quest'ultimo si avvalga di soggetti terzi che entrano in contatto con la clientela per assolvere gli obblighi di adeguata verifica.

2. La registrazione di operazioni è effettuata dal soggetto presso il quale è incardinato il relativo rapporto continuativo ancorché l'operazione sia stata eseguita presso soggetti terzi e a prescindere dalle modalità di esecuzione dell'operazione o di collocamento del prodotto finanziario.

3. Le operazioni a valere su rapporti non sottoposti a obblighi di registrazione, effettuate presso uno dei soggetti di cui all'art. 2 che operano per conto di altri destinatari, sono registrate anche dal soggetto cui sono destinate le disponibilità.

4. Al di fuori dei casi di cui ai commi precedenti, la registrazione dell'operazione è effettuata dal destinatario che entra in contatto con il cliente.

5. Alla registrazione delle operazioni eseguite sulla base di ordini di pagamento o accreditamento provvedono i destinatari cui l'ordine del cliente è rivolto.

6. Qualora un'operazione venga disposta con un ordine di pagamento o di accreditamento avvalendosi di conti, depositi o altri rapporti continuativi esistenti all'estero, l'obbligo di registrazione grava sull'intermediario residente intervenuto nell'operazione.

7. I criteri di cui ai precedenti commi si applicano ai soggetti indicati all'art. 2, comma 1, lettere da *a)* a *l)*, *n)* e *r)*, i quali registrano i dati e le informazioni nel proprio archivio unico informatico.

8. I criteri di cui ai precedenti commi non si applicano ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *m)*, *o)* e *p)*, i quali utilizzano modalità semplificate di registrazione.

9. Nei casi previsti ai commi 2 e 3 i destinatari trasmettono immediatamente i dati ai soggetti tenuti all'obbligo di registrazione.

Art. 7.

Dati e informazioni da acquisire e registrare

1. Ai fini dell'obbligo di registrazione sono da inserire nell'archivio unico informatico i seguenti dati e informazioni:

a) con riferimento ai rapporti continuativi - la data, il numero del rapporto, i dati identificativi, il ramo e il sottogruppo di attività economica del cliente intestatario del rapporto unitamente ai dati identificativi di eventuali soggetti delegati a operare per conto del cliente nonché ai dati identificativi del titolare effettivo qualora quest'ultimo sia diverso dal soggetto intestatario del rapporto;

b) con riferimento all'operazione - la data, il punto operativo in cui è stata disposta (filiale, agenzia, ufficio postale ecc.), la causale che codifica la tipologia dell'operazione, l'importo, il numero dell'eventuale rapporto continuativo movimentato, i dati identificativi del cliente e i dati identificativi dell'eventuale soggetto esecutore.

2. Nelle operazioni eseguite sulla base di ordini di pagamento, le informazioni aggiuntive da registrare, rispetto a quanto indicato al comma 1, lettera *b)*, sono nome e cognome o denominazione sociale del beneficiario e, ove noti, il numero del rapporto, l'indirizzo e la sede o il Pae-



se estero del beneficiario, nonché denominazione e paese estero o comune del punto operativo dell'intermediario che effettua l'accredito dell'importo o il pagamento al soggetto beneficiario.

3. Nelle operazioni eseguite sulla base di ordini di accreditamento, le informazioni aggiuntive da registrare rispetto a quanto indicato al comma 1, lettera *b)*, sono nome e cognome o denominazione sociale dell'ordinante e, ove noti, il numero del rapporto, l'indirizzo e la sede o il Paese estero dell'ordinante, nonché denominazione e paese estero o comune del punto operativo dell'intermediario presso il quale l'ordine è stato disposto.

4. Ai fini del presente articolo si intende:

a) per «data», con riferimento ai rapporti continuativi, quella di apertura, variazione o chiusura; con riferimento al titolare effettivo quella in cui il destinatario viene a conoscenza del legame con il cliente intestatario del rapporto; con riferimento alle operazioni, quella di effettuazione della transazione direttamente presso il destinatario ovvero, negli altri casi, la data in cui si acquisiscono gli elementi necessari alla contabilizzazione della stessa;

b) per «causale», la tipologia dell'operazione in base al codice attribuito ai sensi delle istruzioni tecniche di cui all'allegato n. 1;

c) per «importo», l'ammontare complessivo dei mezzi di pagamento utilizzati, con evidenza della parte in contanti.

5. Alle società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'art. 161 del TUF si applica esclusivamente il comma 1, lettera *a)*.

Art. 8.

Modalità di registrazione

1. I destinatari registrano le operazioni disposte dalla clientela secondo le causali indicate nell'allegato n. 1 Causali analitiche.

2. Le informazioni acquisite ai fini dell'obbligo di registrazione devono essere tempestivamente inserite nell'archivio unico informatico e, in ogni caso, non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di cui all'art. 7 comma 4, lettera *a)*.

3. Ai fini della registrazione delle operazioni frazionate, il termine di cui al comma precedente decorre dalla data dell'operazione che ha comportato il superamento della soglia.

4. Qualora vi sia necessità di rettificare dati o informazioni già registrate nell'archivio unico informatico, a seguito della modifica di elementi di fatto o di verifiche effettuate dopo la registrazione, occorre evidenziare con chiarezza i cambiamenti apportati conservando evidenza dell'informazione precedente, secondo le modalità indicate nell'allegato n. 2 Standard tecnici.

5. Per i destinatari che si avvalgono di uno dei soggetti indicati all'art. 11, comma 3, del decreto, ovvero di soggetti terzi, a loro volta destinatari, il termine di trenta giorni decorre dal giorno in cui ricevono i dati. Tali soggetti, a loro volta, devono inoltrare i dati entro trenta giorni dal compimento dell'operazione ovvero dalla richiesta di apertura, variazione o chiusura del rapporto continuativo.

6. Nella registrazione delle operazioni deve essere evidenziata, mediante apposita valorizzazione di un campo specifico, la parte in contanti. Le registrazioni degli importi espressi in valuta estera vanno effettuate nel controvalore in euro al tasso di cambio di effettiva negoziazione ovvero, in assenza di negoziazione, al tasso di cambio del giorno dell'operazione; in ogni caso, deve essere conservata evidenza della valuta estera in cui l'operazione è espressa.

7. Le operazioni relative a rapporti continuativi intestati a più soggetti vanno riferite a tutti gli intestatari. Devono comunque essere registrati i dati identificativi di chi esegue l'operazione.

8. Alle società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'art. 161 del TUF si applicano esclusivamente i commi 2 e 4.

Art. 9.

Particolari modalità di registrazione

1. Per la registrazione dei rapporti continuativi intrattenuti e delle operazioni disposte dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *n)*, i destinatari, con le modalità indicate negli standard tecnici, procedono:

a) in presenza di un rapporto riconducibile a una pluralità di fiducianti, a inserire i dati identificativi del fiduciante cui è riferita l'operazione;

b) in presenza di un rapporto riconducibile a un solo fiduciante, a inserire i medesimi dati di cui alla lettera *a)* con un'autonoma registrazione rappresentativa del legame con l'intestatario del rapporto continuativo.

2. Nelle operazioni di tesoreria, con le modalità indicate negli standard tecnici, è registrato il soggetto per conto del quale l'operazione viene eseguita.

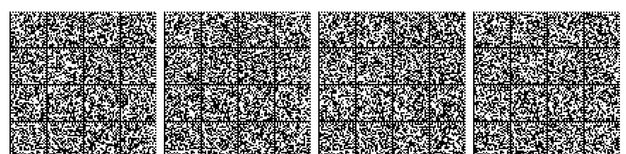
3. Nelle operazioni a valere su conti di corrispondenza di cui all'art. 28, comma 4, del decreto, ove il destinatario lo ritenga necessario ai fini dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica e di segnalazione di operazioni sospette, sono altresì registrati i dati del soggetto per conto del quale l'operazione è effettuata.

4. Il comma precedente si applica anche a conti, depositi o altri rapporti continuativi assimilabili ai conti di corrispondenza di cui all'art. 28, comma 4, del decreto.

Art. 10.

Deroghe agli obblighi di registrazione

1. I destinatari non procedono alla registrazione di rapporti continuativi e di operazioni posti in essere con i soggetti indicati all'art. 10, comma 2, lettere da *a)* a *d)* del decreto e con le succursali stabilite in Italia di tali soggetti aventi sede legale in uno stato estero nonché nei casi previsti dagli articoli 25 e 26 del decreto.



2. Gli obblighi sono, altresì, esclusi per i conti, i depositi e gli altri rapporti continuativi intrattenuti dai destinatari con le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e con la Banca d'Italia.

3. Gli obblighi di registrazione non sussistono per i rapporti e per le operazioni posti in essere su iniziativa del gestore nella prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio di cui all'art. 1, comma 1), lettera *n)*, numero 2) del TUF nonché di gestione di portafogli di cui all'art. 1, comma 5-*quinquies* del TUF.

Art. 11.

Modalità semplificate di registrazione

1. La Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. registra in archivio unico informatico i rapporti continuativi, compresi i dati dell'eventuale titolare effettivo e le operazioni, relativamente a finanziamenti a soggetti diversi da quelli indicati agli articoli 25 e 26 del decreto ovvero a erogazioni di fondi che non siano effettuate per conto dello Stato. Poste italiane S.p.A. registra i rapporti continuativi e le operazioni inerenti la raccolta di risparmio postale effettuata per conto di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..

2. Gli intermediari di cui all'art. 2, comma 1, lettere *o)* e *p)* possono adempiere agli obblighi semplificati di registrazione mediante il riversamento mensile delle informazioni, di cui ai commi successivi, in un archivio dedicato predisposto con strumenti di informatica anche diretta. Devono comunque essere previste modalità tecniche che garantiscano l'ordine cronologico, l'inalterabilità e la conservazione dei dati registrati nonché la possibilità di trarre, con apposite interrogazioni, informazioni ed evidenze integrate. Eventuali rettifiche devono essere registrate in modo da consentire la traccia della registrazione prima della modifica.

3. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *o)*, registrano i rapporti continuativi relativamente alle garanzie rilasciate ai richiedenti, indicando l'eventuale presenza di titolari effettivi. Sono, altresì, registrate le operazioni di finanziamento erogato direttamente. I destinatari che erogano fondi a favore di soggetti garantiti dai confidi, comunicano a questi ultimi, entro trenta giorni, i dati relativi all'estinzione del finanziamento.

4. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *p)*, registrano le operazioni che, cumulativamente a seguito di frazionamento, sono di importo pari o superiore a € 15.000 avendo a riferimento il tasso di cambio di effettiva negoziazione.

Art. 12.

Caratteristiche, tenuta e gestione dell'archivio unico informatico

1. L'archivio unico informatico è formato e gestito a cura di ciascun destinatario, secondo gli standard e le compatibilità informatiche stabilite dal presente provvedimento e dai relativi allegati.

2. Per la tenuta e gestione dell'archivio unico informatico, i destinatari possono avvalersi di un autonomo centro di servizio, purché sia loro assicurato l'accesso diretto e immediato all'archivio stesso e ferme restando le responsabilità previste dalla legge. L'incarico può essere, altresì, conferito a un altro destinatario. In ogni caso deve essere assicurata l'unità logica dell'archivio, la sua separatezza da altri archivi tenuti dal medesimo soggetto, anche avvalendosi dei medesimi supporti hardware.

3. I destinatari facenti parte di un medesimo gruppo possono avvalersi di un unico centro di servizio, per la tenuta e la gestione del proprio archivio anche ai sensi di quanto previsto di cui all'art. 41 del decreto. Devono essere, comunque, garantite la distinzione logica e la separazione delle registrazioni relative a ciascun destinatario e la possibilità di ottenere evidenze aziendali integrate.

4. Le informazioni registrate nell'archivio unico informatico, ovvero negli archivi di cui all'art. 2, comma 5, devono essere conservate per dieci anni successivi al compimento dell'operazione o alla chiusura del rapporto.

TITOLO II

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 13.

Protezione dei dati e delle informazioni

1. Agli obblighi di registrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 11 del codice in materia di protezione dei dati personali.

2. Gli intermediari devono rilasciare ai clienti informativa idonea a assolvere agli obblighi previsti dall'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali.

3. L'adempimento degli obblighi di registrazione costituisce «trattamento dei dati», come definito nel primo comma, lettera *a)*, dell'art. 4 del codice in materia di protezione dei dati personali. Le operazioni di trattamento sono effettuate dagli incaricati del trattamento che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni da questi impartite. L'individuazione degli incaricati del trattamento è effettuata con le modalità di cui all'art. 30 del codice in materia di protezione dei dati personali.

4. Nella tenuta dell'archivio unico informatico, i destinatari sono tenuti al rispetto degli obblighi e delle misure di sicurezza contenuti negli articoli da 31 a 36 del codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 14.

Variazioni di dati e di coordinate

1. Per variazione di dati deve intendersi il cambiamento delle informazioni nelle registrazioni relative a rapporti continuativi, a deleghe e a legami che non comporti modifica delle coordinate di riferimento degli stessi, come ad esempio la variazione dell'indirizzo, della natura giuridica, del codice valuta del conto, l'aggiornamento degli



estremi del documento di identificazione nonché le variazioni relative all'intestazione di conti, depositi o altri rapporti continuativi, nei casi in cui queste ultime non siano effettuate tramite la chiusura del rapporto giuridico sottostante e la riapertura di uno nuovo.

2. La variazione dà luogo a due registrazioni che evidenziano, rispettivamente, i dati presenti prima e dopo la variazione, la tipologia della variazione intervenuta e la connessione esistente tra le due registrazioni con le modalità previste nell'allegato n. 2 Standard tecnici.

3. Per variazione di coordinate deve intendersi il cambiamento delle coordinate di riferimento di rapporti continuativi, deleghe o legami dovuto a motivi tecnici, quali la modifica dei sistemi informatici o dei criteri di attribuzione dei codici rapporto, in cui rimangono inalterati gli elementi identificativi sia soggettivi che oggettivi.

4. Configura l'ipotesi di cui al comma precedente anche il trasferimento di un conto, deposito o altro rapporto continuativo, con la stessa intestazione, da una dipendenza all'altra di un medesimo intermediario.

5. In caso di variazione di coordinate, devono essere eseguite apposite registrazioni di chiusura e di apertura del rapporto contraddistinte rispettivamente dalle vecchie e dalle nuove coordinate nonché dalla codifica relativa alla variazione intervenuta con le modalità previste nell'allegato n. 2 Standard tecnici.

6. L'applicazione della procedura ordinaria di adeguata verifica a un cliente, già sottoposto agli obblighi semplificati di cui agli articoli 25 e 26 del decreto, comporta la registrazione di apertura del rapporto continuativo a partire dalla data dell'avvenuta variazione indicando la specifica tipologia di modifica intervenuta. L'applicazione degli obblighi semplificati di cui agli articoli 25 e 26 del decreto a un cliente, già sottoposto ad adeguata verifica ordinaria, comporta la registrazione di chiusura del rapporto continuativo a partire dalla data dell'avvenuta variazione indicando la specifica tipologia di modifica intervenuta.

Art. 15.

Vicende dell'archivio unico informatico nei processi di trasformazione

1. I soggetti cedenti dipendenze o rami di azienda devono registrare la chiusura dei rapporti ceduti entro tre mesi dalla data di esecutività dell'atto e garantire la conservazione delle registrazioni effettuate.

2. In caso di scissione, il destinatario che si scinde deve registrare la chiusura dei rapporti entro tre mesi dalla data di esecutività dell'atto e garantire la conservazione delle registrazioni effettuate. Qualora il soggetto che si scinde cessi l'attività trasferisce il proprio archivio unico off-line alla UIF entro i successivi sei mesi.

3. In caso di fusione, il destinatario che cessa l'attività deve registrare, entro tre mesi dalla data di esecutività dell'atto, la chiusura dei rapporti e trasferire, entro la stessa data, l'archivio unico al soggetto incorporante o risultante dalla fusione, il quale garantirà la conservazione delle registrazioni ricevute e l'integrazione delle stesse con le proprie registrazioni.

4. Nei casi previsti ai commi precedenti i destinatari cui sono trasferiti i rapporti continuativi devono eseguire, entro i successivi tre mesi, apposite registrazioni di apertura, indicando la codifica relativa alla variazione intervenuta secondo le modalità indicate nell'allegato n. 2 Standard tecnici.

5. Fino alla chiusura dei rapporti di cui ai commi precedenti, i destinatari possono continuare a registrare le operazioni negli archivi unici informatici preesistenti la trasformazione societaria.

6. Al di fuori delle ipotesi previste nei commi precedenti, i destinatari, nei casi di liquidazione, di procedure concorsuali o in qualsiasi altro evento che comporti la chiusura della società, registrano la chiusura dei rapporti e trasferiscono l'archivio unico informatico alla UIF entro i successivi sei mesi. Nel caso in cui nell'AUI siano presenti codici di connessione con l'anagrafe, questi ultimi devono essere sostituiti dai dati anagrafici corrispondenti. I destinatari non devono trasmettere le registrazioni rettificate.

Parte III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano ai rapporti continuativi e alle operazioni posti in essere a partire dal 1° giugno 2010. Entro trenta giorni dalla stessa data devono essere registrate, altresì, le informazioni già acquisite relative ai titolari effettivi per i rapporti continuativi in essere.

Il direttore generale: SACCOMANNI



ALLEGATO N. 1 - CAUSALI ANALITICHE

Ciascun destinatario registra le operazioni disposte dalla clientela nel rispetto dei principi indicati nel provvedimento e delle presenti istruzioni secondo le causali analitiche di seguito specificate, distinte a seconda della tipologia di destinatari.

Nelle registrazioni di operazioni si privilegia, di norma, l'utilizzo di una causale analitica che descrive la finalità economica sottostante rispetto a una che rappresenta la tipologia del mezzo di pagamento utilizzato.

Tabella 1	Banche e Poste Italiane S.p.A.
Tabella 2	Imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 209/05
Tabella 3	Società di Intermediazione Mobiliare (SIM), Società di Gestione del Risparmio (SGR) e agenti di cambio
Tabella 4	Società di Investimento a capitale variabile (SICAV)
Tabella 5	Società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966
Tabella 6	Intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del d. lgs. n. 385/93
Tabella 7	Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Tabella 8	Società di riscossione tributi
Tabella 9	Operatori che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in presenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell'economia e della finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 535, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
Tabella 10	Soggetti di cui all' articolo 155, comma 4, del d.lgs. n. 385/93
Tabella 11	Soggetti di cui all' articolo 155, comma 5, del d.lgs. n. 385/93
Tabella 12	Cassa Depositi e Prestiti

PARTE I – BANCHE E POSTE ITALIANE S.P.A.

Nella tabella seguente sono riportate le causali analitiche utilizzabili da banche e Poste Italiane S.p.A.. Sono inoltre indicate le modalità di utilizzo di alcune delle causali analitiche in essa contenute. L'attribuzione del segno (Dare o Avere) va effettuata considerando i flussi che si attivano da o verso gli intermediari stessi. Di norma esso è attribuito a seconda che il cliente effettui l'operazione a valere su rapporti continuativi ("*operazioni eseguite su conto*") ovvero utilizzi esclusivamente altri mezzi di pagamento e/o titoli al portatore che non transitano su rapporti continuativi ("*operazioni eseguite per cassa*"). Le operazioni del primo tipo dovranno avere valorizzato l'attributo del rapporto continuativo movimentato. In alcuni casi l'attribuzione del segno è univoca per esigenze specifiche di rilevazione.

TABELLA 1 – Causali analitiche per banche e Poste Italiane S.p.A.

Causale analitica	Descrizione operazione	Segno
F1	Incasso assegno circolare altro intermediario	D
F2	Incasso assegno circolare stesso intermediario	D
F3	Cambio assegni tratti su altro intermediario	D
F4	Cambio assegni tratti sullo stesso intermediario	D
A2	Incasso proprio assegno tratto sullo stesso intermediario	D
03	Versamento contante a mezzo sport. autom. o cassa continua	A
D1	Versamento di contante	A
52	Prelevamento con moduli di sportello	D
G1	Versamento assegni tratti su altro intermediario	A



G2	Versamento assegni tratti sullo stesso intermediario	A
G3	Versamento titoli di credito tratti su altro intermediario con resto	A
G4	Versamento titoli di credito tratti sullo stesso intermediario con resto	A
G5	Versamento titoli di credito e contante (residuale)	A
13	Addebito per estinzione assegno	D
G7	Versamento assegno circolare altro intermediario	A
G8	Versamento assegno circolare stesso intermediario	A
10	Emissione assegni circolari e titoli similari, vaglia	D
33	Emissione assegni di traenza	D
51	Emissione assegni turistici	D
BU	Deposito su libretti di risparmio	A
BT	Rimborso su libretti di risparmio	D
06	Accredito per incassi con addebito preautorizzato	A
07	Accredito per incassi con addebito non preautorizzato o per cassa	A
59	Pagamento o disposizione a mezzo sport. aut.	A/D
09	Incasso tramite POS	A
27	Emolumenti	A/D
50	Pagamenti diversi	A/D
45	Pagamento per utilizzo carte di credito	A/D
58	Esecuzione di riversali	A/D
31	Effetti ritirati	A/D
46	Incasso di mandato di pagamento	D
43	Pagamento tramite POS	D
39	Disposizione per emolumenti	D
29	Accredito o incasso RI.BA	A/D
30	Accredito o incasso effetti al S.B.F.	A/D
56	Ricavo effetti o assegni in euro e/o valuta estera al dopo incasso	A/D
64	Accredito o incasso effetti presentati allo sconto	A/D
48	Bonifico in arrivo	A
AA	Bonifico dall'estero	A
26	Bonifico in partenza	D
AA	Bonifico per l'estero	D
AF	Disposizione di trasferimento tra conti stesso intermediario - beneficiario	A
AF	Disposizione di trasferimento tra conti stesso intermediario - ordinante	D
47	Accredito o incasso per utilizzo credito doc. su Italia	A/D
72	Accredito o incasso per utilizzo credito documentario da estero	A/D
BP	Incasso rimesse documentate da o per l'estero	A/D
24	Incasso di documenti su Italia	A/D
44	Addebito o pagamento per utilizzo credito documentario su estero	A/D
BQ	Pagamento rimesse documentate da o per l'estero	A/D
53	Addebito per utilizzo credito documentario su Italia	A/D
25	Pagamento di documenti su Italia	A/D
A7	Erogazione finanziamenti diversi e prestiti personali	A/D
BI	Erogazione finanziamento import	A/D
BM	Erogazione finanziamento export	A/D
15	Rimborso finanziamenti	A/D
BL	Rimborso finanziamento import	A/D
BN	Rimborso finanziamento export	A/D
74	Pagamento canone leasing	A/D
14	Cedole, dividendi e premi estratti	A/D
BA	Vendita a pronti titoli e diritti di opzione	A/D
BF	Rimborso titoli e/o Fondi Comuni	A/D
D6	Accredito - incasso per contratti derivati	A/D
BV	Estinzione certificati di deposito, Buoni Fruttiferi	A/D
D8	Estinzione polizze assicurative ramo vita	A/D
BJ	Conferimento a gestioni patrimoniali	A/D
BK	Rimborso da gestioni patrimoniali	A/D
BG	Rimborso pronti contro termine	A/D
BE	Sottoscrizione titoli e/o Fondi Comuni	A/D
BB	Acquisto a pronti titoli e diritti di opzione	A/D
BH	Sottoscrizione pronti contro termine	A/D
D7	Addebito - pagamento per contratti derivati	A/D
BZ	Emissione certificati di deposito, Buoni Fruttiferi	A/D
D9	Sottoscrizione polizze assicurative ramo vita	A/D
BS	Consegna titoli al portatore	A
BR	Ritiro titoli al portatore	D



C1	Trasferimento titoli al portatore tra dossier (uscita)	D
C2	Trasferimento titoli al portatore tra dossier (immissione)	A
C3	Trasferimento titoli al portatore da altro Istituto	A
C4	Trasferimento titoli al portatore ad altro Istituto	D
C5	Immissione dossier titoli a fronte conto diversamente intestato	A
C6	Uscita dossier titoli a fronte conto diversamente intestato	D
C7	Versamento o consegna di contante e/o titoli al portatore da parte di banche o succursali situate all'estero (su conto e per cassa)	A
C0	Vendita d'oro e metalli preziosi	A/D
C9	Acquisto d'oro e metalli preziosi	A/D
42	Effetti insoluti o protestati	D
55	Assegni bancari insoluti o protestati	D
37	Insoluti RI.BA.	A/D
57	Restituzione di assegni o vaglia irregolari	D
08	Disposizioni di incasso preautorizzato impagate	D
32	Effetti richiamati	A/D
DB	Vendita banconote estere contro euro	A
DC	Acquisto banconote estere contro euro	D
C8	Prelievo o ritiro di contante e/o titoli al portatore da parte di banche o succursali situate all'estero (su conto e per cassa)	D
U1	Trasferimento di denaro contante e titoli al port. ex art. 49, D.Lgs. 231/07 (cedente)	A
U1	Trasferimento di denaro contante e titoli al port. ex art. 49, D.Lgs. 231/07 (ricevente)	D
U2	Consegna mezzi di pagamento da parte di clientela	A
U2	Ritiro di mezzi di pagamento da parte di clientela	D
U3	Versamento contante < € 15.000	A
U4	Prelevamento contante < € 15.000	D
S1	Autentica di girate per titoli azionari (cedente)	D
S2	Autentica di girate per titoli azionari (cessionario)	A
DG	Cambio taglio banconote	A

Precisazioni per l'utilizzo delle causali analitiche

D1 *Versamento di contante*: la causale accoglie le operazioni che si sostanziano in un versamento di banconote e/o monete metalliche. L'attributo A23 (Flag contante) deve assumere il codice <1> e l'attributo B15 deve essere valorizzato con l'importo versato in contante. La causale va utilizzata anche per operazioni di versamento realizzate con contante virtuale, con l'attributo A23 (Flag contante) valorizzato a <0> e l'attributo B15 non valorizzato.

U1 *Trasferimento di denaro contante e titoli al portatore ex art. 49, D.Lgs. 231/07*: la causale U1 deve essere utilizzata da banche e Poste Italiane S.p.A. per tutti i trasferimenti di contante reale e titoli al portatore tra soggetti diversi. La causale U1 include, altresì, i casi in cui un cliente di altro destinatario conferisce/riceve a/da quest'ultimo denaro contante attraverso punti operativi di banche o Poste Italiane S.p.A..

F1 – F3 – G1 – G3 – G7 accolgono le operazioni di versamento/incasso di titoli di credito tratti su un intermediario diverso da quello che procede alla registrazione. Gli intermediari provvedono alla registrazione delle operazioni dividendo per tipologia di assegni.

F2 – F4– A2 – G2 – G4 – G8 accolgono le operazioni di versamento/incasso di titoli di credito tratti sullo stesso intermediario che procede alla registrazione.

33 *Emissione assegni di traenza:* la causale accoglie l'addebito sul conto corrente dei soggetti richiedenti l'assegno di traenza. Qualora i conti siano intestati a uno dei destinatari, per cui vige l'esonero dalla registrazione nell'AUI di banche o Poste Italiane S.p.A., l'operazione viene registrata con apposite codifiche nell'AUI del soggetto richiedente (cfr., ad esempio, la tabella n. 2 per le imprese assicurative).



50 *Pagamenti diversi*: la causale analitica include i pagamenti relativi ai servizi accessori; va utilizzata anche come causale residuale per i pagamenti.

G3/G4 *Versamento di titoli di credito con resto (altro intermediario o stesso intermediario)*: conformemente al principio per cui non possono essere effettuate compensazioni tra operazioni di segno contrario disposte dallo stesso soggetto, nella causale deve essere indicato l'importo totale dei titoli versati. Il contante ritirato, se di importo pari o superiore a € 15.000 o al diverso limite stabilito per i casi di frazionamento, va individuato autonomamente con la causale 52 Prelevamento con moduli di sportello.

Nel caso di versamento composito (versamento di contante e/o titoli di credito e/o assegni circolari) di valore complessivo pari o superiore a € 15.000, devono essere valorizzate le causali D1 e/o G1 e/o G2 e/o G7 e/o G8 anche se ciascuna per importi singolarmente inferiori al predetto limite, con l'attivazione dell'attributo di connessione A53. L'attributo A22 (flag frazionata) deve inoltre riportare il valore <0>. La medesima modalità di registrazione deve essere osservata in caso di versamento composito effettuato per mezzo di cassa continua (causali 3 e/o G1 e/o G2 e/o G7 e/o G8).

G5 *Versamento di titoli di credito e contante*: la causale deve essere attivata ai fini della rilevazione delle operazioni frazionate in caso di versamento composito (versamento di contante e/o titoli di credito e/o assegni circolari) di valore complessivo inferiore ai € 15.000. Deve essere riportato nell'attributo A22 (flag frazionata) il valore <1>. Deve essere indicata la parte eseguita in contante.

A2 *Incasso proprio assegno*: la causale accoglie anche gli assegni che il cliente ha tratto su un conto in essere presso una diversa dipendenza dello stesso intermediario. La registrazione dell'addebito per estinzione dell'assegno non va effettuata.

F3 *Cambio assegni tratti su altro intermediario*: la causale deve essere valorizzata anche nel caso in cui un soggetto effettui un'operazione di cambio di assegno emesso all'ordine <me medesimo> a valere su un conto in essere presso altro intermediario.

F4 *Cambio assegni di terzi tratti sullo stesso intermediario*: la causale deve essere valorizzata nel caso in cui un soggetto effettui un'operazione di cambio di assegno tratto su un conto della stessa banca che esegue la registrazione. Deve essere effettuata anche la registrazione dell'addebito per estinzione assegno.

DB/DC *Vendita/Acquisto di banconote estere contro euro*: le causali devono essere utilizzate per le operazioni di cambio propriamente dette e dunque per l'acquisto o la vendita di banconote estere contro euro. Le causali devono essere attivate sia quando la negoziazione avviene per cassa sia quando essa avviene con movimentazione di conto corrente.

DG *Cambio taglio biglietti*: la causale deve essere utilizzata in caso di operazioni di cambio di taglio di banconote effettuate allo sportello.

AA *Bonifico da/per l'estero*: la causale deve essere utilizzata per bonifici che hanno come intermediario della controparte un soggetto ubicato su piazza estera. Al riguardo, rileva l'esatta indicazione in archivio unico informatico dell'ubicazione della filiale o del punto operativo da cui/verso cui sono diretti i fondi.

AF *Disposizione di giro tra conti presso lo stesso intermediario*: la causale deve essere utilizzata per il trasferimento di fondi tra soggetti intestatari di rapporti presso il medesimo intermediario.



Devono effettuarsi nell'archivio unico informatico due distinte registrazioni aventi come nominativo, rispettivamente, il soggetto che ha impartito l'ordine e il soggetto beneficiario. Le registrazioni dovranno inoltre contenere tutte le informazioni previste dall'articolo 7 del provvedimento.

BE/BF *Sottoscrizione/rimborso titoli e/o Fondi Comuni*: le causali devono essere utilizzate per registrare la sottoscrizione o il rimborso di strumenti finanziari di cui all'art. 1 del TUF, esclusi gli strumenti finanziari derivati.

BB/BA *Acquisto/vendita a pronti titoli e diritti di opzione*: le causali devono essere utilizzate per registrare l'acquisto/vendita di strumenti finanziari di cui all'art. 1 del TUF, esclusi gli strumenti finanziari derivati, in un momento diverso dalla sottoscrizione o dal rimborso a scadenza.

D6/D7 *Accredito - incasso/addebito-pagamento per contratti derivati*: le causali accolgono tutte le movimentazioni connesse al regolamento delle operazioni attinenti gli strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, del TUF, a qualsiasi titolo effettuate (margini, differenziali, premi, esecuzione a scadenza). Le registrazioni devono aver riguardo all'effettiva movimentazione avvenuta e non devono riferirsi ai valori nozionali dei contratti. Devono essere utilizzate anche qualora il regolamento delle operazioni avvenga in titoli. L'operatività in strumenti derivati non comporta la movimentazione del dossier titoli.

BG/BH *Sottoscrizione/rimborso pronti contro termine:* le causali sono utilizzate per l'operatività in pronti contro termine. La registrazione deve essere eseguita all'effettivo valore di regolamento e anche quando il pronti contro termine ha per oggetto titoli di Stato.

BR/BS *Ritiro/Consegna titoli al portatore*: le causali devono essere attivate per il ritiro o la consegna dei titoli allo sportello. In connessione a operazioni principali di diversa natura (vendita, acquisto trasferimento titoli), le causali BR e BS devono essere valorizzate contestualmente alla registrazione dell'operazione principale da cui conseguono.

D8 *Estinzione polizze assicurative ramo vita*: la causale deve essere utilizzata in connessione alla liquidazione della prestazione relativa a una polizza vita o in caso di riscatto.

D9 *Sottoscrizione polizze assicurative ramo vita*: la causale deve essere utilizzata anche per la registrazione dei premi ricorrenti o rateali in relazione a polizze assicurative sulla vita.

U3/U4 *Versamento/prelevamento contante < € 15.000*: le causali devono essere utilizzate per le operazioni di versamento/prelevamento di banconote, a qualsiasi titolo effettuate, che, inizialmente prese in considerazione quali possibili casi di frazionamento, non hanno poi superato la soglia di €. Le causali non formano oggetto di registrazione in AUI ma rilevano solo ai fini dell'invio dei dati aggregati.

Operazioni di tesoreria

Nei casi di gestione accentrata della tesoreria infragruppo, mediante l'utilizzo di un unico conto corrente intestato alla società tesoriera, la registrazione dell'operazione eseguita da quest'ultima nei confronti di società non appartenenti al gruppo avviene con le causali analitiche relative agli ordini di accreditamento/addebitamento. Nella registrazione si indica come titolare del rapporto la società tesoriera e come titolare effettivo dell'operazione, inserita nell'apposito raggruppamento, la società per conto della quale viene ricevuto/effettuato il bonifico.



Bonifici

La disposizione di bonifico da/per l'estero effettuata a valere su un conto denominato in valuta diversa da quella dell'ordine comporta la sola registrazione dell'operazione di bonifico, con attivazione del flag valuta e non anche la registrazione dell'operazione di cambio valuta.

L'importo bonificato, se in valuta estera, andrà riportato nel controvalore in euro, mentre l'apposito codice indicherà la divisa in cui il bonifico è espresso. Ciò anche nel caso in cui l'importo medesimo venga accreditato in conto corrente tenuto in valuta diversa da quella dell'ordine.

Nel caso di bonifico disposto a favore di più beneficiari per importi singoli inferiori a € 15.000, qualora non vi sia coincidenza tra i comuni di residenza dei beneficiari e le localizzazioni delle banche riceventi, l'intermediario dell'ordinante potrà eseguire un'unica registrazione, riportando negli attributi A33 e F14 (denominazione in chiaro del comune, codice CAB, sigla provincia) i propri estremi (già indicati nell'attributo A12). In tali casi all'attributo F11 andrà riportata la dizione "beneficiari diversi".

Carte prepagate

Per la registrazione delle operazioni a valere su carte prepagate si utilizzano le causali analitiche come previsto per gli altri rapporti continuativi. Per le operazioni di ricarica, prelievo, emissione o estinzione di carte prepagate con fondi provenienti o destinati da/a altri rapporti continuativi accesi presso lo stesso intermediario si utilizza la causale AF; per fondi provenienti o destinati da/a altri intermediari si utilizzano le causali dei bonifici.
Per le stesse operazioni eseguite con fondi non a valere su altri rapporti continuativi si utilizzano le causali relative al versamento o prelevamento di contante, valorizzando l'attributo A23 a <1> e l'attributo B15 pari all'importo versato o prelevato nel caso di effettiva movimentazione di banconote e/o monete metalliche.

Operazioni in titoli

Si registrano l'acquisto e la vendita di tutte le categorie di titoli; le operazioni di trasferimento si registrano per i soli titoli al portatore.
Per la registrazione delle operazioni di acquisto titoli e successiva immissione in un conto titoli intestato all'acquirente presso lo stesso intermediario deve essere impiegata la sola causale BB (Acquisto titoli). Analogamente, la vendita di titoli prelevati da dossier intestato al venditore verrà registrata con la sola causale BA. L'acquisto e/o la vendita andranno registrati all'effettivo valore di negoziazione.

Qualora all'acquisto dei titoli faccia seguito il ritiro degli stessi allo sportello, ovvero l'immissione in dossier intestato a soggetto diverso dall'acquirente, andranno effettuate due distinte registrazioni utilizzando nel primo caso le causali BB e BR e nel secondo le causali BB e, in caso di titoli al portatore, C6 o C5.

Qualora la vendita avvenga mediante consegna allo sportello dei titoli, ovvero sia collegata all'uscita dei titoli da dossier intestato a soggetto diverso dal venditore le due registrazioni andranno effettuate nel primo caso con le causali BS e BA e nel secondo con le causali C6 e BA.

Il ritiro o la movimentazione di titoli devono essere registrate al valore nominale.



Prestiti d'uso

Fermo restando l'obbligo di registrazione del rapporto continuativo, l'operazione di consegna e ritiro di oro/metalli preziosi a fronte di prestito d'uso, non configurandosi quale movimentazione dei mezzi di pagamento, non è soggetta a registrazione nell'archivio unico informatico. Qualora a scadenza l'estinzione del prestito non avvenga con la restituzione di oro/metalli preziosi, ma con un'effettiva operazione di acquisto/vendita, deve essere attivata la causale C0 o C9.

Valorizzazione del contante

Ai fini di una corretta registrazione delle operazioni eseguite in contanti, si precisa che per operazioni in contanti si intendono esclusivamente quelle che riflettono una movimentazione fisica di banconote. Per queste operazioni l'attributo A23 (flag contante) deve essere valorizzato a <1> e il relativo importo va inserito nell'attributo B15. Le stesse modalità sono utilizzate anche nel caso in cui il contante non copre l'intero importo della transazione.
Si precisa, inoltre, che le operazioni di prelevamento/versamento di contante effettivo devono sempre valorizzare l'attributo A23 (flag contante) con il codice <1>, anche se effettuate per il tramite di società di servizi o di trasporto valori.

Gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi

Si registrano esclusivamente l'apertura e/o la chiusura del rapporto continuativo con la clientela e le movimentazioni di apporto iniziale, apporto successivo, prelievo parziale o totale effettuate dalla clientela, purché di importo pari o superiore a € 15.000 con le causali BJ/BK.
Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del provvedimento, tutte le operazioni di investimento e disinvestimento disposte dal destinatario nell'ambito del rapporto di gestione del patrimonio affidatogli non devono essere registrate.

Prestazione del servizio di collocamento

La prestazione del servizio di collocamento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF comporta la registrazione del rapporto con il soggetto conferente l'incarico di collocamento, salve le eccezioni previste dall'art. 10, comma 1, del provvedimento.
Il servizio di collocamento richiede la registrazione di un rapporto continuativo con il cliente (sottoscrittore), salve le eccezioni previste dall'art. 10, comma 1, del provvedimento.
La rimessa dei fondi al soggetto conferente l'incarico di collocamento viene registrata con la causale relativa al mezzo di pagamento utilizzato, salve le eccezioni previste all'art. 10, comma 1, del provvedimento. L'attività di mera assegnazione dei titoli nell'ambito di un consorzio di collocamento non rileva ai fini degli adempimenti concernenti l'archivio unico informatico.

Operazioni di finanziamento in pool

In relazione all'accensione del rapporto continuativo, gli obblighi di registrazione devono essere assolti sia dalla banca capofila, se residente, sia dagli altri istituti partecipanti qualora la posizione creditoria venga aperta da questi ultimi direttamente nei confronti del soggetto finanziato. In relazione alla movimentazione dei mezzi di pagamento, l'obbligo di registrazione va assolto solo dagli istituti che intervengono nell'operazione. L'obbligo di registrazione non sussiste per le movimentazioni di mezzi di pagamento fra i partecipanti al pool, se destinatari ai sensi del provvedimento.



Operazioni di versamento in circolarità infragruppo

Nei casi in cui i clienti eseguono operazioni di versamento presso sportelli di banche appartenenti allo stesso gruppo, la banca del punto operativo presso il quale è stata effettuata la transazione trasmette i dati e le informazioni necessarie alla completa registrazione alla banca ove è incardinato il rapporto interessato.
Quest'ultima registra il versamento con la causale prevista per la tipologia di operazione indicando nel proprio archivio gli estremi della filiale (dell'altro intermediario) ove è avvenuto il versamento.



PARTE II – DESTINATARI DIVERSI DA BANCHE E POSTE ITALIANE S.P.A.

1. Principi generali

Per gli intermediari diversi da banche e Poste Italiane S.p.A (in seguito: destinatari non bancari), l'utilizzo delle causali è differenziato in relazione alla complessità operativa.

In conformità al principio di proporzionalità e alla conseguente necessità di calibrare gli obblighi di registrazione nell'AUI in funzione della complessità operativa, attesa l'eterogeneità dei destinatari non bancari, sono stati previsti obblighi di registrazione commisurati all'attività dagli stessi svolta:

1.1. Per i destinatari non bancari che svolgono un'unica attività ovvero prestano un solo servizio, ivi compresi i servizi accessori, sono previste causali analitiche per la registrazione del mezzo di pagamento utilizzato.

Per le operazioni di afflusso e di deflusso vanno utilizzate le causali seguenti:

I1, I3, 48, AA, C3 – per le operazioni di afflusso;

I2, 26, AA, C4 – per le operazioni di deflusso.

I segni delle operazioni sono determinati, in via convenzionale, attribuendo il segno "avere" alle operazioni di afflusso delle disponibilità e il segno "dare" per le operazioni di deflusso.

Nei casi in cui l'afflusso di disponibilità con consegna di titoli di credito sia fatto da persona diversa dal cliente del destinatario, i dati del soggetto che effettua il conferimento dovranno essere indicati nel tipo record 4, secondo le modalità indicate nell'allegato n. 2 Standard tecnici.

Se l'afflusso di disponibilità avviene con un bonifico i dati del cliente del destinatario che riceve le disponibilità saranno riportati nel tipo record 2 e i dati del soggetto ordinante saranno riportati nel tipo record 5, secondo le modalità indicate nell'allegato n. 2 Standard tecnici.

A un afflusso corrispondono tante singole registrazioni quanti sono i clienti del destinatario non bancario beneficiari dei fondi trasferiti. Le registrazioni in questo caso dovranno essere collegate dalla valorizzazione dell'attributo di connessione (A53).

Per le operazioni di deflusso di fondi valgono le considerazioni appena delineate.

1.2. Per i destinatari non bancari con un'operatività più complessa sono previste causali analitiche che evidenziano sia il mezzo di pagamento utilizzato per l'afflusso/deflusso delle disponibilità trasferite sia l'attività, il servizio o il prodotto in cui le stesse sono impiegate/disimpiegate. Per le società fiduciarie si mantiene il regime previgente che consiste nella registrazione "separata" tra afflussi e utilizzi.

Le operazioni vanno pertanto registrate nel seguente modo:

1) le movimentazioni di apporto iniziale, apporto successivo, prelevamento parziale o totale di mezzi di pagamento effettuati dalla clientela con le seguenti causali analitiche:

   I1, I3, 48, AA, C3 – per le operazioni di afflusso;

   I2, 26, AA, C4 – per le operazioni di deflusso;

2) le operazioni relative all'impiego/disimpiego dei fondi disposte dal cliente utilizzando le causali indicate nelle relative tabelle previste per ciascun destinatario.



I segni delle operazioni sono stati determinati, in via convenzionale, attribuendo il segno “avere” alle operazioni di afflusso e di impiego delle disponibilità e il segno “dare” per le operazioni di deflusso e disimpiego.

Nei casi in cui l’afflusso di disponibilità con consegna di titoli di credito sia fatto da persona diversa dal cliente del destinatario, i dati del soggetto che effettua il conferimento dovranno essere indicati nel tipo record 4, secondo le modalità indicate nell’allegato n. 2 Standard tecnici.

Se l’afflusso di disponibilità avviene con un bonifico i dati del cliente del destinatario che riceve le disponibilità saranno riportati nel tipo record 2 e i dati del soggetto ordinante saranno riportati nel tipo record 5, secondo le modalità indicate nell’allegato n. 2 Standard tecnici.

A un afflusso corrispondono tante singole registrazioni quanti sono i clienti del destinatario beneficiari dei fondi trasferiti. Le registrazioni in questo caso dovranno essere collegate dalla valorizzazione dell’attributo di connessione (A53).

Per le operazioni di deflusso/disimpiego di fondi valgono le considerazioni appena delineate.

2. Gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi

Si registrano esclusivamente l’apertura e/o la chiusura del rapporto continuativo con la clientela e le movimentazioni di apporto iniziale, apporto successivo, prelievo parziale o totale effettuate dalla clientela, purché di importo pari o superiore a € 15.000 con le causali BJ/BK.
Ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del provvedimento, tutte le operazioni di investimento e disinvestimento disposte dal destinatario non bancario nell'ambito del rapporto di gestione del patrimonio affidatogli non devono essere registrate.

3. Prestazione del servizio di negoziazione per conto terzi

Nel caso di prestazione del servizio di negoziazione gli intermediari devono registrare l’apertura del rapporto continuativo con la clientela, l’afflusso/deflusso di mezzi di pagamento con le causali indicate nei principi generali e l’impiego delle stesse disponibilità con la pertinente causale analitica (BA/BB se si tratta di vendita/acquisto titoli; BE/BF fondi o altro).

Le operazioni di impiego/disimpiego effettuate nello stesso giorno e regolate in misura pari al controvalore netto della liquidità e dei titoli, possono essere registrate solo per gli importi effettivamente trasferiti.

4. Prestazione del servizio di collocamento

La prestazione del servizio di collocamento di cui all’art. 1, comma 5, del TUF comporta la registrazione del rapporto con il soggetto conferente l’incarico di collocamento, salve le eccezioni previste dall’art. 10, comma 1, del provvedimento.
Il servizio di collocamento richiede la registrazione di un rapporto continuativo con il cliente (sottoscrittore), salve le eccezioni previste dall’art. 10, comma 1, del provvedimento.
La rimessa dei fondi al soggetto conferente l’incarico di collocamento viene registrata con la causale relativa al mezzo di pagamento utilizzato, salve le eccezioni previste all’art. 10, comma 1, del provvedimento. L'attività di mera assegnazione dei titoli nell’ambito di un consorzio di collocamento non rileva ai fini degli adempimenti concernenti l'archivio unico informatico.



TABELLA 2 – Causali analitiche per imprese di assicurazione

Nella tabella seguente sono evidenziate le causali analitiche che devono essere utilizzate dalle imprese assicurative.

Causale analitica	Descrizione operazione	Segno
I1	Afflusso disponibilità per mezzo titoli di credito	A
I3	Afflusso disponibilità in contante tramite banche o Poste Italiane S.p.A.	A
48	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico interno	A
AA	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico dall'estero	A
I2	Deflusso disponibilità a mezzo titoli di credito	D
26	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico interno	D
AA	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico dall'estero	D
D9	Sottoscrizione polizze assicurative	A
P9	Sottoscrizione di fondi pensione	A
I5	Pagamento relativo a servizi accessori	A
I6	Rimborso relativo a servizi accessori	D
D8	Estinzione polizze assicurative	D
U3	Versamento contante < € 15.000	A
U4	Prelevamento contante < € 15.000	D

Precisazioni per l'utilizzo delle causali analitiche

I3 *Afflusso disponibilità in contante tramite banche o Poste Italiane S.p.A.*: la causale deve essere utilizzata nei casi in cui il cliente abbia conferito contante reale e titoli al portatore attraverso punti operativi di banche e Poste Italiane S.p.A.. In tal caso l'attributo B15 deve essere valorizzato con l'importo in contante conferito.

I2 *Deflusso disponibilità a mezzo titoli di credito*: la causale deve essere utilizzata anche nei casi in i destinatari dispongano un pagamento a mezzo di assegno di traenza. La registrazione è eseguita a nome del soggetto beneficiario.

48 *Bonifico in arrivo:* la causale va utilizzata anche nei casi in cui i premi vengono pagati con rapporti interbancari diretti (RID).

D9 *Sottoscrizione polizze assicurative ramo vita*: la causale deve essere utilizzata per la registrazione dei premi pagati a fronte di contratti di assicurazione sulla vita e di operazioni di capitalizzazione.

P9 *Sottoscrizione fondi pensione:* la causale deve essere utilizzata per la registrazione dei contributi versati dagli aderenti a fondi pensione diversi da quelli disciplinati all'articolo 25, comma 6, lettere b) e c) del decreto.

D8 *Estinzione polizze assicurative ramo vita:* la causale deve essere utilizzata per la registrazione della liquidazione delle prestazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita e alle operazioni di capitalizzazione nonché per la registrazione dei pagamenti di riscatti e di erogazioni di prestiti.

U3/U4 *Versamento/prelevamento contante < € 15.000*: le causali devono essere utilizzate per le operazioni di versamento/prelevamento di banconote, a qualsiasi titolo effettuate, che, inizialmente prese in considerazione quali possibili casi di frazionamento, non hanno poi superato la soglia di € 15.000. Le causali non formano oggetto di registrazione in AUI ma rilevano solo ai fini dell'invio dei dati aggregati.

I5/I6 *Pagamento/rimborso per servizi accessori:* la causale va utilizzata rispettivamente per pagamenti e rimborsi relativi a flussi connessi con i servizi accessori.



Cambi di contraenza

In caso di cambio di contraenza di una polizza, si provvede a registrare l’estinzione del rapporto continuativo a nome del primo cliente e l’apertura di un nuovo rapporto continuativo a nome del nuovo cliente subentrante; le due registrazioni devono essere collegate valorizzando l’attributo A53 con apposito indice di connessione.

TABELLA 3 - Causali per SIM, SGR e agenti di cambio

Causale analitica	Descrizione operazione	Segno
I1	Afflusso disponibilità per mezzo titoli di credito	A
I3	Afflusso disponibilità in contante tramite banche o Poste Italiane S.p.A.	A
48	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico interno	A
AA	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico dall'estero	A
I2	Deflusso disponibilità a mezzo titoli di credito	D
26	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico interno	D
AA	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico dall'estero	D
AF	Trasferimento di disponibilità tra conti di evidenza (beneficiario)	A
AF	Trasferimento di disponibilità tra conti di evidenza (ordinante)	D
BA	Vendita a pronti titoli e diritti di opzione	D
BB	Acquisto a pronti titoli e diritti di opzione	A
BE	Sottoscrizione titoli e/o Fondi Comuni	A
BF	Rimborso titoli e/o Fondi Comuni	D
BJ	Conferimento a gestioni patrimoniali	A
BK	Rimborso da gestioni patrimoniali	D
D6	Accredito - incasso per contratti derivati	D
D7	Addebito - pagamento per contratti derivati	A
14	Cedole, dividendi e premi estratti	D
C1	Trasferimento titoli al portatore tra dossier (uscita)	D
C2	Trasferimento titoli al portatore tra dossier (immissione)	A
C3	Trasferimento titoli al portatore da altro Istituto	A
C4	Trasferimento titoli al portatore a altro Istituto	D
I5	Pagamento relativo a servizi accessori	D
I6	Rimborso connesso a servizi accessori	A
U3	Versamento contante < € 15.000	A
U4	Prelevamento contante < € 15.000	D
S1	Autentica di girate per titoli azionari (cedente)	D
S2	Autentica di girate per titoli azionari (cessionario)	A

Precisazioni per l’utilizzo delle causali analitiche

I3 *Afflusso disponibilità in contante tramite banche o Poste Italiane S.p.A.*: la causale va utilizzata nei casi in cui il cliente abbia conferito contante reale e titoli al portatore attraverso punti operativi di banche e Poste Italiane S.p.A.. In tal caso l’attributo B15 deve essere valorizzato con l’importo in contante conferito.

I2 *Deflusso disponibilità a mezzo titoli di credito*: la causale va utilizzata anche nei casi in cui i destinatari dispongano un pagamento a mezzo di assegno di traenza. La registrazione è eseguita a nome del soggetto beneficiario.

I5/I6 *Pagamento/rimborso relativo a servizi accessori*: Le causali I5/I6 devono essere utilizzate per registrare gli impieghi/disimpieghi di disponibilità collegati con la prestazione dei servizi accessori.

BE/BF *Sottoscrizione/rimborso titoli e/o Fondi Comuni*: le causali devono essere utilizzate per registrare la sottoscrizione/rimborso di strumenti finanziari di cui all’art. 1 del TUF, esclusi gli strumenti finanziari derivati.



BB/BA *Acquisto/vendita a pronti titoli e diritti di opzione*: le causali devono essere utilizzate per registrare l'acquisto/vendita di strumenti finanziari di cui all'art. 1 del TUF, esclusi gli strumenti finanziari derivati, in un momento diverso dalla sottoscrizione o dal rimborso a scadenza.

D6/D7 *Accredito-incasso/addebito-pagamento per contratti derivati*: le causali accolgono tutte le movimentazioni connesse al regolamento delle operazioni attinenti gli strumenti finanziari derivati di cui all'art.1, del TUF, a qualsiasi titolo effettuate (margini, differenziali, premi, esecuzione a scadenza). Le registrazioni devono aver riguardo all'effettiva movimentazione avvenuta e non devono riferirsi ai valori nozionali dei contratti. Devono essere utilizzate anche qualora il regolamento delle operazioni avvenga in titoli.

AF *Trasferimento di disponibilità tra conti di evidenza:* le causali devono essere utilizzate per le richieste della clientela concernente il trasferimento di disponibilità tra conti di evidenza anche se l'effettivo trasferimento dei mezzi di pagamento avviene, ai sensi dell'art. 49 del decreto, presso banche, Poste Italiane S.p.A. o IMEL.

C1/C2 *Trasferimento titoli al portatore tra dossier*: le causali devono essere utilizzate per le operazioni di trasferimento di titoli al portatore tra conti di evidenza eseguito per il tramite di banche o Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'articolo 49 del decreto.

C3/C4 *Trasferimento titoli al portatore da/a altro Istituto*: le causali devono essere utilizzate per le operazioni di trasferimento di titoli al portatore a valere su conti di evidenza eseguito per il tramite di banche o Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'articolo 49 del decreto.

AA *Afflusso/deflusso disponibilità a mezzo bonifico da/per l'estero*: la causale deve essere utilizzata anche per la registrazione delle operazioni di cui all'articolo 6, comma 6, del provvedimento.

U3/U4 *Versamento/prelevamento contante < € 15.000*: le causali devono essere utilizzate per le operazioni di versamento/prelevamento di banconote, a qualsiasi titolo effettuate, che, inizialmente prese in considerazione quali possibili casi di frazionamento, non hanno poi superato la soglia di € 15.000. Le causali non formano oggetto di registrazione in AUI ma rilevano solo ai fini dell'invio dei dati aggregati.

TABELLA 4 - Causali per SICAV

Causale analitica	Descrizione operazione	Segno
I1	Afflusso disponibilità per mezzo titoli di credito	A
I3	Afflusso disponibilità in contante tramite banche o Poste Italiane S.p.A.	A
48	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico interno	A
AA	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico dall'estero	A
I2	Deflusso disponibilità a mezzo titoli di credito	D
26	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico interno	D
AA	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico dall'estero	D
I5	Pagamento relativo a servizi accessori	A
I6	Rimborso connesso a servizi accessori	D
U3	Versamento contante < € 15.000	A
U4	Prelevamento contante < € 15.000	D

Precisazioni per l'utilizzo delle causali analitiche

I1/I3/48/AA Le causali devono essere utilizzate per le operazioni di sottoscrizione di quote di SICAV.



I2/26/AA Le causali devono essere utilizzate per le operazioni di rimborso, anche parziale di quote di SICAV.

I3 *Afflusso disponibilità in contante tramite banche o Poste Italiane S.p.A.*: la causale deve essere utilizzata nei casi in cui il cliente abbia conferito contante reale e titoli al portatore attraverso punti operativi di banche e Poste Italiane S.p.A.. In tal caso l'attributo B15 deve essere valorizzato con l'importo in contante conferito.

I2 *Deflusso disponibilità a mezzo titoli di credito*: la causale va utilizzata anche nei casi in cui i destinatari dispongano un pagamento a mezzo di assegno di traenza. La registrazione è eseguita a nome del soggetto beneficiario.

I5/I6 *Pagamento/rimborso relativo a servizi accessori*: le causali I5/I6 devono essere utilizzate per registrare gli impieghi/disimpieghi di disponibilità collegati con la prestazione dei servizi accessori di cui all'articolo 1, comma 6, del TUF.

U3/U4 *Versamento/prelevamento contante < € 15.000*: le causali devono essere utilizzate per le operazioni di versamento/prelevamento di banconote, a qualsiasi titolo effettuate, che, inizialmente prese in considerazione quali possibili casi di frazionamento, non hanno poi superato la soglia di € 15.000. Le causali non formano oggetto di registrazione in AUI ma rilevano solo ai fini dell'invio dei dati aggregati.

Qualora il cliente intenda farsi accreditare le disponibilità derivanti dalla distribuzione di dividendi distribuiti dalle SICAV, il pagamento deve essere registrato, come deflusso, con la causale relativa al mezzo di pagamento utilizzato.

TABELLA 5 - Causali per società fiduciarie

Causale analitica	Descrizione operazione	Segno
I1	Afflusso disponibilità per mezzo titoli di credito	A
I3	Afflusso disponibilità in contante tramite banche o Poste Italiane S.p.A.	A
48	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico	A
AA	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico dall'estero	A
I2	Deflusso disponibilità per mezzo titoli di credito	D
26	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico	D
AA	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico verso l'estero	D
14	Cedole, dividendi e premi estratti	D
BA	Vendita a pronti titoli e diritti di opzione	D
BB	Acquisto a pronti titoli e diritti di opzione	A
BF	Rimborso titoli e/o Fondi Comuni	D
BE	Sottoscrizione titoli e/o Fondi Comuni	A
D6	Accredito-incasso per contratti derivati	D
D7	Addebito-pagamento per contratti derivati	A
C1	Trasferimento titoli al portatore tra dossier (uscita)	D
C2	Trasferimento titoli al portatore tra dossier (immissione)	A
C3	Trasferimento titoli al portatore da banche o Poste Italiane S.p.A.	A
C4	Trasferimento titoli al portatore a banche o Poste Italiane S.p.A.	D
I5	Pagamento relativo a servizi accessori	D
I6	Rimborso connesso a servizi accessori	A
AF	Trasferimento di disponibilità tra mandati fiduciari (beneficiario)	A
AF	Trasferimento di disponibilità tra mandati fiduciari (ordinante)	D
U3	Versamento contante < € 15.000	A
U4	Prelevamento contante < € 15.000	D



Precisazioni per l'utilizzo delle causali analitiche

***I3** Afflusso disponibilità in contante tramite banche o Poste Italiane S.p.A.*: la causale deve essere utilizzata nei casi in cui il cliente abbia conferito contante reale e titoli al portatore attraverso punti operativi di banche e Poste Italiane S.p.A.. In tal caso l'attributo B15 deve essere valorizzato con l'importo in contante conferito.

***I2** Deflusso disponibilità a mezzo titoli di credito*: la causale va utilizzata anche nei casi in cui i destinatari dispongano un pagamento a mezzo di assegno di traenza. La registrazione è eseguita a nome del soggetto beneficiario.

***26/48** Deflusso/afflusso disponibilità*: le causali comprendono, oltre al conferimento/prelevamento di disponibilità su mandati fiduciari, anche le disposizioni di pagamento connesse con l'"impiego" delle disponibilità amministrate, come ad esempio il finanziamento soci sotto qualsiasi forma eseguito – ivi compreso l'aumento di capitale – e/o le operazioni societarie.

***BE/BF** Sottoscrizione/rimborso titoli e/o Fondi Comuni*: le causali devono essere utilizzate per registrare la sottoscrizione/rimborso di strumenti finanziari di cui all'art. 1 del TUF, esclusi gli strumenti finanziari derivati.

***BB/BA** Acquisto/vendita a pronti titoli e diritti di opzione*: le causali devono essere utilizzate per registrare l'acquisto/vendita di strumenti finanziari di cui all'art. 1 del TUF, esclusi gli strumenti finanziari derivati, in un momento diverso dalla sottoscrizione o dal rimborso a scadenza.

***D6/D7** Accredito-incasso/addebito-pagamento per contratti derivati*: le causali accolgono tutte le movimentazioni connesse al regolamento delle operazioni attinenti gli strumenti finanziari derivati di cui all'art.1, del TUF, a qualsiasi titolo effettuate (margini, differenziali, premi, esecuzione a scadenza). Le registrazioni devono aver riguardo all'effettiva movimentazione avvenuta e non devono riferirsi ai valori nozionali dei contratti. Devono essere utilizzate anche qualora il regolamento delle operazioni avvenga in titoli.

***AF** Trasferimento di disponibilità tra mandati fiduciari:* le causali devono essere utilizzate dalle società fiduciarie per le richieste della clientela concernente il trasferimento di disponibilità tra mandati fiduciari anche se l'effettivo trasferimento dei mezzi di pagamento avviene, ai sensi dell'art. 49 del decreto, presso banche, Poste Italiane S.p.A. o IMEL.

***C1/C2** Trasferimento titoli al portatore tra dossier*: le causali devono essere utilizzate per le operazioni di trasferimento di titoli al portatore a valere su mandati presso società fiduciarie eseguito per il tramite di banche o Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'articolo 49 del decreto.

***C3/C4** Trasferimento titoli al portatore da/a altro Istituto*: le causali devono essere utilizzate per le operazioni di trasferimento di titoli al portatore a valere su mandati presso società fiduciarie eseguito per il tramite di banche o Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'articolo 49 del decreto.

***AA** Afflusso/deflusso disponibilità a mezzo bonifico da/per l'estero*: la causale deve essere utilizzata anche per la registrazione delle operazioni di cui all'articolo 6, comma 6, del provvedimento.

***U3/U4** Versamento/prelevamento contante < € 15.000*: le causali devono essere utilizzate per le operazioni di versamento/prelevamento di banconote, a qualsiasi titolo effettuate, che, inizialmente prese in considerazione quali possibili casi di frazionamento, non hanno poi superato la soglia di € 15.000. Le causali non formano oggetto di registrazione in AUI ma rilevano solo ai fini dell'invio dei dati aggregati.



TABELLA 6 - Causali per intermediari finanziari ex artt. 106 e 107 del TUB

Causale analitica	Descrizione operazione	Segno
I1	Afflusso disponibilità per mezzo titoli di credito	A
I3	Afflusso disponibilità in contante tramite banche o Poste Italiane S.p.A.	A
48	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico interno	A
AA	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico dall'estero	A
I2	Deflusso disponibilità per mezzo titoli di credito	D
26	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico interno	D
AA	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico verso l'estero	D
A7	Erogazione finanziamenti diversi e prestiti personali	D
74	Pagamento canone leasing	A
15	Rimborso finanziamenti	A
DB	Vendita banconote estere contro euro	A
DC	Acquisto banconote estere contro euro	D
BA	Vendita a pronti titoli e diritti di opzione	D
BB	Acquisto a pronti titoli e diritti di opzione	A
BF	Rimborso titoli e/o Fondi Comuni	D
BE	Sottoscrizione titoli e/o Fondi Comuni	A
D6	Accredito - incasso per contratti derivati	D
D7	Addebito - pagamento per contratti derivati	A
14	Cedole, dividendi e premi estratti	D
45	Pagamento per utilizzo carte di credito	A
I5	Pagamento relativo a servizi accessori	A
I6	Rimborso connesso a servizi accessori	D
U3	Versamento contante < € 15.000	A
U4	Prelevamento contante < € 15.000	D

Precisazioni per l'utilizzo delle causali analitiche

I3 *Afflusso disponibilità in contante tramite banche o Poste Italiane S.p.A.*: la causale deve essere utilizzata nei casi in cui il cliente abbia conferito contante reale e titoli al portatore attraverso punti operativi di banche e Poste Italiane S.p.A.. In tal caso l'attributo B15 deve essere valorizzato con l'importo in contante conferito.

BE/BF *Sottoscrizione/rimborso titoli e/o Fondi Comuni*: le causali devono essere utilizzate dagli intermediari ex art. 107 del TUB per registrare la sottoscrizione/rimborso di strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 5, lettera c), del TUF. Le medesime causali devono essere utilizzate da parte degli intermediari ex art. 106 TUB per la sottoscrizione di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie ovvero certificati di investimento emessi dagli intermediari medesimi.

D6/D7 *Accredito-incasso/addebito-pagamento per contratti derivati*: le causali accolgono tutte le movimentazioni connesse al regolamento delle operazioni attinenti gli strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, del TUF, a qualsiasi titolo effettuate (margini, differenziali, premi, esecuzione a scadenza). Le registrazioni devono aver riguardo all'effettiva movimentazione avvenuta e non devono riferirsi ai valori nozionali dei contratti. Devono essere utilizzate anche qualora il regolamento delle operazioni avvenga in titoli.
L'operatività in strumenti derivati non comporta la movimentazione del dossier titoli.

26, 48 o AA *Disposizioni a favore, bonifico in arrivo o bonifico da/ verso l'estero*: la causale va utilizzata per la registrazione delle operazioni di importo inferiore a € 15.000 per le quali gli agenti in attività finanziaria di cui all'art. 11, comma 3, lett. d) del decreto sono tenuti a osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela.
Nell'ambito dell'operatività "money transfer", le causali devono essere utilizzate per la rimessa dei fondi alla società che gestisce il circuito di pagamento internazionale, salve le eccezioni di cui all'articolo 10, comma 1, del provvedimento.



15 *Rimborso finanziamenti*: la causale deve essere utilizzata per registrare le operazioni relative al pagamento di rate di rimborso del debito ceduto (cartolarizzazione e factoring).

U3/U4 *Versamento/prelevamento contante < € 15.000*: le causali devono essere utilizzate per le operazioni di versamento/prelevamento di banconote, a qualsiasi titolo effettuate, che, inizialmente prese in considerazione quali possibili casi di frazionamento, non hanno poi superato la soglia di € 15.000. Le causali non formano oggetto di registrazione in AUI ma rilevano solo ai fini dell'invio dei dati aggregati.

TABELLA 7 - Causali per gli istituti di moneta elettronica (IMEL)

Causale analitica	Descrizione operazione	Segno
I1	Afflusso disponibilità per mezzo titoli di credito	A
I3	Afflusso disponibilità in contante anche tramite banche o Poste Italiane S.p.A.	A
48	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico interno	A
I7	Emissione/ricarica mediante carte di credito	A
AA	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico dall'estero	A
I2	Deflusso disponibilità per mezzo titoli di credito	D
26	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico interno	D
AA	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico verso l'estero	D
AF	Disposizione di trasferimento disponibilità stesso intermediario - beneficiario	A
AF	Disposizione di trasferimento disponibilità stesso intermediario - ordinante	D
DO	Pagamento con utilizzo di moneta elettronica	D
I5	Pagamento relativo a servizi accessori	D
I6	Rimborso connesso a servizi accessori	A
U3	Versamento contante < € 15.000	A
U4	Prelevamento contante < € 15.000	D
U1	Trasferimento di denaro contante e titoli al port. ex art. 49, D.Lgs. 231/07 (cedente)	A
U1	Trasferimento di denaro contante e titoli al port. ex art. 49, D.Lgs. 231/07 (ricevente)	D

Precisazioni per l'utilizzo delle causali analitiche

I1/I3/48/I7/AA Le causali devono essere utilizzate per le operazioni di emissione o ricarica di strumenti di moneta elettronica.

I2/26/AA Le causali devono essere utilizzate per le operazioni di estinzione o rimborso da strumenti di moneta elettronica.

I3 *Afflusso disponibilità in contante anche tramite banche o Poste Italiane S.p.A.*: la causale deve essere utilizzata anche nei casi in cui il cliente abbia richiesto l'emissione o la ricarica di moneta elettronica attraverso punti operativi di banche e Poste Italiane S.p.A.. In tal caso l'attributo B15 deve essere valorizzato con l'importo in contante conferito.

AF *Disposizione di trasferimento disponibilità stesso intermediario*: in caso di trasferimento di disponibilità tra clienti diversi presso lo stesso destinatario, si provvede a registrare il deflusso a nome del primo soggetto e l'afflusso a nome del nuovo soggetto. Le due registrazioni devono essere collegate valorizzando l'attributo A53 con l'apposito indice di connessione.

DO *Pagamento con utilizzo di moneta elettronica:* la causale va utilizzata per le transazioni regolate mediante l'utilizzo di moneta elettronica.



U3/U4 *Versamento/prelevamento contante < € 15.000*: le causali devono essere utilizzate per le operazioni di versamento/prelevamento di banconote, a qualsiasi titolo effettuate, che, inizialmente prese in considerazione quali possibili casi di frazionamento, non hanno poi superato la soglia di € 15.000. Le causali non formano oggetto di registrazione in AUI ma rilevano solo ai fini dell'invio dei dati aggregati.

TABELLA 8 - Causali per le società di riscossione dei tributi

Causale analitica	**Descrizione operazione**	**Segno**
50	Pagamenti diversi	A
58	Esecuzione di reversali	A
59	Incasso di mandato di pagamento	D

TABELLA 9 - Causali per gli internet casino

Causale analitica	**Descrizione operazione**	**Segno**
L1	Afflusso di disponibilità mediante mezzi di pagamento	A
26	Deflusso disponibilità a mezzo bonifico interno	D
48	Afflusso disponibilità a mezzo bonifico interno	A
AA	Bonifico verso l'estero	D
L2	Accredito disponibilità per vincita	D
L3	Addebito per giochi, scommesse e concorsi pronostici	A

MODALITÀ SEMPLIFICATE DI REGISTRAZIONE

TABELLA 10 - Causali per i cambiavalute

Causale analitica	**Descrizione operazione**	**Segno**
DB	Vendita banconote estere contro euro	A
DC	Acquisto banconote estere contro euro	D

TABELLA 11 - Causali per i Confidi

Causale analitica	**Descrizione operazione**	**Segno**
A7	Erogazione finanziamento	A
15	Rimborso finanziamenti	D

TABELLA 12 - Causali per la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Causale analitica	**Descrizione operazione**	**Segno**
A7	Erogazione finanziamento	A
15	Rimborso finanziamenti	D



ALLEGATO N. 2

STANDARD TECNICI DELL'ARCHIVIO UNICO INFORMATICO



INDICE



1) ASPETTI GENERALI

Vista la molteplicità di destinatari della normativa, alla luce della probabile diversificazione degli ambienti elaborativi presenti (hardware e software) e tenuto conto della diversità di esigenze in merito agli ulteriori utilizzi dei dati in oggetto, si è deciso di standardizzare principalmente i requisiti funzionali cui le procedure informatiche debbono ispirarsi.

Sono stati pertanto individuati:

1) gli attributi richiesti per i vari tipi di registrazione;

2) la struttura e la codifica utilizzata per ogni attributo richiesto;

3) le modalità di rettifica delle registrazioni;

4) la struttura logica e fisica degli archivi «fuori linea» e le relative modalità di alimentazione e gestione;

5) alcuni aspetti di gestione dell'archivio, quali:
   a. i tempi della registrazione;
   b. la durata di conservazione delle informazioni;
   c. le modalità di alimentazione;

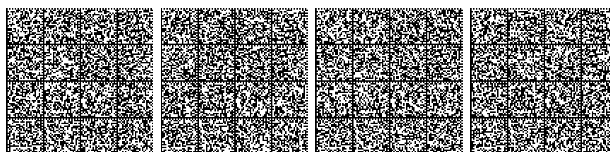
6) le modalità di presentazione dei dati alle autorità interessate che prevedono la visione di tutti gli attributi previsti dalla forma "standard", anche per le informazioni contenute in altri archivi (anagrafi, archivi più disaggregati, ecc.);

7) i requisiti cui attenersi nella realizzazione delle funzioni di ricerca di massa (dati in linea e fuori linea) e interattiva (queste ultime eventualmente limitate ai dati più recenti e obbligatorie solo per alcuni destinatari). Al riguardo, per particolari tipologie di intermediari, è richiesta la predisposizione di funzioni interattive di ricerca delle informazioni sui dati in linea mediante una pluralità di chiavi di ricerca;

8) lo sviluppo di funzioni – meglio se interattive per gli intermediari che eseguono più registrazioni – di interrogazione dei contenuti dell'archivio e delle eventuali anagrafi ad esso correlate (dei soggetti e dei rapporti);

9) le modalità di documentazione e certificazione del sistema informatico utilizzato;

10) le modalità di trasferimento dell'archivio unico informatico alla UIF in caso di cessazione dell'attività.



2) CONTENUTO DELL'ARCHIVIO UNICO INFORMATICO

Sono di seguito riportate le informazioni da registrare nell'archivio unico informatico in riferimento, rispettivamente, alle operazioni, ai rapporti e ai legami tra soggetti.

Le modalità di rappresentazione e di conservazione delle informazioni di interesse, pur recependo le novità richieste dall'evoluzione della normativa, sono state mantenute uniformi a quelle precedenti al fine di minimizzare gli oneri di aggiornamento delle procedure di alimentazione e di gestione dell'archivio da parte dei destinatari.

La registrazione dei dati di interesse di un'operazione, di un rapporto o di un legame tra soggetti da parte di un intermediario è articolata in più gruppi di informazioni ai quali è associato uno stesso identificativo (IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE). Ogni gruppo di informazioni è caratterizzato da un apposito valore dell'attributo TIPO INFORMAZIONE.

Il valore dell'attributo TIPO REGISTRAZIONE consente di individuare se una registrazione è relativa a un'operazione, a un rapporto o a un legame tra soggetti e il corrispondente evento a cui si riferisce (es. esecuzione di un'operazione, accensione o chiusura di un rapporto, rilevazione o cessazione di un legame tra soggetti).

2.1) OPERAZIONI

La registrazione di un'operazione è articolata in più tipologie di informazioni che riguardano:

- i **dati caratteristici dell'operazione** (Tipo Informazione 1);

- il **soggetto che ha eseguito l'operazione in proprio** (Tipo Informazione 2) o, in alternativa, il **soggetto per conto del quale l'operazione è stata eseguita** (Tipo Informazione 3). Ad una operazione sono associati uno o più soggetti di una delle due categorie.

- il **soggetto che ha eseguito l'operazione per conto terzi** (Tipo Informazione 4). Va previsto solo nel caso in cui l'operazione sia stata eseguita per conto di un altro soggetto (che è identificato dal Tipo Informazione 3). A una operazione sono associati nessuno, uno o più soggetti di questa categoria;

- il **soggetto controparte** (Tipo Informazione 5). Va previsto nell'ambito di particolari tipologie di operazioni (tipicamente bonifici). A una operazione sono associati nessuno, uno o più soggetti di questa categoria;

- il **soggetto titolare di un'operazione di cui all'art. 9, comma 1, lett. a), 2, 3, e 4 del provvedimento (**Tipo Informazione 6). Rappresenta un soggetto che utilizza per i suoi incassi e pagamenti un rapporto intestato a soggetto diverso (ad es.: fiduciaria, tesoriere, intermediario di un paese non equivalente). Ad una operazione sono associati nessuno, uno o più soggetti.

È di seguito riportato il dettaglio informativo richiesto per ogni gruppo di informazioni in cui si articola la registrazione di un'operazione. Per ogni attributo sono forniti: il formato (Pic); la lunghezza (Lng); l'indicazione (Obbl.) se è obbligatorio (O), facoltativo (F) o condizionato (C); un'eventuale nota.



Dati caratteristici dell'operazione (Tipo Informazione: 1)

Cardinalità: 1/1

	Pic	Lng	Obbl.	Nota
IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	Assume valore "1"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
DIPENDENZA INTERESSATA DALL'OPERAZIONE				
A11 CODICE INTERNO DELLA DIPENDENZA	X	6	O	
A12 COMUNE DELLA DIPENDENZA INTERESSATA				
A12.A CODICE CAB COMUNE	X	6	O	
A12.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	O	
A12.C SIGLA PROVINCIA	X	2	O	
CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE				
A21 DATA DELL'OPERAZIONE	X	8	O	AAAAMMGG
A22 FLAG FRAZIONATA/MULTIPLA	X	1	O	
A23 FLAG CONTANTI	X	1	O	
A24 CODICE CAUSALE ANALITICA	X	4	O	
A25 CODICE VOCE	X	2	C	
DATI SULL'INTERMEDIARIO DELLA CONTROPARTE				
A31 CODICE INTERMEDIARIO				
A31.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	C	
A31.B CODICE (SECONDO IL TIPO)	X	11	C	
A32 PAESE ESTERO DELL'INTERMEDIARIO	X	3	C	
A33 COMUNE DELL' INTERMEDIARIO DELLA CONTROPARTE				
A33.A CODICE CAB	X	6	C	
A33.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
A33.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
A34 DESCRIZIONE INTERMEDIARIO DELLA CONTROPARTE	X	50	C	
DATI SUL RAPPORTO MOVIMENTATO				
A41 RAPPORTO	X	25	C	
A42 TIPO RAPPORTO	X	1	C	
A43 TIPO LEGAME	X	1	C	
DATI SULLA REGISTRAZIONE				
A51 DATA DI REGISTRAZIONE	X	8	O	AAAAMMGG
A52 TIPO DI REGISTRAZIONE	X	2	O	
A53 CONNESSIONE TRA REGISTRAZIONI	X	12	C	
A54 STATO DELLA REGISTRAZIONE				
A54.A CODICE STATO	X	1	O	
A54.B DATA DELLA RETTIFICA	X	8	C	AAAAMMGG
A54.C IDENTIFICATIVO REGISTAZIONE MODIFICATA	X	20	C	
DATI SULL'IMPORTO				
B11 EURO O DIVISE NON UEM	X	1	O	
B12 CODICE DIVISA	X	3	O	
B13 SEGNO MONETARIO	X	1	O	
B14 IMPORTO TOTALE	9	15	O	
B15 IMPORTO «DI CUI CONTANTE»	9	15	C	
A DISPOSIZIONE	X	69	F	



Soggetto che ha eseguito l'operazione in proprio (Tipo Informazione: 2) o **per conto del quale l'operazione è stata eseguita** (Tipo Informazione: 3)

Cardinalità: 1/N

	Pic	Lng	Obbl.	Nota
IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	assume valore "2" o "3"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
C11 NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	X	16	C	
COMPLETE GENERALITÀ				
D11 COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE	X	70	O	
D13 PAESE DI RESIDENZA	X	3	O	
D14 COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA				
D14.A CODICE CAB COMUNE	X	6	C	
D14.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
D14.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
D15 DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO	X	35	C	
D16 DOMICILIO/SEDE: CAP DI RESIDENZA	X	5	C	
D17 CODICE FISCALE	X	16	C	
D18 DATA DI NASCITA PERSONE FISICHE	X	8	C	AAAAMMGG
D19 COMUNE/PAESE DI NASCITA	X	30	C	
CLASSIFICAZIONE SOGGETTO				
D21 SOTTOGRUPPO DI ATTIVITÀ ECONOMICA	X	3	O	
D22 RAMO/GRUPPO DI ATTIVITÀ ECONOMICA	X	3	O	
D23 SETTORIZZAZIONE SINTETICA ECONOMICA	X	3	O	
DATI SUL RAPPORTO MOVIMENTATO				
D31 RAPPORTO	X	25	C	
D32 TIPO RAPPORTO	X	1	C	
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE				
D41 TIPO DOCUMENTO PRESENTATO	X	2	C	
D42 NUMERO DOCUMENTO PRESENTATO	X	15	C	
D43 DATA DI RILASCIO	X	8	C	
D44 AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO	X	30	C	
D45 SESSO	X	1	C	
A DISPOSIZIONE	X	34	F	



Soggetto che ha eseguito l'operazione per conto terzi (Tipo Informazione: 4)

Cardinalità: 0/N

	Pic	Lng	Obbl.	Nota
IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	assume valore "4"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
C21 NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	X	16	C	
COMPLETE GENERALITÀ				
E11 COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE	X	70	O	
E13 PAESE DI RESIDENZA	X	3	O	
E14 COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA				
E14.A CODICE CAB COMUNE	X	6	C	
E14.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
E14.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
E15 DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO	X	35	C	
E16 DOMICILIO/SEDE: CAP DI RESIDENZA	X	5	C	
E17 CODICE FISCALE	X	16	C	
E18 DATA DI NASCITA PERSONE FISICHE	X	8	C	AAAAMMGG
E19 COMUNE/PAESE DI NASCITA	X	30	O	
A DISPOSIZIONE	X	35	F	
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE				
E41 TIPO DOCUMENTO PRESENTATO	X	2	C	
E42 NUMERO DOCUMENTO PRESENTATO	X	15	C	
E43 DATA DI RILASCIO	X	8	C	
E44 AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO	X	30	C	
E45 SESSO	X	1	C	
A DISPOSIZIONE	X	34	F	



Soggetto Controparte (Tipo Informazione: 5)

Cardinalità: 0/N

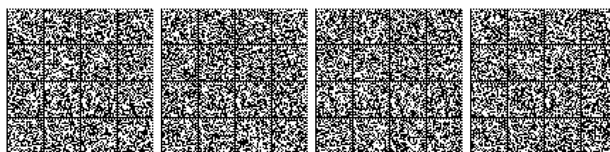
	Pic	Lng	Obbl.	Nota
IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	assume valore "5"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
C31 NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	X	16	C	
COMPLETE GENERALITÀ				
F11 COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE	X	70	O	
F13 PAESE DI RESIDENZA	X	3	C	
F14 COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA				
F14.A CODICE CAB COMUNE	X	6	C	
F14.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
F14.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
F15 DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO	X	35	F	
F16 DOMICILIO/SEDE: CAP DI RESIDENZA	X	5	F	
A DISPOSIZIONE	X	63	F	
DATI SUL RAPPORTO DELLA CONTROPARTE				
F31 RAPPORTO	X	25	C	
A DISPOSIZIONE	X	91	F	



Soggetto titolare di un’operazione eseguita su rapporto intestato a soggetto diverso (Tipo Informazione: 6).

Cardinalità: 0/N

	Pic	Lng	Obbl.	Nota
IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	assume valore "6"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
C41 NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	X	16	C	
COMPLETE GENERALITÀ				
G11 COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE	X	70	O	
G13 PAESE DI RESIDENZA	X	3	O	
G14 COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA				
G14.A CODICE CAB COMUNE	X	6	C	
G14.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
G14.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
G15 DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO	X	35	C	
G16 DOMICILIO/SEDE: CAP DI RESIDENZA	X	5	C	
G17 CODICE FISCALE	X	16	C	
G18 DATA DI NASCITA PERSONE FISICHE	X	8	C	AAAAMMGG
G19 COMUNE/PAESE DI NASCITA	X	30	C	
A DISPOSIZIONE	X	35	F	
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE				
G41 TIPO DOCUMENTO PRESENTATO	X	2	C	
G42 NUMERO DOCUMENTO PRESENTATO	X	15	C	
G43 DATA DI RILASCIO	X	8	C	
G44 AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO	X	30	C	
G45 SESSO	X	1	C	
A DISPOSIZIONE	X	34	F	



2.2) RAPPORTI

La registrazione dei dati di un rapporto è articolata in più tipologie di informazioni che riguardano:

- i **dati caratteristici del rapporto** (Tipo Informazione 1);
- l'**intestatario** del rapporto (Tipo Informazione 2). A un rapporto sono associati uno o più soggetti di questa categoria;
- il **delegato a operare** sul rapporto (Tipo Informazione 4), qualora diverso dall'intestatario. A un rapporto sono associati nessuno, uno o più soggetti di questa categoria.

Di seguito è riportato il dettaglio informativo richiesto per ogni gruppo di informazioni in cui si articola la registrazione dei dati di un rapporto. Per ogni attributo sono forniti: il formato (Pic); la lunghezza (Lng); l'indicazione (Obbl.) se è obbligatorio (O), facoltativo (F) o condizionato (C); un'eventuale nota.



Dati caratteristici del rapporto (Tipo Informazione: 1)

Cardinalità: 1/1

	Pic	Lng	Obbl.	Nota
IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	Assume valore "1"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
DIPENDENZA CHE INTRATTIENE IL RAPPORTO				
A11 CODICE INTERNO DELLA DIPENDENZA	X	6	O	
A12 COMUNE DELLA DIPENDENZA INTERESSATA				
A12.A CODICE CAB COMUNE	X	6	O	
A12.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	O	
A12.C SIGLA PROVINCIA	X	2	O	
DATA DI RIFERIMENTO				
A21 DATA DI DECORRENZA	X	8	O	AAAAMMGG
A DISPOSIZIONE	X	112	F	
DATI SUL RAPPORTO				
A41 RAPPORTO	X	25	O	
A42 TIPO RAPPORTO	X	1	O	
A DISPOSIZIONE	X	1	F	
DATI SULLA REGISTRAZIONE				
A51 DATA DI REGISTRAZIONE	X	8	O	AAAAMMGG
A52 TIPO DI REGISTRAZIONE	X	2	O	
A53 CONNESSIONE TRA REGISTRAZIONI	X	12	C	
A54 STATO DELLA REGISTRAZIONE				
A54.A CODICE STATO	X	1	O	
A54.B DATA DELLA RETTIFICA	X	8	C	AAAAMMGG
A54.C IDENTIFICATIVO REGISTAZIONE MODIFICATA	X	20	C	
DIVISA DEL RAPPORTO				
B11 EURO O DIVISE NON UEM	X	1	O	
B12 CODICE DIVISA	X	3	O	
A DISPOSIZIONE	X	1	F	
A DISPOSIZIONE	9	30	F	
A DISPOSIZIONE	X	69	F	



Intestatario (Tipo Informazione: 2)

Cardinalità: 1/N

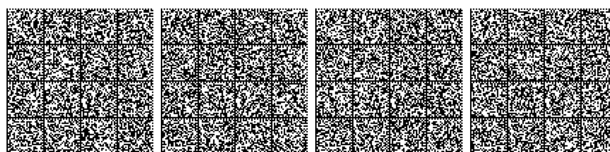
	Pic	Lng	Obbl.	Nota
IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	assume valore "2"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
C11 NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	X	16	C	
COMPLETE GENERALITÀ				
D11 COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE	X	70	O	
D13 PAESE DI RESIDENZA	X	3	O	
D14 COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA				
D14.A CODICE CAB COMUNE	X	6	C	
D14.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
D14.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
D15 DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO	X	35	C	
D16 DOMICILIO/SEDE: CAP DI RESIDENZA	X	5	C	
D17 CODICE FISCALE	X	16	C	
D18 DATA DI NASCITA PERSONE FISICHE	X	8	C	AAAAMMGG
D19 COMUNE/PAESE DI NASCITA	X	30	C	
CLASSIFICAZIONE SOGGETTO				
D21 SOTTOGRUPPO DI ATTIVITÀ ECONOMICA	X	3	O	
D22 RAMO/GRUPPO DI ATTIVITÀ ECONOMICA	X	3	O	
D23 SETTORIZZAZIONE SINTETICA ECONOMICA	X	3	O	
DATI SUL RAPPORTO				
D31 RAPPORTO	X	25	O	
D32 TIPO RAPPORTO	X	1	O	
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE				
D41 TIPO DOCUMENTO PRESENTATO	X	2	C	
D42 NUMERO DOCUMENTO PRESENTATO	X	15	C	
D43 DATA DI RILASCIO	X	8	C	
D44 AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO	X	30	C	
D45 SESSO	X	1	C	
A DISPOSIZIONE	X	34	F	



Delegato ad operare (Tipo Informazione: 4)

Cardinalità: 0/N

	Pic	Lng	Obbl.	Nota
IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	assume valore "4"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
C21 NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	X	16	C	
COMPLETE GENERALITÀ				
E11 COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE	X	70	O	
E13 PAESE DI RESIDENZA	X	3	O	
E14 COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA				
E14.A CODICE CAB COMUNE	X	6	C	
E14.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
E14.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
E15 DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO	X	35	C	
E16 DOMICILIO/SEDE: CAP DI RESIDENZA	X	5	C	
E17 CODICE FISCALE	X	16	C	
E18 DATA DI NASCITA PERSONE FISICHE	X	8	C	AAAAMMGG
E19 COMUNE/PAESE DI NASCITA	X	30	C	
A DISPOSIZIONE	X	35	F	
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE				
E41 TIPO DOCUMENTO PRESENTATO	X	2	C	
E42 NUMERO DOCUMENTO PRESENTATO	X	15	C	
E43 DATA DI RILASCIO	X	8	C	
E44 AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO	X	30	C	
E45 SESSO	X	1	C	
A DISPOSIZIONE	X	34	F	



2.3) LEGAMI TRA SOGGETTI

Un legame rappresenta un determinato tipo di relazione (es. titolarità effettiva) tra due soggetti che assumono rispettivamente il ruolo di soggetto primario (es. clienti di cui si rilevano i titolari effettivi) e di soggetto secondario (es. un titolare effettivo). Una determinata tipologia di relazione tra un soggetto primario e "N" soggetti secondari è rappresentata tramite "N" legami dello stesso tipo.

La registrazione dei dati di un legame è articolata in più tipologie di informazioni che riguardano:

- i **dati caratteristici del legame** (Tipo Informazione 1);

- il **soggetto primario del legame** (Tipo Informazione 2). Rappresenta il soggetto cliente, intestatario del rapporto, del quale si registra un determinato tipo di relazione con un altro soggetto. Ad un legame è associato uno e un solo soggetto di questa categoria;

- il **soggetto secondario del legame** (Tipo Informazione 6). Rappresenta il soggetto collegato al soggetto primario da un determinato tipo di legame (es. titolare effettivo di una società). Ad un legame è associato uno e un solo soggetto di questa categoria.

È di seguito riportato il dettaglio informativo richiesto per ogni gruppo di informazioni in cui si articola la registrazione dei dati di un legame tra soggetti. Per ogni attributo sono forniti: il formato (Pic); la lunghezza (Lng); l'indicazione (Obbl.) se è obbligatorio (O), facoltativo (F) o condizionato (C); un'eventuale nota.



Dati caratteristici del legame tra soggetti (Tipo Informazione: 1)

Cardinalità: 1/1

	Pic	Lng	Obbl.	Nota
IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	Assume valore "1"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
DIPENDENZA INTERESSATA				
A11 CODICE INTERNO DELLA DIPENDENZA	X	6	O	
A12 COMUNE DELLA DIPENDENZA INTERESSATA				
A12.A CODICE CAB COMUNE	X	6	O	
A12.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	O	
A12.C SIGLA PROVINCIA	X	2	O	
DATI DEL LEGAME				
A21 DATA DI RIFERIMENTO	X	8	O	AAAAMMGG
A DISPOSIZIONE	X	112	F	
A41 RAPPORTO	X	25	C	
A42 TIPO RAPPORTO	X	1	C	
A43 TIPO LEGAME	X	1	O	
DATI SULLA REGISTRAZIONE				
A51 DATA DI REGISTRAZIONE	X	8	O	AAAAMMGG
A52 TIPO DI REGISTRAZIONE	X	2	O	
A53 CONNESSIONE TRA REGISTRAZIONI	X	12	C	
A54 STATO DELLA REGISTRAZIONE				
A54.A CODICE STATO	X	1	O	
A54.B DATA DELLA RETTIFICA	X	8	C	AAAAMMGG
A54.C IDENTIFICATIVO REGISTAZIONE MODIFICATA	X	20	C	
A DISPOSIZIONE	X	5	F	
A DISPOSIZIONE	9	30	F	
A DISPOSIZIONE	X	69	F	



Soggetto primario del legame (Tipo Informazione: 2)

Cardinalità: 1/1

	Pic	Lng	Obbl.	Nota
IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	assume valore "2"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
C11 NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	X	16	C	
COMPLETE GENERALITÀ				
D11 COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE	X	70	O	
D13 PAESE DI RESIDENZA	X	3	O	
D14 COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA				
D14.A CODICE CAB COMUNE	X	6	C	
D14.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
D14.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
D15 DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO	X	35	C	
D16 DOMICILIO/SEDE: CAP DI RESIDENZA	X	5	C	
D17 CODICE FISCALE	X	16	C	
D18 DATA DI NASCITA PERSONE FISICHE	X	8	C	AAAAMMGG
D19 COMUNE/PAESE DI NASCITA	X	30	C	
CLASSIFICAZIONE SOGGETTO				
D21 SOTTOGRUPPO DI ATTIVITÀ ECONOMICA	X	3	O	
D22 RAMO/GRUPPO DI ATTIVITÀ ECONOMICA	X	3	O	
D23 SETTORIZZAZIONE SINTETICA ECONOMICA	X	3	O	
DATI SUL RAPPORTO MOVIMENTATO				
D31 RAPPORTO	X	25	C	
D32 TIPO RAPPORTO	X	1	C	
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE				
D41 TIPO DOCUMENTO PRESENTATO	X	2	C	
D42 NUMERO DOCUMENTO PRESENTATO	X	15	C	
D43 DATA DI RILASCIO	X	8	C	
D44 AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO	X	30	C	
D45 SESSO	X	1	C	
A DISPOSIZIONE	X	34	F	



Soggetto secondario del legame (Tipo Informazione: 6)

Cardinalità: 1/N

	Pic	Lng	Obbl.	Nota
IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE				
A01 INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE				
A01.A TIPO INTERMEDIARIO	X	2	O	
A01.B CODICE INTERMEDIARIO	X	11	O	
A02 TIPO INFORMAZIONE	X	1	O	assume valore "6"
A03 IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	X	20	O	
C41 NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	X	16	C	
COMPLETE GENERALITÀ				
G11 COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE	X	70	O	
G13 PAESE DI RESIDENZA	X	3	O	
G14 COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA				
G14.A CODICE CAB COMUNE	X	6	C	
G14.B DESCRIZIONE IN CHIARO	X	30	C	
G14.C SIGLA PROVINCIA	X	2	C	
G15 DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO	X	35	C	
G16 DOMICILIO/SEDE: CAP DI RESIDENZA	X	5	C	
G17 CODICE FISCALE	X	16	C	
G18 DATA DI NASCITA PERSONE FISICHE	X	8	C	AAAAMMGG
G19 COMUNE/PAESE DI NASCITA	X	30	C	
A DISPOSIZIONE	X	35	F	
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE				
G41 TIPO DOCUMENTO PRESENTATO	X	2	C	
G42 NUMERO DOCUMENTO PRESENTATO	X	15	C	
G43 DATA DI RILASCIO	X	8	C	
G44 AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO	X	30	C	
G45 SESSO	X	1	C	
A DISPOSIZIONE	X	34	F	



3) CRITERI DI VALORIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI

3.1) CRITERI GENERALI

In merito alle caratteristiche dell'archivio in linea, a differenza di quello fuori linea secondo quanto in seguito precisato, non si è inteso fornire una specifica struttura fisica ma solo i raggruppamenti logici delle informazioni previste e l'elenco dei relativi attributi da registrare; pertanto, fatte salve le funzionalità richieste, nulla è definito circa l'esatto tracciato degli archivi (posizione delle varie informazioni e dimensione di quegli attributi alfabetici per i quali non è prevista una specifica codifica).

Nel registro informatico, oltre agli attributi richiesti obbligatoriamente, possono essere inseriti anche gli attributi necessari per la corretta gestione della procedura informatica, nonché quelli che ciascun intermediario riterrà utili ai propri fini (individuazione delle responsabilità, connessione con le preesistenti procedure informatiche, ecc). Limitatamente agli archivi fuori linea, tali ulteriori attributi debbono essere aggiunti negli spazi "A DISPOSIZIONE".

In assenza di informazione gli attributi alfanumerici («X») vanno riempiti con SPAZI, gli attributi numerici («9») vanno riempiti con ZERI.

Tutti gli attributi alfanumerici debbono essere valorizzati con allineamento a sinistra e completamento a spazi dei caratteri rimanenti; gli attributi numerici, viceversa, debbono essere allineati a destra e completati con zeri a sinistra per i byte rimanenti; tutti i valori numerici inseriti in campi alfanumerici (codice causale, CAB, ecc.) vanno riportati comprensivi degli zeri a sinistra.

3.2) INFORMAZIONI RIFERITE ALLE OPERAZIONI

Di seguito vengono specificati i valori da inserire in ciascun attributo in merito alla registrazione delle operazioni di movimentazione dei mezzi di pagamento.

IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE

Tale gruppo di informazioni deve essere previsto obbligatoriamente solo per i dati caratteristici dell'operazione; per quanto attiene agli altri quattro gruppi di informazioni, relativi ai soggetti a vario titolo interessati, è solo un esempio di chiave di connessione di un archivio in linea strutturato su più file o tavole. Per quanto riguarda l'archiviazione OFF - LINE, invece, basata, come precisato in seguito, su un unico archivio a più tipi record, la struttura definita nel paragrafo 2.1 costituisce l'esatto tracciato dell'archivio fisico; pertanto, tale gruppo di informazioni deve essere inserito sia nel record relativo ai dati caratteristici dell'operazione (Tipo Informazione 1) sia nei record relativi ai soggetti coinvolti (Tipo Informazione 2, 3, 4, 5, 6).

A01) È un attributo composto che prevede nei primi 2 caratteri il codice «TIPO INTERMEDIARIO» e nei restanti 11 il codice dell'intermediario che esegue la registrazione; è richiesto obbligatoriamente negli archivi in linea solo nel caso di più intermediari che memorizzano le proprie registrazioni su un unico archivio FISICO (consorzi informatici).



Solo per le banche e per Poste Italiane S.p.A. il codice intermediario coincide con il codice ABI comprensivo del codice di controllo (6 cifre), mentre per tutti gli altri soggetti corrisponde al codice fiscale.

A02) Per il Tipo Informazione sono previsti i seguenti valori:
1 = dati sull'operazione;
2 = dati sul soggetto che ha eseguito in proprio l'operazione;
3 = dati sul soggetto per conto del quale è stata eseguita l'operazione;
4 = dati sul soggetto che ha eseguito l'operazione per conto terzi;
5 = dati sul soggetto controparte dell'operante (ordinante o beneficiario nel caso di bonifici);
6 = dati sul soggetto titolare di un'operazione eseguita su rapporto intestato a soggetto diverso.

A03) Deve contenere il valore di identificazione dell'operazione inserita nel registro (chiave primaria); può essere anche un attributo composto (data + progressivo).

INFORMAZIONI SULLA DIPENDENZA

A11) Deve contenere il codice della dipendenza che ha eseguito l'operazione o che è competente sull'operazione; può essere lasciato a spazi solo da quegli intermediari aventi un unico punto di rapporto con il pubblico.

A12) Si riferisce al comune in cui è insediata la dipendenza; per gli intermediari aventi un unico punto di rapporto con il pubblico deve essere indicato il comune di tale sede.
– A12.A) Codice CAB del comune.
– A12.B) Descrizione in chiaro del comune.
– A12.C) SIGLA AUTOMOBILISTICA della provincia di appartenenza del comune.

CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE

A21) Deve contenere la data in cui è stata eseguita l'operazione ovvero la data in cui si acquisiscono gli elementi necessari alla contabilizzazione dell'operazione.

A22) Indicare 1 se l'operazione è stata inserita nel registro come possibile caso di frazionamento, 2 se l'operazione è parte di una registrazione multipla (bonifici multipli ecc.), altrimenti 0.

A23) Va indicato 1 se l'operazione è effettuata in contanti, anche parzialmente, altrimenti 0.

A24) Causale dell'operazione secondo le tabelle di cui all'allegato n. 1 < Causali analitiche >.

A25) Codice VOCE (causale aggregata) determinabile automaticamente dal valore dell'attributo precedente. Tale attributo deve essere obbligatoriamente valorizzato dagli intermediari tenuti all'inoltro periodico dei dati aggregati secondo il provvedimento della UIF.



DATI SULL'INTERMEDIARIO DELLA CONTROPARTE

A31) Il TIPO INTERMEDIARIO va indicato qualora il tipo di operazione preveda un intermediario ordinante o beneficiario e nel caso in cui l'intermediario rientri tra quelli codificati; contestualmente deve essere indicato il codice previsto per quell'intermediario.
Per le banche va indicato il codice ABI, per gli altri intermediari italiani il codice fiscale, per quelli stranieri il codice BIC, ove presente. In assenza di tali codici il campo non deve essere valorizzato.

A32) Va indicato il codice PAESE previsto nella tabella I di cui all'allegato n. 3, qualora il tipo di operazione preveda un intermediario ordinante o beneficiario; per gli intermediari italiani va indicato il codice ITALIA (086). Il paese da indicare è quello della piazza dell'intermediario controparte e non quello della casa madre.

A33) Si riferisce al comune in cui è situata la dipendenza dell'intermediario residente presso la quale è stata disposta/ricevuta l'operazione; è obbligatorio per ordini di pagamento/accreditamento da o verso intermediari residenti.
- A33.A) Codice CAB del comune.
- A33.B) Descrizione in chiaro del comune.
- A33.C) SIGLA AUTOMOBILISTICA della provincia di appartenenza del comune.

A34) Per gli intermediari non residenti di cui non si è a conoscenza del codice, deve essere indicata, in alternativa e in aggiunta al codice paese, la denominazione in chiaro dell'intermediario.

DATI SUL RAPPORTO MOVIMENTATO

A41) Nel caso di un'operazione che movimenta un rapporto deve essere indicato il codice del rapporto.

A42) Valorizzare con "0" = monointestato persona fisica, con "1" = pluriintestato e con "2" = monointestato persona giuridica. .

A43) Va indicata l'eventuale presenza e la tipologia del legame tra il soggetto che ha eseguito l'operazione e l'operante; in caso di presenza di più legami, l'attributo va valorizzato con la tipologia che assume il codice di valore inferiore (cfr. l'elenco dei codici dell'attributo A43 - "0" = inesistenza soggetto diverso dall'operante; "2" = cointestatario; "3" = delegato; "4" = incaricato).

DATI SULLA REGISTRAZIONE

A51) Deve essere indicata la data in cui è stato eseguito l'inserimento nel registro informatico.

A52) Deve essere indicato il tipo di registrazione secondo la specifica tabella.

A53) Va inserito, per le operazioni che hanno dato luogo a più registrazioni, o per le operazioni inserite come «FRAZIONATE», un identico attributo di connessione.

A54.A) Gli specifici valori previsti per tale codice sono:
0 = registrazione in essere mai modificata;
1 = registrazione in essere sostitutiva di precedente registrazione



2 = registrazione annullata (cancellata per rettifica);
3 = registrazione annullata (sostituita per rettifica);
4 = registrazione di storno di precedente registrazione.

A54.B) Solo per «STATO DELLA REGISTRAZIONE» diverso da *0* deve essere indicata la data di esecuzione della rettifica.

A54.C) Solo per «STATO DELLA REGISTRAZIONE» *1* e *4* va indicato l'identificativo registrazione dell'operazione stornata o sostituita.

DATI SULL'IMPORTO

B11) Deve essere indicato se l'importo si riferisce a euro (codice 3) o a valuta non UEM (codice 4).

B12) Deve essere indicato, anche per l'euro, il codice della valuta dell'operazione (secondo la codifica di cui alla tabella III dell'allegato n. 3). Qualora l'operazione sia eseguita con diverse valute, nella registrazione va indicata quella con controvalore in euro di maggiore entità (valuta preponderante).

B13) Deve essere indicato il segno monetario nella forma D (dare); A (avere) riferito al destinatario che procede alla registrazione.

B14) Va indicato il valore monetario globale dell'operazione espresso in euro; qualora l'importo sia riferito a valuta non UEM, deve essere calcolato il controvalore in base al cambio applicato o, per le operazioni che non prevedono negoziazione, in base al tasso di cambio del giorno dell'operazione.

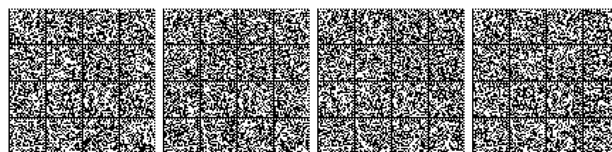
B15) Va indicata, se presente, la quota parte dell'operazione regolata «IN CONTANTI», espressa in euro; qualora l'importo sia riferito a valuta non UEM, deve essere calcolato il controvalore in base al cambio applicato o, per le operazioni che non prevedono negoziazione, in base al tasso di cambio del giorno dell'operazione.

DATI SUI SOGGETTI COINVOLTI

I gruppi di informazioni caratterizzati dai valori 2, 3, 4, 5 e 6 dell'attributo Tipo Informazione contengono i dati anagrafici dei soggetti coinvolti nell'operazione. Tali dati possono essere inseriti anche in apposite anagrafi; in questo caso dovranno comunque essere valorizzati gli attributi C11, C21 C31 e C41 di connessione con le anagrafi.

I Tipi informazione 2 e 3, alternativi tra loro, comprendono gli attributi riferiti al soggetto cliente dell'intermediario, anche se occasionale. Nel caso di ordini di pagamento/accreditamento, nella registrazione eseguita a cura dell'intermediario dell'ordinante devono essere indicati i dati dell'ordinante; nella registrazione eseguita a cura dell'intermediario del beneficiario devono essere indicati i dati del beneficiario.

Il Tipo Informazione 4 comprende gli attributi riferiti all'eventuale soggetto che ha operato per conto del cliente. Gli attributi sono da valorizzare solo in caso di presenza di un "soggetto per conto



del quale l'operazione è stata eseguita" (Tipo Informazione 3). Nel caso di operazioni su conti cointestati, in questi attributi deve essere indicato il soggetto che ha operato, anche se trattasi di cointestatario; nel caso di operazioni su conto intestato a persona giuridica, deve essere indicato il soggetto che ha operato, anche se trattasi di soggetto delegato ad operare.

Il Tipo Informazione 5 comprende gli attributi riferiti, per gli ordini di pagamento/accreditamento, al soggetto controparte del cliente dell'intermediario che esegue la registrazione (beneficiario/ordinante).

Il Tipo Informazione 6 comprende gli attributi riferiti al titolare dell'operazione, qualora diverso dall'intestatario del rapporto movimentato, nei casi previsti dall'art. 9, comma 1, lett. a), 2, 3 e 4 del provvedimento. I dati dell'intestatario del rapporto movimentato vanno inseriti nel Tipo Informazione 2.

Gli attributi C11, C21, C31 e C41 consentono l'identificazione univoca del soggetto e la connessione con l'eventuale archivio anagrafico contenente i dati dei clienti o degli operatori occasionali; in questo attributo dovrà essere indicato il codice cliente o, se ciò non è possibile, il codice fiscale.

COMPLETE GENERALITÀ

D11 - E11 - F11 – G11) Devono contenere il cognome e nome o la ragione sociale del soggetto.

Per consentire che su tale attributo alfabetico possano essere eseguite delle ricerche, vanno rispettate le seguenti regole:

- ogni parola componente l'attributo deve essere separata dalla successiva da un solo carattere a spazio;
- va utilizzata la sola configurazione «MAIUSCOLO»;
- per apostrofi ed accenti va utilizzato sempre lo stesso carattere;
- non vanno lasciati spazi prima e dopo gli apostrofi;
- le persone fisiche vanno indicate anteponendo il Cognome (o i cognomi) al Nome (o ai nomi);
- l'eventuale natura giuridica compresa nelle ragioni sociali va posta alla fine della denominazione, utilizzando le sigle standard (SPA, SRL, SAS, SAPA, SNC, SDF, SS, ecc.) senza punti o spazi intermedi;
- vanno indicate le esatte ragioni sociali risultanti dai documenti, senza l'utilizzo di sigle o acronimi, ove questi non siano le effettive ragioni sociali;
- vanno evitate, ove possibile, abbreviazioni ed inserimenti di punteggiatura.

D13 – E13 – F13 – G13) Riportano il codice dell'eventuale paese estero del soggetto. Per i soggetti residenti va indicato il codice ITALIA (086)

D14 – E14 – F14 – G14) Indicano il comune di residenza anagrafica del soggetto; D14, E14 e G14 sono attributi obbligatori in presenza di soggetti «residenti»; F14, richiesto per gli ordini di pagamento/accreditamento, va indicato se conosciuto;
– D/E/F/G14.A) Codice CAB del comune.
– D/E/F/G14.B) Descrizione in chiaro del comune.
– D/E/F/G14.C) SIGLA AUTOMOBILISTICA della provincia di appartenenza del comune.

D15 – E15 – F15 – G15) Va indicato l'indirizzo dei soggetti; D15, E15 e G15 sono obbligatori in presenza di soggetti residenti.



D16 – E16 – F16 – G16) Riportano il Codice di Avviamento Postale di residenza dei soggetti.

D17 – E17 – G17) Il codice fiscale va indicato secondo quanto previsto dalla normativa.

D18 – E18 – G18) Indicano la data di nascita nella forma AAAAMMGG.

D19 – E19 – G19) Vanno valorizzati in chiaro.

CLASSIFICAZIONE SOGGETTO

D21) Va indicato il sottogruppo di attività economica, di cui alla circolare n. 140 emanata dalla Banca d'Italia, del cliente del destinatario che esegue la registrazione; l'attributo deve essere sempre presente qualora trattasi di soggetto che agisce su conto.

D22) Va indicato il RAMO/GRUPPO di attività, di cui alla circolare n. 140 emanata dalla Banca d'Italia, del cliente del destinatario che esegue la registrazione. Per quanto riguarda la presenza o l'assenza occorre fare riferimento alla tabella relativa alla settorizzazione sintetica contenuta nel provvedimento della UIF.

D23) Settorizzazione sintetica, determinabile automaticamente dal valore dei due attributi precedenti, secondo la tabella di cui al provvedimento UIF. In caso di assenza delle codifiche di cui ai punti precedenti, come ad esempio per le operazioni per cassa, l'attributo deve essere valorizzato con le cifre "999".

DATI SUL RAPPORTO MOVIMENTATO

D31 – F31) Deve essere indicato il codice del rapporto movimentato dal cliente. F31 riporta, se conosciuto, il numero di conto presso l'intermediario della controparte.

D32) Valorizzare con "0" = monointestato persona fisica, con "1" = pluriintestato e con "2" = monointestato persona giuridica. Deve essere identico all'attributo A42.

ESTREMI DEI DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE

Le quattro informazioni sul documento di identificazione debbono essere presenti o assenti contestualmente, in caso di persona fisica.

D41 – E41 – G41) Va indicato secondo quanto previsto dalla relativa tabella.

D42 – E42 – G42) Va indicato, allineato a sinistra, il numero contenuto nel documento.

D43 – E43 – G43) Va indicato nella forma AAAAMMGG.

D44 – E44 – G44) Va indicato in chiaro (es. PREFETTURA DI ROMA).

D45 – E45 – G45) Va indicato il sesso del soggetto persona fisica.



3.3) INFORMAZIONI RIFERITE AI RAPPORTI

Di seguito vengono specificati i valori da inserire in ciascun attributo in merito alle registrazioni riferite ai rapporti continuativi (es. accensioni e chiusure dei rapporti, attivazione e cessazione delle deleghe ad operare).

IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE

Tale gruppo di informazioni deve essere previsto obbligatoriamente solo per i dati caratteristici del rapporto; per quanto attiene agli altri due gruppi di informazioni, è solo un esempio di chiave di connessione di un archivio in linea strutturato su più file o tavole. Per quanto riguarda l'archiviazione OFF - LINE, invece, basata come precisato in seguito su un unico archivio a più tipi record, la struttura definita nel paragrafo 2.2 costituisce l'esatto tracciato dell'archivio fisico; pertanto tale gruppo di informazioni deve essere inserita sia nel record relativo ai dati caratteristici del rapporto (Tipo Informazione 1) sia nei record relativi ai soggetti coinvolti (Tipo Informazione 2 e 4).

A01) È un attributo composto che prevede nei primi 2 caratteri il codice «TIPO INTERMEDIARIO» e nei restanti 11 il codice dell'intermediario che esegue la registrazione; è richiesto obbligatoriamente negli archivi in linea solo nel caso di più intermediari che memorizzano le proprie registrazioni su un unico archivio FISICO (consorzi informatici).
Solo per le banche e per Poste Italiane S.p.A. il codice intermediario coincide con il codice ABI comprensivo del codice di controllo (6 cifre), mentre per tutti gli altri soggetti corrisponde al codice fiscale.

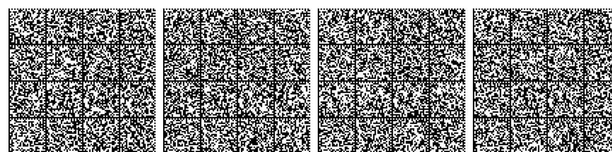
A02) Per il Tipo Informazione sono previsti i seguenti valori:
1 = dati caratteristici del rapporto;
2 = dati sull'intestatario;
4 = dati sul delegato a operare.

A03) Deve contenere il valore di identificazione della registrazione inserita nel registro (chiave primaria); può essere anche un attributo composto (data + progressivo).

INFORMAZIONI SULLA DIPENDENZA

A11) Deve contenere il codice della dipendenza che è competente del rapporto; può essere lasciato a spazi solo da quegli intermediari aventi un unico punto di rapporto con il pubblico.

A12) Si riferisce al comune in cui è dislocata la dipendenza; per gli intermediari aventi unico punto di rapporto con il pubblico deve essere indicato il comune di tale sede.
– A12.A) Codice CAB del comune.
– A12.B) Descrizione in chiaro del comune.
– A12.C) SIGLA AUTOMOBILISTICA della prov. di appartenenza del comune.



DATA DI RIFERIMENTO

A21) Deve contenere la data di decorrenza dell'aggiornamento secondo il valore dell'attributo A52 (es. data di apertura o di cessazione del rapporto, data di attivazione o di cessazione della delega ad operare).

DATI SUL RAPPORTO

A41) Deve essere indicato il codice del rapporto interessato; l'attributo è obbligatorio.

A42) Valorizzare con "0" = monointestato persona fisica, con "1" = pluriintestato e con "2"=monointestato persona giuridica.

DATI SULLA REGISTRAZIONE

A51) Deve essere indicata la data in cui è stato eseguito l'inserimento nel registro informatico.

A52) Deve essere indicato il tipo di registrazione secondo la specifica tabella.

A53) Va inserito un identico attributo di connessione per i rapporti che hanno dato luogo a più registrazioni. In particolare, va valorizzato nel caso di cambiamenti ai dati del rapporto per connettere le due distinte registrazioni, previste dal provvedimento normativo recante le disposizioni per la tenuta dell'archivio, contenenti rispettivamente le informazioni del rapporto prima e dopo la variazione (tipi registrazione 31 e 32).

A54.A) Gli specifici valori previsti per tale codice sono:

0 = registrazione in essere mai modificata;

1 = registrazione in essere sostitutiva di precedente registrazione;

2 = registrazione annullata (cancellata per rettifica);

3 = registrazione annullata (sostituita per rettifica);

4 = registrazione di storno di precedente registrazione.

A54.B) Solo per «STATO DELLA REGISTRAZIONE» diverso da *0* deve essere indicata la data di esecuzione della rettifica.

A54.C) Solo per «STATO DELLA REGISTRAZIONE» = *l* e *4* va indicato l'identificativo registrazione dell'operazione stornata o sostituita.

DATI SULLA DIVISA DEL RAPPORTO

B11) Deve essere indicato se il conto si riferisca a euro (codice 3) o a valuta non UEM (codice 4).

B12) Deve essere indicato, anche per l'euro, il codice della valuta del conto (cfr. tabella III dell'allegato n. 3).



DATI SUI SOGGETTI COINVOLTI

I gruppi di informazioni caratterizzati dai valori 2 e 4 dell'attributo Tipo Informazione contengono i dati anagrafici dei soggetti coinvolti nel rapporto. Tali dati possono essere anche inseriti a parte su apposite anagrafi; in questo caso dovranno comunque essere valorizzati gli attributi C11 e C21 di connessione.

Il Tipo Informazione 2 comprende gli attributi riferiti agli intestatari del rapporto.

Il Tipo Informazione 4 comprende gli attributi riferiti all'eventuale soggetto, diverso dall'intestatario, che ha la delega a operare sul rapporto.

Gli attributi C11 e C21 consentono l'identificazione univoca del soggetto e la connessione con l'eventuale archivio anagrafico contenente i dati dei clienti o degli operatori occasionali; in questo attributo dovrà essere indicato il codice cliente, o se ciò non è possibile, il codice fiscale.

COMPLETE GENERALITÀ

Gli attributi D11 ed E11 devono contenere la ragione sociale e il cognome e nome del soggetto. Per quanto attiene alle regole da rispettare, vale quanto detto al paragrafo precedente.

Negli attributi D13 e E13 va indicato il codice dell'eventuale paese estero del soggetto; l'attributo deve essere obbligatoriamente presente; per i soggetti residenti va indicato il codice ITALIA (086).

Negli attributi D14 ed E14 va indicato il comune di residenza del soggetto; tali attributi sono obbligatori in presenza di soggetti «residenti».

– D/E14.A) Codice CAB del comune.
– D/E14.B) Descrizione in chiaro del comune.
– D/E14.C) SIGLA AUTOMOBILISTICA della provincia di appartenenza del comune.

Gli attributi D15 ed E15 vanno valorizzati con l'indirizzo di residenza del soggetto; tali attributi sono obbligatori in presenza di soggetti «residenti».

Negli attributi D16 ed E16 va indicato il C.A.P. di residenza del detentore del soggetto.

Negli attributi D17 ed E17 va indicato il codice fiscale secondo quanto previsto dalla normativa.

Gli attributi D18 ed E18 devono essere valorizzati nella forma AAAAMMGG. In caso di persona fisica la valorizzazione dell'attributo D18 è obbligatoria. L'attributo E18 deve essere valorizzato nei casi in cui è presente un delegato ad operare.

Negli attributi D19 ed E19 va indicata la descrizione in chiaro; in ogni caso per quanto riguarda D19 (SE PERSONA FISICA), obbligatoriamente se presente un soggetto delegato ad operare, per quanto riguarda E19.

CLASSIFICAZIONE SOGGETTO

D21) Va indicato il sottogruppo di attività economica, di cui alla circolare n. 140 emanata dalla Banca d'Italia, del cliente del destinatario che esegue la registrazione; l'attributo deve essere sempre valorizzato.



D22) Va indicato il RAMO/GRUPPO di attività, di cui alla circolare n. 140 emanata dalla Banca d'Italia, del cliente del destinatario che esegue la registrazione. Per quanto riguarda la presenza o l'assenza occorre fare riferimento alla tabella relativa alla settorizzazione sintetica di cui al provvedimento UIF.

D23) Settorizzazione sintetica, determinabile automaticamente dal valore dei due attributi precedenti, secondo la tabella di cui al provvedimento UIF; l'attributo deve essere sempre valorizzato.

DATI SUL RAPPORTO INTERESSATO

D31) Deve essere indicato il codice del rapporto interessato; per questo tipo di registrazione l'attributo è obbligatorio.

D32) Valorizzare con "0" = monointestato persona fisica, con "1" = pluriintestato e con "2" = monointestato persona giuridica. L'attributo è obbligatorio e deve essere identico all'attributo A42.

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE

D41 – E41) Vanno valorizzati secondo i valori della relativa tabella.

D42 – E42) Va indicato in ogni caso per quanto riguarda D42 (se persona fisica).

D43 – E43) Va indicato nella forma AAAAMMGG, in ogni caso per quanto riguarda D43 (se persona fisica).

D44 – E44) Va indicato in chiaro (es. PREFETTURA DI ROMA) in ogni caso per quanto riguarda D44 (se persona fisica).

D45 – E45) Va indicato il sesso del soggetto persona fisica.



3.4) INFORMAZIONI RIFERITE AI LEGAMI TRA SOGGETTI

IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE

Tale gruppo di informazioni deve essere previsto obbligatoriamente solo per i dati caratteristici del legame; per quanto attiene agli altri due gruppi di informazioni, è solo un esempio di chiave di connessione di un archivio in linea strutturato su più file o tavole. Per quanto riguarda l'archiviazione OFF - LINE, invece, basata come precisato in seguito su un unico archivio a più tipi record, la struttura definita nel paragrafo 2.3 costituisce l'esatto tracciato dell'archivio fisico; pertanto tale gruppo di informazioni deve essere inserito sia nel record relativo ai «dati caratteristici del legame» sia nei record relativi ai soggetti coinvolti.

A01) È un attributo composto che prevede nei primi 2 caratteri il codice «TIPO INTERMEDIARIO» e nei restanti 11 il codice dell'intermediario che esegue la registrazione; è richiesto obbligatoriamente negli archivi in linea solo nel caso di più intermediari che memorizzano le proprie registrazioni su un unico archivio FISICO (consorzi informatici).
Solo per le banche e per Poste Italiane S.p.A. il codice intermediario coincide con il codice ABI comprensivo del codice di controllo (6 cifre), mentre per tutti gli altri soggetti corrisponde al codice fiscale.

A02) Per il Tipo Informazione sono previsti i seguenti valori:
1 = dati caratteristici del legame;
2 = dati sul soggetto primario;
6 = dati sul soggetto secondario.

A03) Deve contenere il valore di identificazione della registrazione inserita nel registro (chiave primaria); può essere anche un attributo composto (data + progressivo).

INFORMAZIONI SULLA DIPENDENZA

A11) Deve contenere il codice della dipendenza che per prima ha rilevato il legame; può essere lasciato a spazi solo da quegli intermediari aventi un unico punto di rapporto con il pubblico.

A12) Si riferisce al comune in cui è dislocata la dipendenza; per gli intermediari aventi un unico punto di rapporto con il pubblico deve essere indicato il comune di tale sede.
– A12.A) Codice CAB del comune.
– A12.B) Descrizione in chiaro del comune.
– A12.C) SIGLA AUTOMOBILISTICA della prov. di appartenenza del comune.

DATI SUL LEGAME

A21) Deve contenere la data in cui l'intermediario è venuto a conoscenza dell'esistenza o della cessazione di un legame di interesse.

A41) Deve essere indicato il numero rapporto utilizzato da una società fiduciaria per eseguire operazioni per conto di un solo fiduciante.



A43) Riporta la tipologia del legame. Sono attualmente previsti i seguenti valori:
5 = titolare effettivo
6 = fiduciante

DATI SULLA REGISTRAZIONE

A51) Deve essere indicata la data in cui è stato eseguito l'inserimento nel registro informatico.

A52) Deve essere indicato il tipo di registrazione secondo la specifica tabella.

A53) Va inserito un identico attributo di connessione per i legami che hanno dato luogo a più registrazioni. In particolare, va valorizzato nel caso di cambiamenti ai dati del legame per connettere le due distinte registrazioni, previste dal provvedimento normativo recante le disposizioni per la tenuta dell'archivio, contenenti rispettivamente le informazioni del legame prima e dopo la variazione (tipi registrazione 52 e 53).

A54.A) Gli specifici valori previsti per tale codice sono:

0 = registrazione in essere mai modificata;

1 = registrazione in essere sostitutiva di precedente registrazione;

2 = registrazione annullata (cancellata per rettifica);

3 = registrazione annullata (sostituita per rettifica);

4 = registrazione di storno di precedente registrazione.

A54.B) Solo per «STATO DELLA REGISTRAZIONE» diverso da *0* deve essere indicata la data di esecuzione della rettifica.

A54.C) Solo per «STATO DELLA REGISTRAZIONE» = *l* e *4* va indicato l'identificativo registrazione dell'operazione stornata o sostituita.

DATI SUI SOGGETTI COINVOLTI

I gruppi di informazioni caratterizzati dai valori 2 e 6 dell'attributo Tipo Informazione contengono i dati anagrafici dei soggetti coinvolti nel legame. Tali dati possono essere anche inseriti a parte su apposite anagrafi; in questo caso dovranno comunque essere valorizzati gli attributi C11 e C41 di connessione.

Il Tipo Informazione 2 comprende gli attributi riferiti al soggetto primario del legame

Il Tipo Informazione 6 comprende gli attributi riferiti al soggetto secondario del legame.

Gli attributi C11 e C41 consentono l'identificazione univoca del soggetto e la connessione con l'eventuale archivio anagrafico contenente i dati dei clienti o degli operatori occasionali; in questo attributo dovrà essere indicato il codice cliente, o se ciò non è possibile, il codice fiscale.



COMPLETE GENERALITÀ

Gli attributi D11 e G11 devono contenere la ragione sociale ed il cognome e nome del soggetto. Per quanto attiene alle regole da rispettare, vale quanto detto ai paragrafi precedenti.

Negli attributi D13 e G13 va indicato il codice del paese di residenza del soggetto; l'attributo deve essere obbligatoriamente presente; per i soggetti residenti va indicato il codice ITALIA (086).

Negli attributi D14 e G14 va indicato il comune di residenza del soggetto; tali attributi sono obbligatori in presenza di soggetti «residenti».

– D/G14.A) Codice CAB del comune.
– D/G14.B) Descrizione in chiaro del comune.
– D/G14.C) SIGLA AUTOMOBILISTICA della prov. di appartenenza del comune.

D15 – G15) Va indicato l'indirizzo dei soggetti; D15 e G15 sono obbligatori in presenza di soggetti residenti.

D16 – G16) Riportano il Codice di Avviamento Postale di residenza dei soggetti.

D17 – G17) Il codice fiscale va indicato secondo quanto previsto dalla normativa.

D18 – G18) Indicano la data di nascita nella forma AAAAMMGG.

D19 – G19) Vanno valorizzati in chiaro.

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE

D41 - G41) Vanno valorizzati secondo i valori della relativa tabella.

D42 – G42) Va indicato, allineato a sinistra, il numero contenuto nel documento.

D43 – G43) Va indicato nella forma AAAAMMGG.

D44 – G44) Va indicato in chiaro (es. PREFETTURA DI ROMA).

D45 – G45) Va indicato il sesso del soggetto persona fisica.



4) CORREZIONE DELLE INFORMAZIONI

Non è consentito rettificare il contenuto delle registrazioni già inserite nell'archivio; qualora si manifesti la necessità di annullarle o modificarle, bisognerà agire come di seguito descritto.

ANNULLAMENTI

Variazioni da apportare sulla vecchia registrazione:

- trasformazione (da *0* a *2*) del valore dell'attributo indicativo dello stato dell'operazione (A54.A);
- inserimento della data di esecuzione dell'annullamento nell'attributo A54.B.

MODIFICHE

1) variazioni da apportare sulla vecchia registrazione:
   - trasformazione (da *0* a *3*) del valore dell'attributo indicativo dello stato dell'operazione (A54.A);
   - inserimento della data di esecuzione della variazione nell'attributo A54.B;

2) nuova registrazione da inserire in successione fisica alla precedente:
   - valorizzazione degli attributi sulla base dei precedenti (compreso l'identificativo operazione) e delle modifiche da apportare;
   - valorizzazione a *1* dell'attributo A54.A;
   - inserimento della stessa data di esecuzione della variazione nell'attributo A54.B;
   - identificativo dell'operazione rettificata all'attributo A54.C.

L'attributo A54.A, indicativo dello stato dell'operazione, per tutte le registrazioni non annullate o non sostituite deve essere valorizzato a *0*.

L'attributo A54.B, indicante la data di modifica o annullamento, per tutte le registrazioni non annullate, non sostituite, non sostitutive, deve essere valorizzato a spazi.

L'attributo A54.C, indicante l'identificativo della registrazione, per tutte le registrazioni non sostitutive deve essere valorizzato a spazi.

Qualora dovesse risultare eccessivamente oneroso aggiornare la precedente registrazione e inserire la registrazione sostitutiva in successione fisica alla registrazione sostituita, può essere adottata la tecnica dello storno contabile di seguito descritta.

1) produzione di una registrazione di «STORNO», identica a quella da stornare, e con i tre attributi valorizzati rispettivamente:
   - Stato dell'operazione (attributo A54.A) = *4*;
   - Data di esecuzione dello storno all'attributo A54.B;
   - Identificativo dell'operazione stornata all'attributo A54.C.



2) produzione, solo per le modifiche, di una registrazione sostitutiva con le seguenti modalità:
   – valorizzazione degli attributi sulla base dei precedenti e delle modifiche da apportare;
   – valorizzazione a *1* dell'attributo A54.A;
   – inserimento della stessa data di esecuzione della variazione nell'attributo A54.B;
   – identificativo dell'operazione rettificata all'attributo A54.C.

In questa ipotesi le registrazioni di «STORNO» e le registrazioni «SOSTITUTIVE» debbono essere inserite in un archivio dedicato; tale archivio deve essere utilizzato, al momento di eventuali ricerche sul registro, per controllare se le registrazioni evidenziate risultino stornate o rettificate.

Le registrazioni suddette possono essere cancellate dallo specifico archivio dedicato alle rettifiche («svuotamento» archivio) solo riportandole alla modalità di rettifica standard («aggiornamento» della vecchia registrazione e inserimento a seguire dalla sostitutiva).

Ogni intermediario, per l'esecuzione delle rettifiche, può adottare solo una delle due modalità descritte.



5) STRUTTURA FISICA DEGLI ARCHIVI

La struttura fisica dell'archivio in linea, nel rispetto delle standardizzazioni definite, è lasciata alla decisione dei singoli intermediari interessati; vanno comunque osservate le seguenti prescrizioni:

1) l'archivio unico informatico deve essere costituito da un'unica base dati aziendale accentrata; sono comunque previsti specifici attributi di identificazione della dipendenza che ha posto in essere l'operazione, che è competente di un rapporto o della rilevazione di un legame tra soggetti. Le registrazioni relative alle operazioni, ai rapporti continuativi e ai legami tra soggetti possono essere inserite su archivi logici e fisici distinti.
   Qualora tra più intermediari siano in essere, per la risoluzione delle esigenze di automazione, specifici accordi o convenzioni o forme consortili, può essere prevista la predisposizione di un'unica base dati, purché siano logicamente distinte e separabili le registrazioni relative a ciascun intermediario; tale tipo di soluzione, peraltro, deve farsi carico di adeguati criteri di riservatezza e sicurezza;

2) nell'ambito delle operazioni, dei rapporti e dei legami tra soggetti gli attributi identificati dalle lettere iniziali A e B debbono essere contenuti fisicamente nello stesso archivio (stesso file, stessa tabella);

3) i dati sui soggetti (identificati dalle lettere D, E, F, e G) possono essere inseriti in archivi anagrafici distinti anche preesistenti; qualora si utilizzi tale opportunità, dovranno obbligatoriamente essere valorizzati i relativi attributi di connessione (identificati dalla lettera C) e tutte le funzioni richieste (visualizzazioni, ricerche interattive e batch, aggregazioni) dovranno riprodurre le funzionalità consentite dalla struttura completa descritta nei paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3; in tale ipotesi l'integrabilità dei dati caratteristici delle operazioni, dei rapporti e dei legami con i dati anagrafici deve essere prevista per tutti i 10 anni di durata delle registrazioni;

4) le operazioni riferite almeno agli ultimi 3 mesi (data registrazione) debbono essere registrate in una base dati IN LINEA; per tale base dati particolari categorie di destinatari debbono approntare funzioni di visualizzazione interattiva;

5) è consentito lo scarico FUORI LINEA dei dati registrati da oltre tre mesi; ciò peraltro non deve comportare un eccessivo aumento dei tempi di risposta delle funzioni di ricerca e aggregazione su tali dati;

6) lo scarico FUORI LINEA deve avvenire per data di registrazione; per ogni scarico eseguito l'intermediario deve compilare un apposito registro indicante il contenuto di ogni singolo supporto (periodo compreso e numero delle registrazioni);

7) per la struttura fisica dell'archivio FUORI-LINEA si richiede l'adozione del seguente standard:

- LUNGHEZZA RECORD: 380;
- LUNGHEZZA BLOCCO: 380 ===>7220;
- STRUTTURA DEI RECORD: ogni tipo record deve rispecchiare esattamente la struttura prevista per i diversi gruppi di informazioni descritti nei paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3;



-CONTENUTO DELLE REGISTRAZIONI:

- REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI. Ogni registrazione deve comporsi di:
  - un record relativo ai dati caratteristici dell'OPERAZIONE (TIPO INFORMAZIONE = *1*);
  - uno o più record SUL SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'OPERAZIONE IN PROPRIO (TIPO INFORMAZIONE = *2*), o, in alternativa, uno o più record SUL SOGGETTO PER CONTO DEL QUALE L'OPERAZIONE È STATA ESEGUITA (TIPO INFORMAZIONE *3*);
  - nessuno, uno o più record SUL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO L'OPERAZIONE PER CONTO TERZI (TIPO INFORMAZIONE *4*); tale record deve essere presente o mancare a seconda che siano presenti o meno record con Tipo Informazione *3*;
  - nessuno, uno o più record SUL SOGGETTO CONTROPARTE (TIPO INFORMAZIONE *5*);
  - nessuno, uno o più record SUL SOGGETTO TITOLARE DI UN'OPERAZIONE ESEGUITA SU RAPPORTO INTESTATO A SOGGETTO DIVERSO (TIPO INFORMAZIONE *6*).

- REGISTRAZIONE DEI RAPPORTI. Ogni registrazione deve comporsi di:
  - un record relativo ai dati caratteristici del RAPPORTO (TIPO INFORMAZIONE = *1*);
  - uno o più record sull'INTESTATARIO DEL RAPPORTO (TIPO INFORMAZIONE = *2*);
  - nessuno, uno o più record SUL SOGGETTO DELEGATO AD OPERARE (TIPO INFORMAZIONE = *4*);

- REGISTRAZIONE DEI LEGAMI TRA SOGGETTI. Ogni registrazione deve comporsi di:
  - un record relativo ai dati caratteristici del LEGAME (TIPO INFORMAZIONE = *1*);
  - un record relativo al SOGGETTO PRIMARIO DEL LEGAME (TIPO INFORMAZIONE = *2*);
  - un record sul SOGGETTO SECONDARIO DEL LEGAME (TIPO INFORMAZIONE = *6*);

N.B. La necessità di trascinare o meno, nell'archivio fuori linea, i dati anagrafici archiviati a parte è strettamente correlata alla soluzione che si intende adottare per le funzioni di utilizzo richieste.

8) è fatto carico all'intermediario di adottare i giusti criteri di sicurezza in materia di integrità logica e fisica dei dati, sia in linea che fuori linea, (copie cautelative, attività di refreshing, sistemi di ricostruzione, ecc.) – la disponibilità dei dati va accertata in maniera periodica e non al momento della richiesta da parte delle autorità abilitate;



9) è fatto carico all'intermediario di adottare i giusti criteri di sicurezza idonei al rispetto della riservatezza delle informazioni nominative, anche quelle riferite a soggetti diversi dalla clientela;

10) gli intermediari incorporanti o risultanti dalla fusione inoltre garantiranno la conservazione e la leggibilità dei dati contenuti negli archivi unici dei soggetti risultanti dalle vicende societarie secondo una delle tre seguenti modalità:

I) gestione dei vecchi archivi unici mediante la conservazione di hardware e software esistenti;
II) gestione dei vecchi archivi unici mediante i soli software di ricerca ed aggregazione batch, da eseguire sui supporti prodotti secondo quanto precedentemente descritto. Per tale soluzione sarà eliminato il vecchio archivio delle correzioni riconducendo le stesse alle modalità standard;
III) inserimento delle vecchie registrazioni nel proprio archivio unico trasformando lo stesso in un archivio multi-intermediario attraverso la gestione differenziata dell'attributo riguardante il codice intermediario. L'inserimento potrà avvenire secondo modalità scelte dall'intermediario che comunque consentano un corretto funzionamento delle fasi di gestione ed utilizzo dei dati pregressi.

Una delle tre soluzioni sopra indicate deve essere attuata contestualmente alla data di esecutività della fusione/incorporazione. La migrazione verso le soluzioni II o III potrà essere attuata senza limitazioni temporali.



6) CODIFICHE DEGLI ATTRIBUTI

Alcuni degli attributi richiesti vanno valorizzati secondo quanto previsto da specifiche tabelle; di seguito vengono richiamati gli attributi interessati e vengono descritte le tabelle di minore dimensione.

Codice Intermediario (Attributi A01 e A31):

È un attributo composto; i primi due caratteri indicano il tipo di intermediario, e implicitamente l'ente che ha assegnato il codice; i rimanenti 11 caratteri debbono contenere il codice assegnato dall'ente codificatore, comprensivo dell'eventuale codice di controllo, completato a destra da spazi. Attualmente in allegato 3

Per quanto riguarda più precisamente il codice (attributi A01.B e A31.B), fatto salvo quanto detto per le banche e per Poste Italiane S.p.A., deve essere utilizzato il codice fiscale.

CAB Comune (Attributi A12.A. A33.A. D14.A. E14.A, F14.A, G14A):
Codice di avviamento bancario del comune, comprensivo del codice di controllo, come da tabella.

Codice Causale Analitica (attributo A24):
Il codice previsto secondo l'allegato n.1 – Causali Analitiche

Codice Voce (A25):
È una informazione più aggregata, ricavabile direttamente dall'attributo precedente; i valori previsti sono desumibili dal provvedimento UIF.

Tipo di Registrazione (Attributo A52):

È un attributo composto da due sottoattributi; il primo carattere indica se la registrazione si riferisce a un'operazione di movimentazione di mezzi di pagamento (valore «1»), a rapporti continuativi (valore «2», «3» o «4») oppure a legami tra soggetti (valore «5»); il secondo carattere specifica più in dettaglio il tipo di registrazione. I valori previsti sono i seguenti:
10 = registrazione operazione;
11 = registrazione bonifico in partenza;
12 = registrazione bonifico in arrivo;
13 = registrazione operazione senza identificazione del soggetto operante;
21 = apertura conto deposito a risparmio;
22 = apertura conto corrente;
23 = apertura altro rapporto continuativo;
25 = rapporto di delega ad operare su rapporto;
26 = cessazione rapporto;
28 = cessazione delega;
31 = dati prima della variazione;
32 = dati dopo la variazione;
33 = apertura di deposito a risparmio per migrazione da;
34 = apertura di conto corrente per migrazione da;
35 = apertura altro rapporto per migrazione da;
36 = chiusura rapporto per migrazione da;
37 = apertura rapporto per applicazione adeguata verifica;
38 = chiusura rapporto per applicazione adeguata verifica in forma semplificata;
43 = apertura di deposito a risparmio per variazione coordinate;



44 = apertura di conto corrente per variazione coordinate;
45 = apertura altro rapporto per variazione coordinate;
46 = chiusura rapporto per variazione coordinate;
50 = apertura del legame di titolare effettivo;
51 = chiusura del legame di titolare effettivo;
52 = apertura di un legame con un fiduciante (esclusivamente per i destinatari diversi dalle fiduciarie);
53 = chiusura di un legame con un fiduciante (esclusivamente per i destinatari diversi dalle fiduciarie);
54 = dati del legame prima della variazione;
55 = dati del legame dopo la variazione.

Codice Paese (Attributo A32. D13. E13. F13, G13):
Per tali attributi va utilizzata la codifica numerica prevista nella tabella II di cui all'allegato n. 3; si ricorda che è richiesta la valorizzazione dell'attributo anche per i soggetti residenti.

Tipo legame (Attributo A43):
I valori previsti sono:
0 = inesistenza soggetto diverso dall'operante;
Per la registrazione di operazioni in cui è intervenuto un soggetto che opera per conto del titolare del rapporto:
2 = cointestatario;
3 = delegato;
4 = incaricato
Per la registrazione di operazioni disposte da società fiduciarie per conto di un fiduciante a valere su un conto "omnibus" presso uno dei destinatari:
6 = fiduciante.
Nell'ambito dei legami tra soggetti esprime il tipo di legame esistente tra il soggetto primario e il soggetto secondario e può assumere il valore:
5 = titolare effettivo;
6 = fiduciante.

Codice Divisa (Attributo B12):
Per tale attributo va utilizzata la codifica numerica prevista dalla tabella nell'allegato n. 3

Rami/Gruppi di attività economica (Attributo D22):
Per tale attributo va utilizzata la tabella dei RAMI/GRUPPI di attività economica di cui alla circolare n. 140 emanata dalla Banca d'Italia. Per quanto riguarda la presenza o l'assenza occorre fare riferimento alla tabella relativa alla settorizzazione sintetica contenuta nell'allegato 3.

Settorizzazione sintetica economica (Attributo D23):
Il valore è determinabile automaticamente dal valore dei due attributi precedenti, secondo la tabella di cui al provvedimento UIF.

Natura Conto (Attributi A42 E D32):
Determina il tipo del conto sotto la seguente accezione:
0 = Conto monointestato a persona fisica;
1 = Conto pluriintestato;
2 = Conto monointestato a soggetto diverso da persona fisica.



Tipo del documento presentato (Attributi D41, E41 e G41):
01 = Carta di identità;
02 = Patente di guida;
03 = Passaporto;
04 = Porto d'armi;
05 = Tessera postale;
06 = Altro.

Sesso (Attributi D45, E45, F45, G45): assume i valori 1=Maschile o 2=Femminile.



7) CHIAVE DI IDENTIFICAZIONE E QUALIFICATORI

Chiave di identificazione

Per chiave di identificazione si intende l'attributo, contenuto nel registro, che consente l'identificazione UNIVOCA di ogni registrazione; tale funzione viene svolta dall'attributo *A03* descritto nel tracciato, eventualmente in congiunzione con il codice intermediario (*A01*) e con l'attributo A54.A/B (codice stato della registrazione e data di rettifica). In merito al contenuto dell'attributo A03, ogni intermediario è lasciato libero di decidere secondo le proprie esigenze; al suo interno va in ogni caso previsto un progressivo crescente. Visto quanto richiesto per gli scarichi fuori linea, si consiglia la predisposizione di una chiave composta (DATA DI REGISTRAZIONE + PROGRESSIVO).

Qualificatori

Nella struttura del registro sono stati previsti una serie di attributi di qualificazione di particolari caratteristiche dell'operazione, del rapporto, del legame o dei soggetti coinvolti; in particolare essi specificano:

- se l'operazione sia stata inserita nel registro come operazione componente un frazionamento;
- se l'operazione comprenda movimento di contanti;
- il tipo di registrazione (operazione, rapporto continuativo, legame);
- se il cliente abbia utilizzato un conto monointestato a una persona fisica, monointestato a un soggetto diverso da una persona fisica o pluriintestato;
- il tipo di relazione tra il soggetto che ha agito «per conto» ed il soggetto per conto del quale si è agito;
- se l'operazione riguardi EURO o ALTRA DIVISA;
- la tipologia del legame tra soggetti.



8) ORDINAMENTO

Ordinamento delle informazioni dell'archivio in linea

Qualora l'intermediario faccia uso di DBMS che consentono l'accesso alle informazioni per diverse chiavi di ricerca, non è richiesto nessun preciso ordinamento fisico delle informazioni; peraltro tale modalità, limitatamente alle registrazioni degli ultimi 3 mesi, è resa obbligatoria per particolari categorie di destinatari.

Gli intermediari che registrano le operazioni su un archivio sequenziale debbono predisporre una fase elaborativa che, per la semplice visualizzazione, ne realizzi una versione ordinata per data di registrazione.

Ordinamento delle informazioni dell'archivio fuori linea

La messa fuori linea delle registrazioni in essere sull'archivio in linea da più di tre mesi deve avvenire secondo le seguenti modalità:

- i criteri di stralcio debbono basarsi sulla DATA DI REGISTRAZIONE;
- i supporti magnetici prodotti debbono contenere le registrazioni effettuate in un preciso intervallo temporale;
- il riferimento agli intervalli temporali contenuti in ciascun archivio FUORI LINEA, unitamente all'indicazione della quantità di registrazioni scaricate, deve essere contenuto in un apposito registro, cartaceo o informatico, da tenersi a cura dell'intermediario;
- all'interno di ogni archivio le registrazioni debbono essere ordinate per data di registrazione.



9) CHIAVI E FUNZIONI DI RICERCA

Per chiavi di ricerca si intendono i singoli attributi o la combinazione di attributi, mediante i quali le funzioni di «ricerca» riescono ad evidenziare il voluto sottoinsieme delle registrazioni presenti nell'archivio (sia interattivamente che con elaborazioni di massa).

Per quanto riguarda le funzioni di ricerca va precisato quanto segue:

– le ricerche debbono poter essere eseguite per tutti gli attributi previsti negli standard; tra questi attributi sono previsti quelli riguardanti le diverse tipologie di informazioni sui soggetti coinvolti a vario titolo nelle operazioni, nei rapporti e nei legami;
– potranno essere richieste informazioni su un soggetto, indipendentemente dal ruolo da questi esercitato nelle diverse operazioni o nell'ambito dei rapporti e dei legami.

Le funzioni di ricerca di massa, sia sui dati fuori linea che su quelli in linea, debbono agire su tutti gli attributi previsti nella struttura logica; deve essere resa possibile, ad esempio, l'evidenziazione di tutte le operazioni che abbiano particolari valori su determinati attributi. Per ogni singola ricerca, debbono poter essere definiti i valori di comparazione di un massimo di 15 attributi, riguardanti i dati caratteristici dell'operazione, del legame o del rapporto e dei relativi soggetti.

Si deve inoltre ipotizzare che potranno essere richieste ricerche su elevatissime quantità di registrazioni, riferite a diversi anni di competenza; in tali occasioni, per specifiche necessità o per indeterminatezza delle esigenze, potrebbero doversi ricercare informazioni riferite a più soggetti o a più tipi di registrazione.

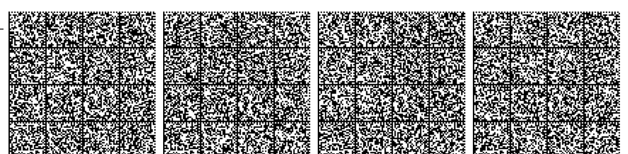
Per queste eventualità, al fine di diminuire i costi ed i tempi di risposta, si richiede che le funzioni di ricerca di massa possano gestire, in un unico scorrimento degli archivi, almeno 10 simultanee richieste, ognuna basata su un diverso insieme di valori riferiti a più attributi (max 15).

Le funzioni di ricerca di massa, sia nel produrre le evidenze cartacee richieste, sia nel generare archivi idonei alle successive funzioni di aggregazione, debbono evidenziare le informazioni nella forma definita nella struttura logica; vanno cioè prodotti sia i dati caratteristici delle operazioni, dei legami o dei rapporti che tutti quelli richiesti per i diversi soggetti coinvolti.

Tenuto conto che le ricerche di massa debbono interessare sia i dati in linea che fuori linea, considerando che la struttura «standardizzata» degli archivi fuori linea si può agevolmente prestare ad uno sviluppo accentrato delle relative funzioni di utilizzo, è consentito l'approntamento di una funzione propedeutica a quella di ricerca di massa, consistente nella produzione temporanea di un archivio di struttura identica a quello previsto per i dati fuori linea, contenente le registrazioni in essere sull'archivio in linea.

Per quanto attiene alle funzioni di ricerca «interattiva», l'approntamento di tali funzioni è richiesto obbligatoriamente per tutti i destinatari che eseguano più di 10.000 registrazioni al mese (data di registrazione); più in particolare tali funzioni debbono essere rese operanti subito dopo che per la terza volta si sono superate le 10.000 registrazioni mensili.
Al riguardo, vanno in particolare predisposte delle funzioni che consentano di evidenziare:

- i soggetti a vario titolo coinvolti in una determinata operazione;
- le operazioni riferibili a uno specifico soggetto;
- le operazioni che hanno movimentato un determinato rapporto;
- i soggetti connessi con un determinato rapporto;



- i rapporti in cui uno specifico soggetto assume un ruolo (intestatario o delegato a operare);
- i titolari effettivi di una determinata società cliente;
- le società clienti di cui uno specifico soggetto risulta titolare effettivo.

In merito a queste funzioni, le chiavi di ricerca da attivare obbligatoriamente sono:

- Identificativo dell'operazione (Identificativo Registrazione);
- Data dell'operazione (intervallo da-a);
- Paese estero dell'intermediario controparte;
- Numero del rapporto;
- Dati identificativi dei soggetti (coinvolti nelle operazioni, nei rapporti e nei legami)
    - NDG/Connessione con l'anagrafe;
    - Cognome e Nome/Ragione Sociale
    - Codice Fiscale.

Tali funzioni di utilizzo dell'archivio possono essere basate, a scelta dell'intermediario, sia sui dati delle registrazioni che sugli archivi di specifiche procedure informatiche interne (es. di gestione dei rapporti).

Informazioni come quelle richieste, peraltro, debbono poter essere prodotte anche dalle funzioni di ricerca di massa precedentemente citate. La richiesta aggiuntiva riguarda i rapporti ancora «in essere»; per questi ultimi i tempi di risposta, sia ricercando i soggetti relativi ad un rapporto che i rapporti riferibili ad un soggetto, non debbono superare la giornata. E' preferibile che tali ricerche possano espletarsi con modalità interattiva.

È consentito che i destinatari basino le ricerche interattive su più di una transazione per ottenere una risposta completa.



10) MODALITÀ DI ACQUISIZIONE E DURATA DELLE REGISTRAZIONI

La procedura di registrazione può essere alimentata:

- con transazioni interattive di inserimento;
- mediante elaborazioni periodiche, dai dati di archivi di «evidenza» o provvisori;
- mediante elaborazioni periodiche, dai dati acquisiti tramite preesistenti procedure.

Relativamente alle registrazioni di operazioni frazionate si ricorda che non va eseguita una aggregazione delle operazioni componenti il frazionamento ma vanno inserite nell'archivio le singole registrazioni, connesse «logicamente» dall'apposito attributo.

Non è consentito l'inserimento di operazioni incomplete, o per le quali non è stata ancora decisa la registrazione. Per tali necessità possono essere utilizzati archivi identici a quello del registro, anche connessi «logicamente», ma fisicamente distinti.

Le informazioni debbono essere inserite nel registro informatico entro 30 giorni dalla data dell'operazione. Per i destinatari che si avvalgono di uno dei soggetti indicati all'art. 11, comma 3, del decreto, ovvero di soggetti terzi, a loro volta destinatari, il termine di trenta giorni decorre dal giorno in cui ricevono i dati. Tali soggetti, a loro volta, devono inoltrare i dati entro trenta giorni dal compimento dell'operazione ovvero dalla richiesta di apertura, variazione o chiusura del rapporto continuativo.

Per le registrazioni relative ai conti deposito ed agli altri rapporti continuativi i 30 giorni decorrono dalla data di attivazione del rapporto.

La registrazione può essere cancellata dal registro informatico (archivi in linea e fuori linea) al trascorrere di 10 anni dalla data di esecuzione; per le registrazioni relative ai conti deposito ed agli altri rapporti continuativi i 10 anni decorrono dalla data di chiusura del rapporto, ivi compreso i dati relativi ai legami dei titolari effettivi con le eventuali società intestatarie qualora queste non abbiano altri rapporti in essere.



11) GESTIONE DELLE OPERAZIONI FRAZIONATE

Non sono previsti specifici STANDARD INFORMATICI sugli archivi di controllo dei casi di frazionamento; le modalità di gestione di tali archivi sono totalmente demandate ai destinatari interessati.

Per esigenze connesse alle attività di indagine statistica previste dal decreto, la UIF ha necessità di conoscere, nella maniera più completa possibile, l'ammontare globale del contante movimentato.

In merito alla struttura dell'archivio di inoltro alla UIF, e agli eventuali attributi fissi da generare, si rimanda agli standard di cui al provvedimento UIF sui dati aggregati.



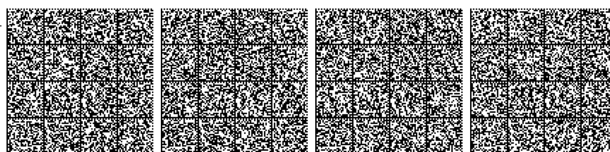
12) DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO

Ogni intermediario dovrà rendere disponibile, alle autorità competenti, una esauriente documentazione delle procedure informatiche utilizzate; questa dovrà riguardare in particolare:

- il sistema software di alimentazione, di scarico fuori linea e di cancellazione delle evidenze dal registro;
- le funzioni di ricerca ed aggregazione richieste;
- l'eventuale sistema informatico per il controllo dei casi di frazionamento.

Tale documentazione deve comprendere:
- il dizionario dati;
- lo schema concettuale;
- la descrizione della struttura logica e fisica dei dati;
- la descrizione dei processi;
- la descrizione della gestione della sicurezza logica e fisica.

Gli intermediari debbono inoltre attestare la rispondenza della documentazione alle procedure informatiche utilizzate. Qualora l'intermediario faccia uso di un pacchetto applicativo prodotto da altri enti, siano essi altri intermediari o case di software, l'obbligo di conservare la parte più analitica della suddetta documentazione ricade su questi ultimi; in questo caso l'intermediario dovrà detenere una dichiarazione rilasciata da chi ha prodotto il software ed attestante:
- la rispondenza del sistema alle norme ed agli «STANDARD INFORMATICI»;
- la sede presso la quale tale documentazione analitica è resa disponibile per eventuali controlli da parte delle autorità competenti.



13) MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DELL'ARCHIVIO UNICO INFORMATICO ALLA UIF IN CASO DI CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

Nei casi previsti all'art. 15, comma 6, del provvedimento gli intermediari dovranno completare le registrazioni relative alle operazioni non ancora riportate nell'archivio unico ed effettuare le registrazioni di chiusura di tutti i rapporti risultanti ancora in essere.

L'archivio unico dovrà essere inoltrato all'UIF, secondo le modalità più avanti descritte, entro sei mesi dalla data di chiusura della società. A tal fine, esso dovrà essere scaricato totalmente off-line, su un supporto di tipo Floppy Disk, CD-Rom o DVD. Nel caso di utilizzo di più supporti questi dovranno essere dello stesso tipo.

Il contenuto dell'archivio da inoltrare deve rispecchiare quanto descritto nel capitolo 2, con la valorizzazione di tutti gli attributi, anche di quelli per i quali si era previsto il puntamento ai dati anagrafici inseriti in altri archivi.

Qualora l'intermediario abbia adottato, per la gestione delle correzioni, il metodo alternativo dello "storno" anziché quello "standard", entrambi descritti nel capitolo 4, dovrà svuotare l'archivio delle correzioni riconducendo queste ultime al metodo standard, con le modalità seguenti:

1. modifica delle registrazioni originali (attributo A54.A, valore 2 per annullamento o 3 per variazione; attributo A54.B, data di esecuzione della variazione o dell'annullamento);

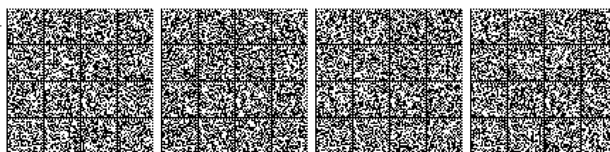
2. inserimento, in successione fisica alla registrazione originale, della registrazione "sostitutiva" presente nell'archivio delle correzioni.

Per quanto attiene la struttura fisica, si richiede l'adozione del seguente standard:

- FILE CON RECORD A LUNGHEZZA FISSA, con più record per ogni registrazione, ognuno con il tracciato identico a quanto descritto nel capitolo 2 per ogni gruppo di informazioni identificato dall'attributo A02- TIPO INFORMAZIONE;
- il supporto Floppy Disk/CD-Rom/DVD deve essere elaborabile da Personal Computer e l'archivio deve essere ad organizzazione sequenziale; i byte elencati nei tracciati record debbono essere seguiti dai caratteri corrispondenti ai CARRIAGE RETURN (CHR$(13)) e LINE-FEED (CHR$ (10));
- il nome del file dovrà essere "ARCHIVIO.AUI".
- non è consentito l'inoltro di file MULTIVOLUME. Qualora la dimensione del file ecceda quella consentita da uno specifico supporto, il file stesso dovrà essere distribuito su più supporti ciascuno con un unico file e sull'etichetta di detti supporti dovrà essere indicato il numero di sequenza nell'ambito dell'inoltro.

CONTENUTO DELLE REGISTRAZIONI

- REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI. Ogni registrazione deve comporsi di:
  - un record relativo ai dati caratteristici della OPERAZIONE (TIPO INFORMAZIONE = *1*);
  - uno o più record SUL SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'OPERAZIONE IN PROPRIO (TIPO INFORMAZIONE = *2*), o, in alternativa, uno o più record SUL SOGGETTO PER CONTO DEL QUALE L'OPERAZIONE È STATA ESEGUITA (TIPO INFORMAZIONE *3*);



- nessuno, uno o più record SUL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO L'OPERAZIONE PER CONTO TERZI (TIPO INFORMAZIONE *4*); tale record deve essere presente o mancare a seconda che siano presenti o meno record con Tipo Informazione *3*;
- nessuno, uno o più record SUL SOGGETTO CONTROPARTE (TIPO INFORMAZIONE *5*);
- nessuno, uno o più record SUL SOGGETTO TITOLARE DI UN'OPERAZIONE DI ESEGUITA SU RAPPORTO INTESTATO A SOGGETTO DIVERSO (TIPO INFORMAZIONE *6*).

- REGISTRAZIONE DEI RAPPORTI. Ogni registrazione deve comporsi di:
  - un record relativo ai dati caratteristici del RAPPORTO (TIPO INFORMAZIONE = *1*);
  - uno o più record sull'INTESTATARIO DEL RAPPORTO (TIPO INFORMAZIONE = *2*);
  - nessuno, uno o più record sul SOGGETTO DELEGATO AD OPERARE (TIPO INFORMAZIONE = *4*).

- REGISTRAZIONE DEI LEGAMI TRA SOGGETTI. Ogni registrazione deve comporsi di:
  - un record relativo ai dati caratteristici del LEGAME (TIPO INFORMAZIONE = *1*);
  - un record relativo al SOGGETTO PRIMARIO DEL LEGAME (TIPO INFORMAZIONE = *2*);
  - un record sul SOGGETTO SECONDARIO DEL LEGAME (TIPO INFORMAZIONE = *6*).

Il plico contenente il supporto dovrà essere indirizzato a:

UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA
LARGO BASTIA, 35
00181 ROMA

All'esterno del plico dovrà essere indicato:

ARCHIVIO UNICO INFORMATICO DI INTERMEDIARIO CESSATO

INTERMEDIARIO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

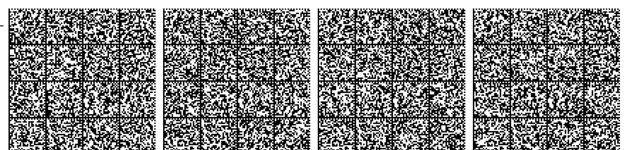
SUPPORTI CONTENUTI: n .... TIPO SUPPORTO (Floppy Disk/CD Rom/DVD).

All'interno del plico dovrà essere compilato un modulo secondo il seguente facsimile:

ARCHIVIO UNICO INFORMATICO DI INTERMEDIARIO CESSATO

Intermediario: .... Attributo A01 ....(Codice Intermediario secondo la codifica dell'attributo A01))

DATA della cessazione ../../.... Data invio ../../....



Informazioni utili in caso di necessità:

– Numero telefonico: ……………………….
– Indirizzo mail: …………………………….
– Indirizzo postale: …………………………

Tipologia supporto: FLOPPY DISK/ CD-ROM/DVD

Numero dei supporti: ....

Numero delle registrazioni inoltrate: .....

Numero dei record inoltrati: ....

Struttura della chiave primaria (campo A03)
....

DATA………….

FIRMA

……………………………

Ogni supporto contenuto nel plico dovrà possedere un'etichetta riportante le seguenti indicazioni:

A.U.I. di intermediario cessato

Interm.:…………………

Supporto n. ……… di …………..



ASSENZA DI REGISTRAZIONI IN AUI

Nei casi in cui nel corso della propria attività l'intermediario cessato non abbia svolto alcuna operatività soggetta a registrazione ai sensi dell'art.36 del d.lgs. 231/07 e, quindi, non abbia istituito l'Archivio Unico Informatico o, pur avendolo istituito, non abbia effettuato alcuna registrazione, dovrà essere spedita alla UIF una comunicazione secondo il fac-simile che si riporta di seguito:

FAC SIMILE DI LETTERA

Mittente:

Data………………………..

Unità di Informazione Finanziaria
Largo Bastia,35
00181 Roma

Oggetto: Comunicazione di cessazione di attività

Si comunica che la scrivente non invia un supporto contenente l'Archivio Unico Informatico off-line in quanto nel corso della propria attività non ha svolto alcuna operatività sottoposta a registrazione ai sensi dell'art. 36 del d. lgs. 231/07.

Si comunicano altresì le seguenti informazioni:

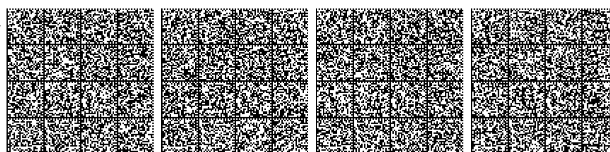
Nome Intermediario: ....
Codice Intermediario (secondo la codifica dell'attributo A01):……………………

DATA della chiusura dell'attività../../....

Informazioni utili in caso di necessità:

– Numero telefonico: ……………………….
– Indirizzo mail: …………………………….
– Indirizzo postale: …………………………

FIRMA
…………………….



ALLEGATO N. 3
TABELLE DEI CODICI

TABELLA I – Codifica degli intermediari segnalanti

Codice tipo intermediario	Tipo intermediario
01	Società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi
02	Banche e Poste Italiane S.p.A.
03	Società di Intermediazione Mobiliare (SIM)
04	Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
05	Agenti di Cambio
06	Società di Investimento a capitale variabile (SICAV)
07	Società di gestione del Risparmio (SGR)
08	Società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966
09	Imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all’articolo 2, comma 1, del d.lgs. 209/05
11	Intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del d.lgs. 385/93
12	Aziende di credito estere, limitatamente all’attributo A31
13	Intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale previsto dall’art. 106 del d.lgs. 385/93
14	Società di revisione iscritte nell’albo speciale previsto dall’art. 161 del d.lgs. n. 58/98
15	Operatori che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in presenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell’economia e della finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 535, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
16	Soggetti iscritti nella sezione dell’elenco generale previsto dall’articolo 155, comma 4, del d.lgs. n. 385/93
17	Soggetti iscritti nella sezione dell’elenco generale previsto dall’articolo 155, comma 5, del d.lgs. n. 385/93
18	Cassa Depositi e Prestiti

Le succursali italiane dei soggetti indicati nell’art. 3, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2005/60/CE utilizzano i codici relativi alla tipologia dell’intermediario di cui sono emanazione.



TABELLA II – Codifica dei paesi esteri

La codifica dei paesi esteri fa riferimento alla tabella in vigore al momento della pubblicazione del presente provvedimento; per successivi aggiornamenti, si fa rinvio alle tabelle di servizio pubblicate sul sito web della Banca d'Italia nella sezione "Anagrafe Titoli".

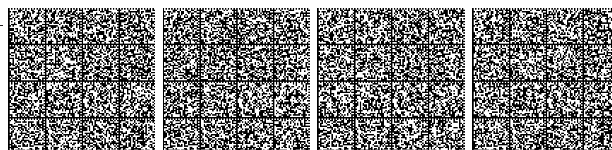
Descrizione paese	Codice paese
Abu Dhabi	238
Afghanistan	002
Ajman	239
Albania	087
Algeria	003
American Samoa	148
Andorra	004
Angola	133
Anguilla	209
Antartide	180
Antigua E Barbuda	197
Antille Olandesi	251
Arabia Saudita	005
Argentina	006
Armenia	266
Aruba	212
Ascension	227
Australia	007
Austria	008
Azerbaigian	268
Azzorre Isole	234
Bahamas	160
Bahrain	169
Bangladesh	130
Barbados	118
Belgio	009
Belize	198
Benin	158
Bermuda	207
Bhutan	097
Bielorussia	264
Bolivia	010
Bosnia E Erzegovina	274
Botswana	098
Bouvet Isola	280
Brasile	011
Brunei Darussalam	125
Bulgaria	012
Burkina Faso	142
Burundi	025
Cambogia	135



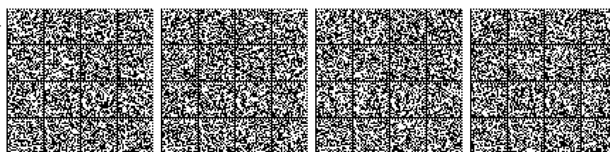
Cameroon	119
Campione D'Italia	139
Canada	013
Canarie Isole	100
Capo Verde	188
Caroline Isole	256
Cayman Isole	211
Ceca (Repubblica)	275
Centroafricana (Repubblica)	143
Ceuta	246
Chafarinas	230
Chagos Isole	255
Christmas Isola	282
Ciad	144
Cile	015
Cina	016
Cipro	101
Clipperton	223
Cocos Keeling Isola	281
Colombia	017
Comoros Isole	176
Congo	145
Congo R. Dem.	018
Cook Isole	237
Corea Del Nord(Repub Democr Popolare)	074
Corea Del Sud (Repubblica Di)	084
Costa D'Avorio	146
Costa Rica	019
Croazia	261
Cuba	020
Danimarca	021
Dominica	192
Dominicana (Repubblica)	063
Dubai	240
Ecuador	024
Egitto	023
El Salvador	064
Eritrea	277
Estonia	257
Etiopia	026
Faer Oer Isole	204
Falkland Isole	190
Fiji	161
Filippine	027
Finlandia	028
Francia	029
Fuijayrah	241
Gabon	157



Gambia	164
Georgia	267
Germania	094
Ghana	112
Giamaica	082
Giappone	088
Gibilterra	102
Gibuti	113
Giordania	122
Gough	228
Grecia	032
Grenada	156
Groenlandia	200
Guadalupa	214
Guam	154
Guatemala	033
Guernsey C.I.	201
Guiana Francese	123
Guinea	137
Guinea Bissau	185
Guinea Equatoriale	167
Guyana	159
Haiti	034
Heard E Mcdonald Isole	284
Honduras	035
Hong Kong	103
India	114
Indonesia	129
Iran (Repubblica Islamica Di)	039
Iraq	038
Irlanda	040
Islanda	041
Isole Americane Del Pacifico	252
Israele	182
Italia	086
Jersey C.I.	202
Kazakistan	269
Kenya	116
Kiribati	194
Kosovo	291
Kuwait	126
Kyrgyzstan	270
Laos (Rep Democratica Pop)	136
Lesotho	089
Lettonia	258
Libano	095
Liberia	044
Libia	045



Liechtenstein	090
Lituania	259
Lussemburgo	092
Macao	059
Macedonia	278
Madagascar	104
Madeira	235
Malawi	056
Malaysia	106
Maldive	127
Mali	149
Malta	105
Man Isola	203
Marianne Settentrionali Isole	219
Marocco	107
Marshall Isole	217
Martinica	213
Mauritania	141
Mauritius Isole	128
Mayotte	226
Melilla	231
Messico	046
Micronesia (Stati Federati Di)	215
Midway Isole	177
Moldavia (Repubblica Di)	265
Mongolia	110
Montenegro	290
Montserrat	208
Mozambico	134
Myanmar	083
Namibia	206
Nauru	109
Nepal	115
Nicaragua	047
Niger	150
Nigeria	117
Niue	205
Norfolk Isole	285
Norvegia	048
Nuova Caledonia	253
Nuova Zelanda	049
Oman	163
Paesi Bassi	050
Pakistan	036
Palau	216
Palestina, Territori Autonomi	279
Panama	051
Papua Nuova Guinea	186



Paraguay	052
Penon De Alhucemas	232
Penon De Velez De La Gomera	233
Peru'	053
Pitcairn	175
Polinesia Francese	225
Polonia	054
Portogallo	055
Portorico	220
Principato Di Monaco	091
Qatar	168
Ras Al Khaimah	242
Regno Unito	031
Reunion	247
Romania	061
Russia (Federazione Di)	262
Rwanda	151
Sahara Occidentale	166
Saint Martin Settentrionale	222
Saint-Pierre E Miquelon	248
Salomone Isole	191
Samoa	131
San Marino	037
Santa Lucia	199
Santa Sede (Citta' Del Vaticano)	093
Sant'Elena	254
Sao Tome E Principe	187
Senegal	152
Serbia	289
Seychelles	189
Sharjah	243
Sierra Leone	153
Singapore	147
Siria	065
Slovacchia	276
Slovenia	260
Somalia	066
Spagna	067
Sri Lanka	085
St. Vincente E Le Grenadine	196
Stati Uniti	069
St.Kitts E Nevis	195
Sud Georgia E Sud Sandwich	283
Sudafricana (Repubblica)	078
Sudan	070
Suriname	124
Svalbard E Jan Mayen Isole	286
Svezia	068



Svizzera	071
Swaziland	138
Tagikistan	272
Taiwan	022
Tanzania (Repubblica Di)	057
Territori Francesi Del Sud	183
Territorio Britannico Oceano Indiano	245
Thailandia	072
Timor-Leste	287
Togo	155
Tokelau	236
Tonga	162
Trinidad E Tobago	120
Tristan Da Cunha	229
Tunisia	075
Turchia	076
Turkmenistan	273
Turks E Caicos Isole	210
Tuvalu	193
Ucraina	263
Uganda	132
Umm Al Qaiwain	244
Ungheria	077
Uruguay	080
Uzbekistan	271
Vanuatu	121
Venezuela	081
Vergini Americane Isole	221
Vergini Britanniche Isole	249
Vietnam	062
Wake Isole	178
Wallis E Futuna Isole	218
Yemen	042
Zambia	058
Zimbabwe	073



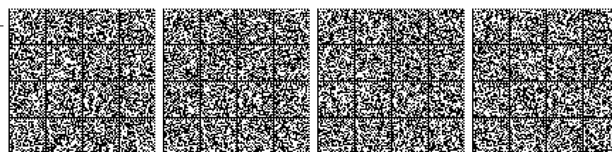
TABELLA III – Codifica delle valute

La codifica delle valute fa riferimento alla tabella in vigore al momento della pubblicazione del presente provvedimento; per successivi aggiornamenti, si fa rinvio alle tabelle di servizio pubblicate sul sito web della Banca d'Italia nella sezione "Anagrafe Titoli".

Descrizione Valuta	**Codice Valuta**
Afgani Afghanistan	115
Ariary Madagascar	268
Baht Thailandia	073
Balboa Panama	162
Birr Etiopia	068
Bolivar Fuerte Venezuela	277
Boliviano Bolivia	074
Colon Costa Rica	077
Colon El Salvador	117
Cordoba Oro Nicaragua	120
Corona Danimarca	007
Corona Estonia	218
Corona Islanda	062
Corona Norvegia	008
Corona Repubblica Ceca	223
Corona Repubblica Slovacca	224
Corona Svezia	009
Dalasi Gambia	193
Dinaro Algeria	106
Dinaro Bahrain	136
Dinaro Giordania	089
Dinaro Iraq	093
Dinaro Kuwait	102
Dinaro Libia	069
Dinaro Macedonia	236
Dinaro Serbia	274
Dinaro Sudan	079
Dinaro Tunisia	080
Dirham Marocco	084
Dirhan Emirati Arabi Uniti	187
Diritti Speciali Di Prelievo	188
Dobra Sao Tome	191
Dollaro Australia	109
Dollaro Bahamas	135
Dollaro Barbados	195
Dollaro Belize	152
Dollaro Bermuda	138
Dollaro Brunei Darassalam	139
Dollaro Canada	012
Dollaro Caraibi Dell'Est	137
Dollaro Fiji	147



Dollaro Giamaica	142
Dollaro Guyana	149
Dollaro Hong Kong	103
Dollaro Isole Cayman	205
Dollaro Isole Salomone	206
Dollaro Liberia	155
Dollaro Namibia	252
Dollaro Nuova Zelanda	113
Dollaro Singapore	124
Dollaro Stati Uniti	001
Dollaro Suriname	266
Dollaro Taiwan	143
Dollaro Trinidad E Tobago	166
Dollaro Zimbabwe	051
Dong Vietnam	145
Dracma Grecia	030
Dram Armenia	246
Escudo Capo Verde	181
Escudo Portogallo	013
Euro Unione Economica Monetaria	242
Fiorino Antille Olandesi	132
Fiorino Aruba	211
Fiorino Olanda	014
Forint Ungheria	153
Franco Belgio	004
Franco Burundi	140
Franco Cfa (Bceao)	209
Franco Cfa (Comunita' Finanziaria Africa)	043
Franco Cfp (Com. Finanz. Pacifico)	105
Franco Francia	005
Franco Gibuti	083
Franco Guinea	129
Franco Isole Comore	210
Franco Lussemburgo	056
Franco Repubblica Democratica Del Congo	261
Franco Ruanda	163
Franco Svizzera	003
Gourde Haiti	151
Guarani' Paraguay	101
Hryvnia Ucraina	241
Kina Papua Nuova Guinea	190
Kip Laos	154
Kuna Croazia	229
Kwacha Malawi	157
Kwacha Zambia	127
Kwanza Angola	087
Kyat Myanmar	107
Lari Georgia	230



Lats Lettonia	219
Lek Albania	047
Lempira Honduras	118
Leone Sierra Leone	165
Leu Moldavia	235
Leu Romania (Nuovo)	270
Lev Bulgaria (Nuovo)	262
Lilangeni Swaziland	173
Lira Cipro	046
Lira Egitto	070
Lira Irlanda	060
Lira Italia	018
Lira Libano	032
Lira Malta	033
Lira Siria	036
Lira Turchia	267
Litas Lituania	221
Loti Lesotho	172
Manat Azerbaigian (Nuovo)	271
Manat Turkmenistan	228
Manat Turkmenistan (Nuovo)	278
Marco Convertibile Bosnia-Erzegovina	240
Marco Germania	042
Markka Finlandia	023
Metical Mozambico	272
Naira Nigeria	081
Nakfa Eritrea	243
Ngultrum Bhutan	180
Nuevo Sol Peru'	201
Nuovo Shekel Israele	203
Ougujya Mauritania	196
Paanga Tonga	167
Pataca Macao	156
Peseta Spagna	024
Peso Argentina	216
Peso Cile	029
Peso Colombia	040
Peso Cuba	067
Peso Filippine	066
Peso Messico	222
Peso Repubblica Dominicana	116
Peso Uruguay	053
Pound Sudan (Nuovo)	275
Pula Botswana	171
Quetzal Guatemala	078
Rand Sud Africa	082
Real Brasile	234
Renminbi O Yuan Cina	144



Rial Iran	057
Rial Oman	184
Rial Qatar	189
Rial Yemen	122
Riel Cambogia	141
Ringgit Malaysia	055
Riyal Arabia Saudita	075
Rublo Bielorussia (Nuovo)	263
Rublo Russia	244
Rupia India	031
Rupia Indonesia	123
Rupia Maldive	158
Rupia Mauritius	170
Rupia Nepal	161
Rupia Pakistan	026
Rupia Seycelles	185
Rupia Sri Lanka	058
Scellino Austria	020
Scellino Kenya	022
Scellino Somalia	065
Scellino Tanzania	125
Scellino Uganda	126
Som Kirghizistan	225
Somoni Tagikistan	264
Sterlina Falkland	146
Sterlina Gibilterra	044
Sterlina Regno Unito	002
Sterlina St. Helena	207
Sum Uzbekistan	232
Taka Bangladesh	174
Tala Samoa Occidentali	164
Tallero Slovenia	215
Tenge Kazakistan	231
Tugrik Mongolia	160
Vatu Vanuatu	208
Won Corea Del Nord	182
Won Corea Del Sud	119
Yen Giappone	071
Zloty Polonia	237
Afgani Afghanistan	115

10A05153



PROVVEDIMENTO 24 marzo 2010.

Disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria, ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

LA BANCA D'ITALIA

VISTO l'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari), concernente i procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP; visti in particolare:

- il comma 1, ai sensi del quale i provvedimenti aventi natura regolamentare o di contenuto generale, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono;
- il comma 2, il quale dispone che gli atti di cui al comma 1 dello stesso articolo sono accompagnati da una relazione che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori. Nella definizione del contenuto degli atti di regolazione generale, le Autorità che li adottano tengono conto in ogni caso del principio di proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari. A questo fine, esse consultano gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori;
- il comma 3, il quale prevede che le Autorità sottopongono a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da esse adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori;
- il comma 4, ai sensi del quale le Autorità disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei princìpi di cui al medesimo articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi.



VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Testo unico bancario);

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Testo unico della finanza);

VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, recante l'attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario;

RITENUTA l'opportunità di improntare a principi di trasparenza e consultazione, oltre l'ambito obbligatorio di applicazione dell'articolo 23 della legge n. 262 del 2005, anche le attività poste in essere dalla Banca d'Italia al fine di concorrere nella definizione delle scelte di *policy* e regolamentari da parte di autorità, istituzioni e organismi con cui la Banca coopera o collabora nelle sedi nazionali e internazionali;

RITENUTO di avvalersi di strumenti ulteriori e integrativi rispetto a quelli indicati nel richiamato articolo 23, al fine di rafforzare la trasparenza dell'attività di vigilanza e promuovere il confronto con gli operatori, i consumatori e le altre categorie interessate;

CONSIDERATO che l'art. 23 della legge n. 262 del 2005 indica i criteri a cui le autorità di vigilanza devono attenersi per esercitare in modo efficace ed efficiente i propri poteri regolamentari, fermo restando il perseguimento delle rispettive finalità; in tale prospettiva, il criterio del minor sacrificio degli interessi dei destinatari costituisce un'esplicitazione del principio di proporzionalità inteso come esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine;

CONSIDERATO che il principio di proporzionalità richiede che le attività svolte nell'ambito dei procedimenti normativi, e in particolare le analisi di impatto e le consultazioni, siano improntate a criteri di economicità ed efficienza in funzione della rilevanza dei rischi per le finalità di vigilanza;



ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1
(*Ambito di applicazione*)

1. Il presente regolamento disciplina l'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale di competenza della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria (nel presente regolamento: «atti normativi»).

2. Gli articoli 2, 4 e 8 si applicano anche alle ipotesi regolamentari contenute nelle proposte di deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, formulate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Testo unico bancario. L'articolo 3 si applica se e in quanto le opzioni regolamentari individuate risultino sufficientemente dettagliate.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, il presente regolamento non si applica agli atti normativi adottati d'intesa, di concerto ovvero congiuntamente con altre Autorità.

4. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, tra l'altro:

- gli atti normativi o di contenuto generale adottati dalla Banca d'Italia nell'esercizio di funzioni diverse da quelle di cui al comma 1;
- i pareri e le altre valutazioni formulati dalla Banca d'Italia in relazione ad atti normativi o di contenuto generale di competenza di altre Autorità;
- gli atti aventi finalità esclusivamente interpretativa o applicativa e non aventi quindi carattere innovativo dell'ordinamento, ivi incluse le lettere circolari; quando tali atti possano determinare impatti rilevanti sull'attività e sull'organizzazione dei soggetti vigilati ovvero sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori, si applicano a essi gli articoli 4 e 6;
- gli atti di organizzazione interna e quelli non aventi rilevanza esterna;
- i regolamenti adottati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. La Banca d'Italia tiene conto dei principi del presente regolamento, al di fuori degli atti ricadenti nell'ambito di applicazione dell'articolo 23 della legge n. 262 del 2005, nell'attività istituzionale di collaborazione e cooperazione svolta, anche in ambito internazionale, in ragione delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria.

6. L'applicazione del comma 5 e degli articoli 2 e 5, recanti criteri e modalità non previsti dall'articolo 23



della legge n. 262 del 2005, costituisce una facoltà per la Banca d'Italia che potrà avvalersene, secondo il criterio di proporzionalità, ai fini dell'efficace ed efficiente perseguimento delle finalità di vigilanza bancaria e finanziaria.

Art. 2

(*Programmazione*)

1. La Banca d'Italia, al fine di rafforzare la trasparenza dell'attività di vigilanza e sollecitare il confronto con i destinatari delle norme e gli altri soggetti interessati, definisce, entro il mese di dicembre di ciascun anno, un programma delle attività volte all'adozione di atti normativi che intende svolgere nei 12 mesi successivi. Nel programma sono individuati l'oggetto degli atti e il grado di priorità delle attività da svolgere.

2. Ai fini della programmazione di cui al comma 1 la Banca d'Italia tiene conto:

- delle fonti normative sovraordinate, anche di rango comunitario, da recepire o attuare con propri atti normativi;
- degli impegni assunti nelle sedi della cooperazione internazionale tra le Autorità di vigilanza bancaria e finanziaria;
- dei risultati delle analisi dei fallimenti di mercato e regolamentari rilevanti in relazione ai potenziali rischi per le finalità di vigilanza;
- delle risultanze acquisite nell'ambito di studi e ricerche ovvero a seguito della diffusione di documenti su tematiche di interesse per la regolamentazione di vigilanza e per la cooperazione tra Autorità, a livello sia nazionale sia internazionale;
- delle proposte pervenute dall'industria bancaria e finanziaria nonché da organismi e associazioni rappresentativi dei consumatori;
- delle esigenze di revisione periodica della normativa, di cui all'articolo 7.

3. Il programma, sottoposto per pubblica consultazione nelle forme di cui all'articolo 4, è pubblicato sul sito *internet* della Banca d'Italia entro il termine indicato al comma 1. Esso è modificato o integrato qualora intervengano in corso d'anno nuove esigenze di programmazione.



Art. 3

(*Analisi d'impatto della regolamentazione*)

1. In relazione a ciascun atto normativo, nonché alle proposte di deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio nei casi di cui al comma 2 dell'articolo 1, è condotta l'analisi dei fallimenti di mercato e regolamentari e sono individuate una o più opzioni regolamentari dirette a realizzare le finalità generali e gli obiettivi specifici della vigilanza. Ove appropriato, sono prese in considerazione l'opzione di non porre in essere nuovi interventi regolamentari e la possibilità di un'autonoma soluzione di mercato o per via di autoregolamentazione.

2. Per ciascuna delle opzioni regolamentari individuate sono valutati i probabili effetti in termini di costi e benefici per i soggetti vigilati e per gli utenti dei servizi bancari e finanziari; è quindi effettuata una valutazione comparativa delle diverse opzioni diretta a individuare quelle più efficienti in relazione alle finalità di vigilanza, avendo riguardo anche all'efficienza del sistema economico e all'economicità e all'efficacia dell'attività di supervisione.

3. Le analisi di cui al presente articolo possono essere omesse:

- nel caso di interventi regolamentari che consistano nel recepimento di normative sovraordinate con ristretti margini di discrezionalità;
- quando la Banca d'Italia, in esito alla programmazione di cui all'articolo 2, ritenga che l'intervento normativo non comporti apprezzabili costi addizionali per i destinatari delle norme.

4. La Banca d'Italia rende pubblici i criteri generali delle analisi di impatto da condurre ai sensi del presente articolo.

Art. 4

(*Consultazioni*)

1. Le ipotesi di regolamentazione da adottare mediante atti normativi sono sottoposte per consultazione ai destinatari della normativa, ai consumatori e alle altre categorie eventualmente interessate.

2. La consultazione avviene di norma in forma pubblica, mediante la pubblicazione sul sito internet della Banca d'Italia di un documento nel quale sono illustrate una o



più ipotesi di regolamentazione, così come individuate in esito alle analisi di cui all'articolo 3, unitamente ai risultati delle valutazioni d'impatto fino a quel momento condotte. Il documento indica le modalità e i termini di trasmissione dei commenti. Tenuto conto dei destinatari degli atti normativi e degli altri soggetti interessati, della pubblicazione sul sito internet è data notizia alle associazioni di categoria degli intermediari e agli organismi e associazioni rappresentativi dei consumatori di cui agli articoli 136 e 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo.

3. La consultazione di cui al comma 2 può essere integrata, se ritenuto opportuno, da altre forme di confronto con gli intermediari vigilati e con le rispettive associazioni di categoria, nonché con le associazioni rappresentative dei consumatori e delle altre categorie eventualmente interessate.

4. La consultazione pubblica ha durata di norma non inferiore a 60 giorni. In relazione a motivate esigenze esposte nel documento di cui al comma 2, può essere stabilita una durata inferiore e possono essere adottate modalità di consultazione diverse da quelle indicate nei commi precedenti.

5. La procedura di consultazione può essere effettuata più d'una volta prima dell'adozione dell'atto finale.

Art. 5
(*Panel consultivi*)

1. La Banca d'Italia, per la realizzazione degli obiettivi del presente regolamento, può avvalersi, in ogni fase del procedimento normativo e nelle altre attività di cui al comma 5 dell'articolo 1, di *panel* consultivi rappresentativi degli intermediari e dei consumatori dalla stessa istituiti e disciplinati.

Art. 6
(*Motivazione e pubblicazione*)

1. Gli atti normativi sono accompagnati da una relazione in cui sono esposte le motivazioni delle scelte effettuate e le valutazioni sui commenti ricevuti durante la consultazione di cui all'articolo 4, nonché illustrati i risultati delle analisi condotte ai sensi dell'articolo 3.



2. Ferme restando le forme di pubblicazione previste dalla legge, gli atti normativi sono altresì pubblicati, unitamente alla relazione di cui al comma 1, sul sito internet della Banca d'Italia.

3. I commenti ricevuti durante la fase di consultazione sono pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima.

Art. 7
(*Revisione della normativa*)

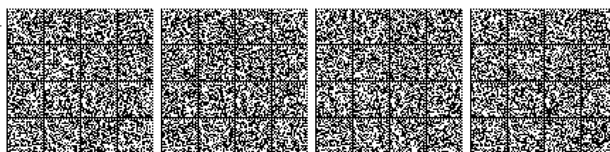
1. Gli atti normativi sono sottoposti a revisione almeno ogni tre anni. A tal fine ne viene valutata l'idoneità a conseguire le finalità di vigilanza.

2. Per le regolamentazioni di maggiore rilevanza, per le quali le analisi di cui all'articolo 3 abbiano prodotto esiti caratterizzati da elevato grado di incertezza, può essere condotta la valutazione dei costi effettivamente sostenuti e dei benefici realizzati.

Art. 8
(*Casi di deroga*)

1. L'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 del presente regolamento può essere esclusa, in tutto o in parte, in casi di necessità e urgenza o per ragioni di riservatezza, e in particolare allorché:
- eccezionali mutamenti delle condizioni di mercato impongano la tempestiva adozione di misure normative;
- la conoscenza del provvedimento prima della sua adozione possa compromettere il conseguimento delle sue finalità;
- il termine per l'attuazione stabilito da una fonte normativa superiore non ne consenta l'osservanza.

2. La sussistenza di uno dei casi di deroga di cui al comma 1 è indicata negli atti normativi e nelle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio.



Art. 9
(*Atti di concerto con altre Autorità*)

1. Per l'adozione o la proposta di atti normativi per i quali sono previsti l'intesa, il concerto o l'adozione congiunta con una o più delle Autorità indicate nell'articolo 23, comma 1, della legge n. 262 del 2005, si applicano i protocolli d'intesa stipulati con dette Autorità al fine di disciplinare l'attuazione dei principi di cui al medesimo articolo.

Art. 10
(*Disposizioni finali*)

1. Le previsioni del presente regolamento in materia di analisi d'impatto della regolamentazione hanno effetto dalla pubblicazione dei relativi criteri generali effettuata ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma.

2. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 24 marzo 2010

Il direttore generale: SACCOMANNI

10A05111



AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 20 aprile 2010.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale per uso umano «Tevagrastim» (filgrastim), autorizzato con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 372/2010).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Tevagrastim» (filgrastim), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 15 settembre 2008 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/08/445/001 30 MUI(300 mcg/0,5ml) – soluzione iniettabile o per infusione –uso sottocutaneo o endovenoso-siringa preriempita (vetro) 0,5 ml 1 siringa preriempita.
EU/1/08/445/002 30 MUI(300 mcg/0,5ml) – soluzione iniettabile o per infusione –uso sottocutaneo o endovenoso-siringa preriempita (vetro) 0,5 ml 5 siringhe preriempite.
EU/1/08/445/003 30 MUI(300 mcg/0,5ml) – soluzione iniettabile o per infusione –uso sottocutaneo o endovenoso-siringa preriempita (vetro) 0,5 ml 2X5 siringhe preriempite.
EU/1/08/445/004 30 MUI(300 mcg/0,5ml) – soluzione iniettabile o per infusione –uso sottocutaneo o endovenoso-siringa preriempita (vetro) 0,5 ml 10 siringhe preriempite.
EU/1/08/445/005 48 MUI(480 mcg/0,8ml) – soluzione iniettabile o per infusione –uso sottocutaneo o endovenoso-siringa preriempita (vetro) 0,8 ml 1 siringa preriempita.
EU/1/08/445/006 48 MUI(480 mcg/0,8ml) – soluzione iniettabile o per infusione –uso sottocutaneo o endovenoso-siringa preriempita (vetro) 0,8 ml 5 siringhe preriempite.
EU/1/08/445/007 48 MUI(480 mcg/0,8ml) – soluzione iniettabile o per infusione –uso sottocutaneo o endovenoso-siringa preriempita (vetro) 0,8 ml 2X5 siringhe preriempite.
EU/1/08/445/008 48 MUI(480 mcg/0,8ml) – soluzione iniettabile o per infusione –uso sottocutaneo o endovenoso-siringa preriempita (vetro) 0,8 ml 10 siringhe preriempite.
EU/1/08/445/009 30 MUI(300 mcg/0,5ml) – soluzione iniettabile o per infusione –uso sottocutaneo o endovenoso-siringa preriempita (vetro) 0,5 ml 1 siringa preriempita in vetro con dispositivo di sicurezza per l'ago
EU/1/08/445/010 30 MUI(300 mcg/0,5ml) – soluzione iniettabile o per infusione –uso sottocutaneo o endovenoso-siringa preriempita (vetro) 0,5 ml 5 siringhe preriempite in vetro con dispositivo di sicurezza per l'ago
EU/1/08/445/011 30 MUI(300 mcg/0,5ml) – soluzione iniettabile o per infusione –uso sottocutaneo o endovenoso-siringa preriempita (vetro) 0,5 ml 10 siringhe preriempite in vetro con dispositivo di sicurezza per l'ago
EU/1/08/445/012 48 MUI(480 mcg/0,8ml) – soluzione iniettabile o per infusione –uso sottocutaneo o endovenoso-siringa preriempita (vetro) 0,8 ml 1 siringa preriempita in vetro con dispositivo di sicurezza per l'ago



EU/1/08/445/013 48 MUI(480 mcg/0,8ml) – soluzione iniettabile o per infusione –uso sottocutaneo o endovenoso-siringa preriempita (vetro) 0,8 ml 5 siringhe preriempite in vetro con dispositivo di sicurezza per l'ago
EU/1/08/445/014 48 MUI(480 mcg/0,8ml) – soluzione iniettabile o per infusione –uso sottocutaneo o endovenoso-siringa preriempita (vetro) 0,8 ml 10 siringhe preriempite in vetro con dispositivo di sicurezza per l'ago

Titolare A.I.C.:
TEVA GENERICS GMBH

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326 , che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

VISTO il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la legge 15 luglio 2002, n.145

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, Foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il Prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

VISTA la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

VISTO l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

VISTO l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

VISTA la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping";

VISTO l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;



VISTO il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

VISTA la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

VISTO il Regolamento n. 726/2004/CE;

VISTA la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

VISTA la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

VISTA la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

VISTA la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

VISTO il parere del comitato Prezzi e rimborso nella seduta del 10 marzo 2010;

VISTA la deliberazione n 5 del 7 aprile 2010 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

CONSIDERATO che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

DETERMINA

ART. 1
(descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC)

Alla specialità medicinale TEVAGRASTIM (filgrastim) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione
30 MUI(300 mcg/0,5ml) – soluzione iniettabile o per infusione –uso sottocutaneo o endovenoso-siringa preriempita (vetro) 0,5 ml 1 siringa preriempita.
AIC N. 039481015/E (in base 10) 15NVPR (in base 32)

Confezione
30 MUI(300 mcg/0,5ml) – soluzione iniettabile o per infusione –uso sottocutaneo o endovenoso-siringa preriempita (vetro) 0,5 ml 5 siringhe preriempite.
AIC N. 039481027/E (in base 10) 15NVQ3 (in base 32)



Confezione
30 MUI(300 mcg/0,5ml) – soluzione iniettabile o per infusione –uso sottocutaneo o endovenoso-siringa preriempita (vetro) 0,5 ml 2X5 siringhe preriempite.
AIC N. 039481039/E (in base 10) 15NVQH (in base 32)

Confezione
30 MUI(300 mcg/0,5ml) – soluzione iniettabile o per infusione –uso sottocutaneo o endovenoso-siringa preriempita (vetro) 0,5 ml 10 siringhe preriempite.
AIC N. 039481041/E (in base 10) 15NVQK (in base 32)

Confezione
48 MUI(480 mcg/0,8ml) – soluzione iniettabile o per infusione –uso sottocutaneo o endovenoso-siringa preriempita (vetro) 0,8 ml 1 siringa preriempita.
AIC N. 039481054/E (in base 10) 15NVQY (in base 32)

Confezione
48 MUI(480 mcg/0,8ml) – soluzione iniettabile o per infusione –uso sottocutaneo o endovenoso-siringa preriempita (vetro) 0,8 ml 5 siringhe preriempite.
AIC N. 039481066/E (in base 10) 15NVRB (in base 32)

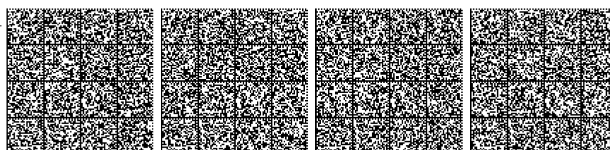
Confezione
48 MUI(480 mcg/0,8ml) – soluzione iniettabile o per infusione –uso sottocutaneo o endovenoso-siringa preriempita (vetro) 0,8 ml 2X5 siringhe preriempite.
AIC N. 039481078/E (in base 10) 15NVRQ (in base 32)

Confezione
48 MUI(480 mcg/0,8ml) – soluzione iniettabile o per infusione –uso sottocutaneo o endovenoso-siringa preriempita (vetro) 0,8 ml 10 siringhe preriempite.
AIC N. 039481080/E (in base 10) 15NVRS (in base 32)

Confezione
30 MUI(300 mcg/0,5ml) – soluzione iniettabile o per infusione –uso sottocutaneo o endovenoso-siringa preriempita (vetro) 0,5 ml 1 siringa preriempita in vetro con dispositivo di sicurezza per l'ago.
AIC N. 039481092/E (in base 10) 15NVS4 (in base 32)

Confezione
30 MUI(300 mcg/0,5ml) – soluzione iniettabile o per infusione –uso sottocutaneo o endovenoso-siringa preriempita (vetro) 0,5 ml 5 siringhe preriempite in vetro con dispositivo di sicurezza per l'ago.
AIC N. 039481104/E (in base 10) 15NVSJ (in base 32)

Confezione
30 MUI(300 mcg/0,5ml) – soluzione iniettabile o per infusione –uso sottocutaneo o endovenoso-siringa preriempita (vetro) 0,5 ml 10 siringhe preriempite in vetro con dispositivo di sicurezza per l'ago.
AIC N. 039481116/E (in base 10) 15NVSW (in base 32)



Confezione
48 MUI(480 mcg/0,8ml) – soluzione iniettabile o per infusione –uso sottocutaneo o endovenoso-siringa preriempita (vetro) 0,8 ml 1 siringa preriempita in vetro con dispositivo di sicurezza per l'ago.
AIC N. 039481128/E (in base 10) 15NVT8 (in base 32)

Confezione
48 MUI(480 mcg/0,8ml) – soluzione iniettabile o per infusione –uso sottocutaneo o endovenoso-siringa preriempita (vetro) 0,8 ml 5 siringhe preriempite in vetro con dispositivo di sicurezza per l'ago.
AIC N. 039481130/E (in base 10) 15NVTB (in base 32)

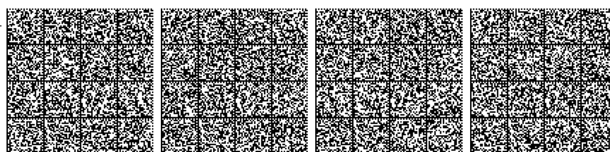
Confezione
48 MUI(480 mcg/0,8ml) – soluzione iniettabile o per infusione –uso sottocutaneo o endovenoso-siringa preriempita (vetro) 0,8 ml 10 siringhe preriempite in vetro con dispositivo di sicurezza per l'ago.
AIC N. 039481142/E (in base 10) 15NVTQ (in base 32)

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Tevagrastim è indicato per la riduzione della durata della neutropenia e della incidenza di neutropenia febbrile in pazienti trattati con chemioterapia citotossica standard per affezioni maligne (con l'eccezione della leucemia mieloide cronica e delle sindromi mielodisplastiche) e per la riduzione della durata della neutropenia in pazienti sottoposti a terapia mieloablativa seguita da trapianto di midollo osseo considerati a maggior rischio di neutropenia grave prolungata. La sicurezza e l'efficacia del filgrastim sono simili negli adulti e nei bambini trattati con chemioterapia citotossica.
Tevagrastim è indicato per la mobilizzazione delle cellule progenitrici del sangue periferico (PBPC). In pazienti, bambini o adulti, con neutropenia grave congenita, ciclica o idiopatica, con una conta assoluta di neutrofili (CAN) di ≤ 0,5 x 10^9/l, e una storia di infezioni gravi o ricorrenti, una somministrazione a lungo termine di Tevagrastim è indicata per incrementare la conta dei neutrofili e per ridurre l'incidenza e la durata delle complicanze correlate all'infezione. Tevagrastim è indicato per il trattamento della neutropenia persistente (CAN minore o uguale a 1,0 x 10^9/l) in pazienti con infezione da HIV avanzata, per ridurre il rischio di infezioni batteriche quando non siano appropriate altre opzioni per controllare la neutropenia.

ART.2
(classificazione ai fini della rimborsabilità)

La specialità medicinale TEVAGRASTIM (filgrastim) è classificata come segue:

Confezione
30 MUI(300 mcg/0,5ml) – soluzione iniettabile o per infusione –uso sottocutaneo o endovenoso-siringa preriempita (vetro) 0,8 ml 1 siringa preriempita.
AIC N. 039481015/E (in base 10) 15NVPR (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A



Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 64,43
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 106,34

Confezione
30 MUI(300 mcg/0,5ml) – soluzione iniettabile o per infusione –uso sottocutaneo o endovenoso-siringa preriempita (vetro) 0,5 ml 1 siringa preriempita in vetro con dispositivo di sicurezza per l'ago.
AIC N. 039481092/E (in base 10) 15NVS4 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 64,43
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 106,34

Confezione
30 MUI(300 mcg/0,5ml) – soluzione iniettabile o per infusione –uso sottocutaneo o endovenoso-siringa preriempita (vetro) 0,5 ml 5 siringhe preriempite.
AIC N. 039481027/E (in base 10) 15NVQ3 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
H
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 322,15
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 531,68

Confezione
30 MUI(300 mcg/0,5ml) – soluzione iniettabile o per infusione –uso sottocutaneo o endovenoso-siringa preriempita (vetro) 0,5 ml 5 siringhe preriempite in vetro con dispositivo di sicurezza per l'ago.
AIC N. 039481104/E (in base 10) 15NVSJ (in base 32)
Classe di rimborsabilità
H
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 322,15
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 531,68

Confezione
30 MUI(300 mcg/0,5ml) – soluzione iniettabile o per infusione –uso sottocutaneo o endovenoso-siringa preriempita (vetro) 0,5 ml 2X5 siringhe preriempite.
AIC N. 039481039/E (in base 10) 15NVQH (in base 32)
Classe di rimborsabilità
H
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 644,30



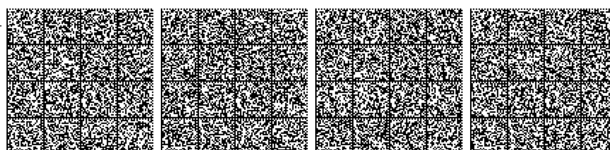
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 1063,36

Confezione
30 MUI(300 mcg/0,5ml) – soluzione iniettabile o per infusione –uso sottocutaneo o endovenoso-siringa preriempita (vetro) 0,5 ml 10 siringhe preriempite.
AIC N. 039481041/E (in base 10) 15NVQK (in base 32)
Classe di rimborsabilità
H
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 644,30
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 1063,36

Confezione
30 MUI(300 mcg/0,5ml) – soluzione iniettabile o per infusione –uso sottocutaneo o endovenoso-siringa preriempita (vetro) 0,5 ml 10 siringhe preriempite in vetro con dispositivo di sicurezza per l’ago.
AIC N. 039481116/E (in base 10) 15NVSW (in base 32)
Classe di rimborsabilità
H
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 644,30
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 1063,36

Confezione
48 MUI(480 mcg/0,8ml) – soluzione iniettabile o per infusione –uso sottocutaneo o endovenoso-siringa preriempita (vetro) 0,8 ml 1 siringa preriempita.
AIC N. 039481054/E (in base 10) 15NVQY (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 103,08
Prezzo al pubblico (IVA inclusa
€ 170,12

Confezione
48 MUI(480 mcg/0,8ml) – soluzione iniettabile o per infusione –uso sottocutaneo o endovenoso-siringa preriempita (vetro) 0,8 ml 1 siringa preriempita in vetro con dispositivo di sicurezza per l’ago.
AIC N. 039481128/E (in base 10) 15NVT8 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 103,08
Prezzo al pubblico (IVA inclusa
€ 170,12



Validità del contratto:
24 mesi

Condizioni negoziali:
Al raggiungimento di 3 milioni di € di fatturato si riduce automaticamente il prezzo del 10%

ART. 3
(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale TEVAGRASTIM (filgrastim) è la seguente**:**
Per le confezioni classe di rimborsabilità: A
medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RRL)

Per le confezioni classe di rimborsabilità: H
medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP)

ART. 4
(condizioni e modalità di impiego)

Per le confezioni classe di rimborsabilità: A
Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004.

ART. 5
(farmacovigilanza)

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (GU 01/12/2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco;

ART. 6
(disposizioni finali)

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 21 aprile 2010

Il direttore generale: RASI

10A05293



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001.

A seguito dell'emanazione della legge 23 ottobre 2009, n. 157, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 10 novembre 2009, che ha autorizzato la ratifica, si è provveduto a depositare, in data 8 gennaio 2010, lo strumento di ratifica della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001.

Ai sensi dell'art. 27, la Convenzione sunnominata è entrata in vigore l'8 aprile 2010.

10A05141

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Nomina del comitato di sorveglianza della società «Janula Fiduciaria S.p.a.» in l.c.a., in Cassino

Con decreto ministeriale 14 aprile 2010 il Ministro dello sviluppo economico ha nominato il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società «Janula Fiduciaria S.p.a.» in l.c.a. con sede in Cassino, composto dai signori:

dott. Carlo Romagnoli, nato a San Giovanni in Persiceto (Bologna), il 25 ottobre 1943, con studio in Latina, via Montesanto n. 5, in qualità di esperto e con funzioni di presidente;

dott. Alessandro D'Erme, nato a Latina il 6 marzo 1958, con studio in Latina, corso della Repubblica n. 265, in qualità di esperto, componente;

dott. Davide Piazzoni, nato a Roma il 2 aprile 1979, con studio in Roma, piazza Attilio Friggeri n. 13, in qualità di esperto, componente.

10A05108

Accordo integrativo sulle iniziative concernenti l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale.

Si rende noto che con provvedimento del 9 febbraio 2010, al fine di definire il contenzioso in essere con la società Centro Europa 7 S.r.l., il Dipartimento comunicazione del Ministero dello svilupo economico, conformemente a quanto stabilito dall'art. 11, della legge n. 241/1990, ha determinato di stipulare un accordo integrativo avente reciproche iniziative concernenti l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale della stessa Centro Europa 7 S.r.l., che hanno comportato l'assegnazione di frequenze integrative nelle aree tecniche territoriali del Piemonte occidentale, Trentino-Alto Adige, Lazio e Campania nonché la previsione di successive assegnazioni nelle aree tecniche del Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Gli atti integrali sono pubblicati sul sito www.sviluppoeconomico.gov.it

10A05181

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo e messa in amministrazione straordinaria della Banca di Credito Cooperativo della Sibaritide, in Spezzano Albanese.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 26 novembre 2009, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di credito Cooperativo della Sibaritide, con sede in Spezzano Albanese (Cosenza), e ha sottoposto la stessa a procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

10A05296

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 aprile 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 22 aprile 2010

Dollaro USA	1,3339
Yen	124,03
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,365
Corona danese	7,4420
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,86675
Fiorino ungherese	264,50
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7075
Zloty polacco	3,8795
Nuovo leu romeno	4,1416
Corona svedese	9,6152
Franco svizzero	1,4325
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8995
Kuna croata	7,2600
Rublo russo	38,9285
Lira turca	1,9820
Dollaro australiano	1,4390
Real brasiliano	2,3441
Dollaro canadese	1,3341
Yuan cinese	9,1056
Dollaro di Hong Kong	10,3535
Rupia indonesiana	12024,89
Rupia indiana	59,3680
Won sudcoreano	1478,28
Peso messicano	16,2904
Ringgit malese	4,2671
Dollaro neozelandese	1,8759
Peso filippino	59,154
Dollaro di Singapore	1,8311
Baht tailandese	42,958
Rand sudafricano	9,9710

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A05377



Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 aprile 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 23 aprile 2010

Dollaro USA	1,3311
Yen	125,11
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,405
Corona danese	7,4422
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,86730
Fiorino ungherese	264,45
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7077
Zloty polacco	3,8823
Nuovo leu romeno	4,1240
Corona svedese	9,5910
Franco svizzero	1,4355
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8765
Kuna croata	7,2588
Rublo russo	38,8592
Lira turca	1,9763
Dollaro australiano	1,4464
Real brasiliano	2,3447
Dollaro canadese	1,3337
Yuan cinese	9,0881
Dollaro di Hong Kong	10,3327
Rupia indonesiana	11993,66
Rupia indiana	59,2170
Won sudcoreano	1475,95
Peso messicano	16,2215
Ringgit malese	4,2439
Dollaro neozelandese	1,8702
Peso filippino	59,006
Dollaro di Singapore	1,8260
Baht tailandese	42,881
Rand sudafricano	9,9440

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A05378

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 aprile 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del 26 aprile 2010

Dollaro USA	1,3321
Yen	125,46
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,430
Corona danese	7,4420
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,86240
Fiorino ungherese	263,42
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7077
Zloty polacco	3,8788
Nuovo leu romeno	4,1178
Corona svedese	9,5680
Franco svizzero	1,4341
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8505
Kuna croata	7,2575
Rublo russo	38,7700
Lira turca	1,9667
Dollaro australiano	1,4336
Real brasiliano	2,3254
Dollaro canadese	1,3310
Yuan cinese	9,0937
Dollaro di Hong Kong	10,3421
Rupia indonesiana	12000,70
Rupia indiana	59,1390
Won sudcoreano	1470,83
Peso messicano	16,1730
Ringgit malese	4,2407
Dollaro neozelandese	1,8417
Peso filippino	58,918
Dollaro di Singapore	1,8220
Baht tailandese	42,940
Rand sudafricano	9,8016

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A05379



MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Engemicina D.D.»

Estratto provvedimento n. 52 del 22 marzo 2010

Specialità medicinale per uso veterinario ENGEMICINA D.D.

Confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100024049;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100024052;

12 flaconi da 100 ml - A.I.C. n. 100024064;

6 flaconi da 250 ml - A.I.C. n. 100024076.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V., Wim de Körvestraat n. 35 - Boxmeer (Olanda). Rappresentata in Italia dalla Ditta Intervet Italia S.r.l. - via Fratelli Cervi - Centro direzionale Milano Due, Palazzo Borromini - 20090 Segrate (Milano) c.f. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione di tipo IB n. 42 a2 - introduzione del periodo di validità del prodotto finito dopo la prima apertura.

È autorizzata, per la specialità medicinale veterinaria indicata in oggetto, l'introduzione relativa al periodo di validità del prodotto finito dopo la prima apertura del condizionamento primario pari a 28 giorni, se conservato a temperatura inferiore a 25° C.

Pertanto la validità del medicinale veterinario suddetto è la seguente:

periodo di validità del medicinale confezionato per la vendita: 3 anni;

periodo di validità dopo la prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni, se conservato a temperatura inferiore a 25° C.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, per quanto concerne l'inserimento della validità dopo la prima apertura, deve essere effettuato entro 180 giorni.

Efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A05089

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Estensione dell'abilitazione della società «ABICert S.a.s.», in Ortona, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 2713 del 30 marzo 2010, la società «ABICert S.a.s.» con sede in Ortona (Chieti), zona industriale Cucullo, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

organismo di certificazione ed ispezione:

prodotti prefabbricati di calcestruzzo (EN 15258 :2008, EN 15037-1 :2008);

materiali stradali (EN 12591 :2009, EN 15322 :2009).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

10A05106

Estensione dell'abilitazione della società «ABICert S.a.s.», in Ortona, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 2714 del 30 marzo 2010, la società «ABICert S.a.s.», con sede in Ortona (Chieti), zona industriale Cucullo, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

organismo di certificazione ed ispezione: prodotti correlati a calcestruzzo e malte (EN 12878: 2005, EN 1504-2 :2004, EN 1504-3 :2005, EN 1504-4 :2004, EN 1504-5 :2004, EN 1504-6 :2006, EN 1504-7 :2006, EN 934-2 :2001, EN 934-3 :2003, EN 934-4 :2001, EN 934-5 :2007).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

10A05107

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto

Si comunica l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 130 del 7 giugno 2001.

Nuovi principi attivi che integrano l'elenco dei generici di cui alla legge n. 178/2002:

ATC	Principio attivo	Confezione di riferimento
D07AD01	CLOBETA-SOLO	30 grammi 500 mcg/g - uso dermatologico
B01AC04	CLOPIDO-GREL	28 unità 75 mg - uso orale
M01AE03	KETOPRO-FENE	30 unità 80 mg - uso orale

10A05140

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CROTONE

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la Camera di commercio di Crotone, con determinazione dirigenziale n. 172 del 14 aprile 2010, ha disposto il ritiro del marchio di identificazione dei metalli preziosi della sotto indicata impresa, con contestuale cancellazione della stessa dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legilsativo 22 maggio 1999, n. 251.

I punzoni in dotazione all'indicata impresa sono stati riconsegnati alla Camera di commercio di Crotone che ha provveduto alla loro deformazione:

N. Marchio	Denominazione	Sede	Punzoni consegnati e deformati	Motivo del ritiro
15KR	Palermo Teresa	Cerenzia (KR)	2	Cessazione attività

10A05109



BANCA D'ITALIA

Nomina dei componenti e del Presidente del Comitato di sorveglianza della Banca di Credito Cooperativo della Sibaritide, in Spezzano Albanese

La Banca d'Italia, con provvedimento del 7 dicembre 2009, ha nominato il sig. dott. Antonio Gumina, Commissario straordinario e i sigg. dott. Angelo Manichini, dott. Antonio Minervini, prof. avv. Salvatore Monticelli, Componenti del Comitato di sorveglianza della Banca di Credito Cooperativo della Sibaritide, con sede in Spezzano Albanese (CS), posta in Amministrazione Straordinaria con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 novembre 2009 ai sensi dell'art. 70 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

Si comunica altresì che nella riunione del 14 dicembre 2009, tenuta dal Comitato di sorveglianza, il dott. Angelo Menichini è stato nominato Presidente del Comitato stesso.

10A05297

Disciplina delle obbligazioni bancarie garantite

LA BANCA D'ITALIA

SEZIONE I

1. Premessa

L'articolo 7-*bis* della legge 30 aprile 1999, n. 130, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ha dettato una disciplina delle obbligazioni bancarie garantite da specifiche attività. Le nuove possibilità operative messe a disposizione degli operatori rispondono all'esigenza di contenere i costi della provvista e di conseguire i vantaggi regolamentari riconoscibili, in base alla normativa comunitaria, agli strumenti di raccolta assistiti da determinate garanzie.

In base alla nuova disciplina, che si innesta su quella delle cartolarizzazioni dei crediti di cui alla citata legge n. 130/99, le obbligazioni bancarie garantite possono essere emesse mediante uno schema operativo che prevede: i) la cessione da parte di una banca, anche diversa da quella emittente le obbligazioni, a una società veicolo di attivi di elevata qualità creditizia, costituiti in patrimonio separato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni della l. 130/99 applicabili; ii) l'erogazione alla società cessionaria, da parte della banca cedente o di altra banca, di un finanziamento subordinato volto a fornire alla cessionaria medesima i mezzi per acquistare le attività; iii) la prestazione da parte della società cessionaria di una garanzia in favore dei portatori delle obbligazioni, nei limiti del relativo patrimonio separato ([1]).

In base al comma 5 del richiamato articolo 7-*bis*, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate disposizioni di attuazione per i profili concernenti: *(a)* il rapporto massimo tra le obbligazioni garantite e le attività

(1) La legge consente l'emissione di obbligazioni garantite anche attraverso il ricorso all'istituto dei patrimoni destinati di cui all'art. 2447-*bis* del codice civile. A tal fine, in base all'art. 7-*ter* della legge n. 130/99, devono essere emanate apposite disposizioni di attuazione del Ministro dell'economia e delle finanze e delle Autorità creditizie, rispettivamente ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 7-*bis* della stessa legge.



cedute; *(b)* l'individuazione della tipologia di tali attività e di quelle, dagli equivalenti profili di rischio, utilizzabili per la loro successiva integrazione; *(c)* le caratteristiche della garanzia.

Ai sensi del comma 6 della ripetuta disposizione e dell'articolo 53 TUB, sono emanate, in conformità delle deliberazioni del CICR, disposizioni di vigilanza sulla materia.

Le presenti disposizioni stabiliscono i requisiti delle banche emittenti, che devono essere dotate di elevata patrimonializzazione in considerazione delle specifiche caratteristiche del mercato dei *covered bonds* e dell'esigenza di tutelare i creditori diversi dai portatori delle obbligazioni garantite, la cui garanzia patrimoniale è attenuata per effetto della cessione di attivi bancari di elevata qualità.

A tutela dei creditori diversi dagli obbligazionisti garantiti, *in primis* dei depositanti, sono inoltre stabiliti limiti alla cessione degli attivi bancari destinati al prioritario soddisfacimento dei portatori delle obbligazioni garantite. Tali limiti, che si applicano a livello consolidato, sono graduati in relazione alla situazione patrimoniale del gruppo bancario (coefficiente patrimoniale complessivo calcolato sul patrimonio di vigilanza e sul patrimonio di base).

Il trattamento prudenziale delle obbligazioni garantite e quello del finanziamento subordinato sono disciplinati in coerenza con il vigente quadro normativo comunitario.

In relazione alla complessità operativa e giuridica delle operazioni, sono dettate specifiche indicazioni di carattere organizzativo per le banche che vi prendono parte. I rischi connessi ai programmi di emissione devono essere attentamente valutati dai competenti organi sociali, tenendo conto della complessità delle operazioni e delle implicazioni che le stesse comportano sulla situazione tecnica della banca e sul sistema dei controlli interni. I controlli sulla regolarità delle operazioni sono effettuati dalle strutture della banca e da un *asset monitor* indipendente.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

— dall'articolo 22, par. 4, della direttiva 85/611/CEE del 20 dicembre 1985 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari;



- dall'allegato VI, parte 1, punti da 68 a 71, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio;
- dall'articolo 19, par. 2, della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi;
- dall'articolo 7-*bis* della legge 30 aprile 1999, n. 130, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- dai seguenti articoli del TUB:
  - art. 12, che disciplina l'emissione di obbligazioni e titoli di deposito da parte delle banche;
  - art. 51, il quale prevede che le banche inviino alla Banca d'Italia, con le modalità e i tempi da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni dato e documento richiesti;
  - art. 52, il quale disciplina le comunicazioni alla Banca d'Italia del collegio sindacale e dei soggetti incaricati del controllo legale dei conti;
  - art. 53, comma 1, lettere a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto, tra l'altro, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
  - art. 53, comma 3, che attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel comma 1;
  - art. 61, comma 5, il quale prevede che alla società finanziaria capogruppo si applicano le norme dell'art. 52 sulle comunicazioni alla Banca d'Italia del collegio sindacale e dei soggetti incaricati del controllo legale dei conti;
  - art. 66, commi 1 e 2, che prevede obblighi informativi per le società capogruppo di gruppi bancari secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Banca d'Italia;
  - art. 67, commi 1, 2-ter e 3-bis, il quale, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni aventi a oggetto, tra l'altro,



l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

e inoltre:

- dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2006, n. 310;
- dalla deliberazione del CICR del 2 agosto 1996, in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni, come modificata e integrata dalla deliberazione del 23 marzo 2004 dello stesso Comitato;
- dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 27 dicembre 2006;
- dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 12 aprile 2007, n. 213.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- "*legge*", la legge 30 aprile 1999, n. 130, e successive modificazioni e integrazioni;
- "*regolamento*", il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2006, n. 310;
- "*obbligazioni garantite*", le obbligazioni bancarie emesse ai sensi dell'articolo 7-*bis* della legge;
- "*banca emittente*", la banca che emette le obbligazioni garantite;
- "*banca cedente*", la banca che cede attività alla società cessionaria ai sensi dell'articolo 7-*bis* della legge;
- "*banca finanziatrice*", la banca che eroga il finanziamento subordinato alla società cessionaria;
- "*finanziamento subordinato*", il finanziamento alla società cessionaria, concesso dalla banca cedente o da altra banca, finalizzato all'acquisto di attivi idonei e subordinato nel rimborso al soddisfacimento dei diritti dei portatori delle obbligazioni garantite, delle controparti dei contratti derivati di copertura dei rischi e dei contratti accessori, nonché al pagamento degli altri costi dell'operazione;
- "*società cessionaria*", la società che, ai sensi dell'art. 7-*bis* della legge, ha per oggetto esclusivo l'acquisto di crediti e titoli, mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzie per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre;



- "*attivi idonei*", le attività (crediti e titoli) individuate dal regolamento come idonee a essere cedute alla società cessionaria (cfr. art. 2, commi 1 e 2, e art. 6 del regolamento);
- "*attivi idonei integrativi*", le attività, dai profili di rischio equivalenti a quelli degli attivi idonei, utilizzabili, in base al regolamento, per la successiva integrazione degli attivi idonei (cfr. art. 2, comma 3, punti 2 e 3, e comma 4, del regolamento);
- "*coefficiente patrimoniale complessivo*", il rapporto tra il patrimonio di vigilanza ([2]) e il requisito patrimoniale complessivo della banca o del gruppo bancario ([3]) moltiplicato per 12,5 ([4]);
- "*Tier 1 ratio*", il rapporto tra il patrimonio di base e il requisito patrimoniale complessivo della banca o del gruppo bancario moltiplicato per 12,5 ([5]).

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche autorizzate in Italia e alle società finanziarie capogruppo di gruppi bancari.

---

(2) Cfr. Titolo I, Cap. 2, della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche".
(3) Cfr. Titolo II, Cap. 6, della Circolare n. 263. Il requisito patrimoniale complessivo va considerato al lordo dei prestiti subordinati di 3° livello computabili.
(4) Patrimonio di vigilanza / (requisito patrimoniale complessivo * 12,5)
(5) Patrimonio di base / (requisito patrimoniale complessivo * 12,5)



SEZIONE II

1. Requisiti delle banche emittenti e/o cedenti

L'emissione di obbligazioni garantite è consentita alle banche facenti parte di gruppi bancari aventi, al momento dell'emissione, i seguenti requisiti:

— un patrimonio di vigilanza consolidato ([6]) non inferiore a 500 milioni di euro; e

— un coefficiente patrimoniale complessivo a livello consolidato non inferiore al 9%.

I requisiti devono essere posseduti, al momento della cessione, anche dalle banche cedenti, se diverse dalle banche emittenti e non appartenenti allo stesso gruppo bancario. ([7])

Nel caso di banche non appartenenti a un gruppo bancario, i requisiti sono riferiti, rispettivamente, al patrimonio di vigilanza e al coefficiente patrimoniale complessivo individuali.

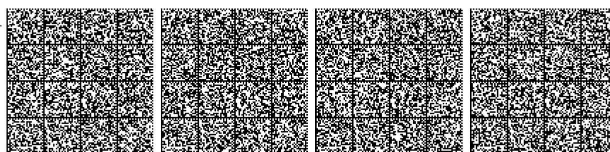
2. Limiti alla cessione

La cessione degli attivi idonei è effettuata nel rispetto dei seguenti limiti, graduati in funzione del coefficiente patrimoniale complessivo e del *Tier 1 ratio* a livello consolidato ([8]):

(6) Cfr. Titolo I, Cap. 2, delle "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche".

(7) Al riguardo si rammenta che il venir meno dei requisiti inibisce l'ulteriore emissione di obbligazioni garantite (anche in attuazione di un programma gia deliberato e a valere sulla parte del cover pool eventualmente ancora disponibile).

(8) Nel caso di banche non appartenenti a un gruppo bancario, il coefficiente patrimoniale complessivo e il *Tier 1 ratio* sono calcolati a livello individuale.



Situazione patrimoniale		**Limiti alla cessione**
fascia "a"	coeff. pat. compl. ≥ 11% e *Tier 1 ratio* ≥ 7%	Nessun limite
fascia "b"	coeff. pat. compl. ≥ 10% e < 11% e *Tier 1 ratio* ≥ 6,5%	cessione consentita fino al 60% degli attivi idonei
fascia "c"	coeff. pat. compl. ≥ 9% e < 10% e *Tier 1 ratio* ≥ 6%	cessione consentita fino al 25% degli attivi idonei

Le soglie di patrimonializzazione (coefficiente patrimoniale complessivo e *Tier 1 ratio*) indicate per ciascuna "fascia" devono essere rispettate congiuntamente; in caso contrario, si applica il limite indicato nella fascia inferiore ([9]). I limiti alla cessione, espressi in percentuale degli attivi idonei, sono riferiti al complesso delle operazioni della specie effettuate da un gruppo bancario ([10]). Qualora componenti estere del gruppo bancario abbiano emesso strumenti di tipo *covered bond* secondo le rispettive giurisdizioni e, pertanto, abbiano destinato parte dei loro attivi a garanzia di emissioni della specie, i limiti di cui al presente paragrafo andranno applicati agli attivi idonei detenuti dalle componenti italiane del gruppo bancario della banca cedente.

3. Modalità di integrazione degli attivi ceduti

L'integrazione delle attività cedute, successivamente alla cessione iniziale, avviene mediante la cessione di ulteriori attivi idonei o mediante attivi idonei integrativi ([11]). L'integrazione è consentita anche oltre i limiti alla cessione di cui al par. 2.

L'integrazione è consentita esclusivamente al fine di mantenere il rapporto tra le obbligazioni garantite e le attività cedute ([12]) nel limite massimo fissato dal regolamento ([13]) ovvero

(9) Ad esempio, un gruppo bancario che si colloca in fascia "b" per coefficiente patrimoniale complessivo (quindi, pari o superiore al 10 e inferiore all'11 per cento) e in fascia "c" per *Tier 1 ratio* (quindi, pari o superiore al 6 ma inferiore al 6,5 per cento) sarà soggetto ai limiti indicati nella fascia "c".
(10) Ovvero, da una banca non appartenente a un gruppo bancario.
(11) Ai fini del presente paragrafo, non costituisce integrazione l'ulteriore cessione di attivi idonei effettuata nell'ambito di programmi predefiniti che prevedono l'emissione di obbligazioni garantite a diverse scadenze o nel corso di un determinato periodo di tempo.
(12) Ad esempio, qualora il valore nominale complessivo o il valore attuale netto degli attivi presenti nel patrimonio separato diminuisca per effetto della svalutazione degli attivi stessi.



in quello stabilito in via contrattuale, nel caso di *overcollateralization,* nonché per rispettare il limite del 15% per gli attivi idonei integrativi presenti nel patrimonio separato ([14]). Resta ferma la possibilità di sostituire con attivi idonei gli attivi idonei integrativi presenti nel patrimonio separato.

La sostituzione di attivi idonei, inclusi nel patrimonio separato della cessionaria, con altri attivi della stessa specie originati dalla banca cedente è consentita purché tale facoltà sia espressamente prevista nel programma e nel prospetto di emissione, che in tal caso individuano i casi in cui la sostituzione è ammessa, assicurano adeguata informativa al mercato, se del caso prevedono congrui limiti quantitativi alla sostituzione.

I contratti stipulati dalle banche in relazione all'emissione di obbligazioni garantite e i documenti informativi che accompagnano le stesse obbligazioni danno espressamente atto che l'integrazione degli attivi ceduti non è consentita fuori dei casi stabiliti dalle presenti disposizioni.

4. Trattamento prudenziale

Le obbligazioni garantite acquisite rientrano nel portafoglio delle "esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite" previsto nell'ambito della metodologia "standardizzata"; a esse si applicano, quindi, le ponderazioni ridotte ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito ([15]), nonché i fattori di ponderazione a fini della disciplina della concentrazione dei rischi ([16]). Alle stesse condizioni, le banche che adottano il metodo IRB di base applicano nella pertinente funzione regolamentare i valori di LGD previsti per le obbligazioni garantite ([17]).

Nell'ambito dei rischi di mercato, si applicano alle stesse obbligazioni garantite le particolari modalità di calcolo del

---

(13) Cfr. art. 3 del regolamento.
(14) Cfr. art. 2, comma 4, del regolamento, secondo il quale l'integrazione con attivi idonei integrativi è consentita entro il limite specifico del 15% del valore delle attività presenti nel patrimonio separato della società cessionaria.
(15) Cfr. Titolo II, Cap. 1, Parte Prima, Sezione V, delle "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche".
(16) Cfr. Titolo V, Cap. 1, Sez. III e relativo Allegato A, delle "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche".
(17) Cfr. Titolo II, Cap. 1, Parte Seconda, Sezione V, par. 1.2, delle "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche".



requisito patrimoniale per il rischio specifico sui titoli di debito ([18]).

Per quanto riguarda il finanziamento subordinato alla società cessionaria, qualora lo stesso sia concesso dalla banca che emette le obbligazioni e cede gli attivi, quest'ultima mantiene il medesimo requisito patrimoniale che era tenuta a osservare, prima della cessione, a fronte degli attivi ceduti ("requisito attività cedute"). Lo stesso trattamento prudenziale si applica qualora il finanziamento subordinato sia concesso da una banca diversa da quella emittente e/o cedente ma appartenente al medesimo gruppo bancario di queste.

In tutti gli altri casi, la banca finanziatrice dovrà costituire un requisito patrimoniale pari al maggiore importo tra il "requisito attività cedute" e il requisito risultante dall'applicazione della ponderazione riferibile alla banca emittente e, se diversa, alla banca cedente in base alla metodologia di determinazione dei requisiti patrimoniali adottata dalla banca finanziatrice.

5. Responsabilità e controlli ([19])

Lo schema operativo previsto per l'emissione di obbligazioni garantite comporta l'ingresso della banca emittente e, se diversa, di quella cedente in un nuovo mercato, connotato da un elevato grado di innovazione e di complessità operativa e giuridica. Vengono in rilievo: la sottrazione di attivi di elevata qualità creditizia, destinati in via prioritaria ai portatori delle obbligazioni garantite; l'assunzione di impegni a controllare la qualità e il valore degli attivi ceduti nonché, occorrendo, a reintegrare gli attivi stessi per mantenere la garanzia dei portatori delle obbligazioni; l'articolazione dei rapporti contrattuali tra banca cedente, banca emittente, banca finanziatrice, società cessionaria; le esigenze di un'adeguata informazione ai sottoscrittori delle obbligazioni; i flussi informativi nei confronti dell'Organo di vigilanza.

In relazione alla complessità dei profili contrattuali e alle possibili ricadute sugli assetti tecnici delle banche, le decisioni connesse alla partecipazione a singole operazioni o a

---

(18) Cfr. Titolo II, Capitolo 4, Parte Seconda, Sezione II, par. 2.2.1, delle "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche".

(19) In merito all'identificazione degli organi con funzioni di supervisione strategica, gestione e controllo, ai quali si fa riferimento nel paragrafo, cfr. Titolo I, Cap. 1, Parte Quarta, delle "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche".



programmi di emissione ([20]) – in qualità sia di emittente le obbligazioni sia di cedente le attività – devono essere precedute dall'individuazione e dall'attenta valutazione degli obiettivi perseguiti e dei rischi connessi, anche legali e reputazionali, nonché dalla definizione di adeguate procedure di controllo, da parte dell'organo con funzione di gestione. Tali valutazioni e procedure devono essere approvate dall'organo con funzione di supervisione strategica della banca e sottoposte all'organo con funzione di controllo affinché renda un parere sulla conformità dell'operazione o delle attività descritte nel programma alle previsioni della legge, del regolamento e delle presenti disposizioni, nonché sull'impatto dell'attività sull'equilibrio economico-patrimoniale della banca.

Le stesse valutazioni sono effettuate dagli organi della capogruppo delle banche emittenti e di quelle cedenti, avendo attenzione anche ai profili della coerenza con le scelte strategiche del gruppo nel suo complesso, della compatibilità con le condizioni di equilibrio gestionale delle singole componenti, dell'adeguatezza del sistema dei controlli interni a livello di gruppo.

A supporto delle deliberazioni concernenti la cessione di attivi, tanto nella fase iniziale di una operazione quanto per la successiva integrazione, la banca cedente richiede a una società di revisione ([21]) l'emissione di un'apposita attestazione che, sulla base del lavoro svolto dal revisore, non emergono elementi che facciano ritenere che i criteri di valutazione applicati per la determinazione del prezzo di cessione degli attivi non siano conformi a quelli che la stessa banca cedente è tenuta ad osservare nella redazione del bilancio d'esercizio. L'attestazione non è richiesta se la cessione è fatta ai valori di iscrizione nell'ultimo bilancio approvato della banca cedente, su cui sia stato formulato un giudizio senza rilievi da parte della società di revisione. Non è necessaria l'attestazione qualora eventuali scostamenti tra il valore di iscrizione in bilancio e il prezzo di cessione dipendano esclusivamente dalla naturale dinamica finanziaria degli attivi ceduti e non si riconnettano in alcun

(20) A tali fini sono "programmi di emissione" i programmi di attività relativi all'emissione di obbligazioni garantite nel corso di un determinato periodo di tempo, anche pluriennale, e le correlate operazioni di cessione di attivi idonei, in cui i volumi previsti e le caratteristiche degli strumenti e dei contratti siano individuati in misura sufficiente a consentire una compiuta e consapevole valutazione: i) degli impatti dell'attività sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della banca e del gruppo nel periodo di riferimento; ii) delle diverse tipologie di rischi connessi alle singole operazioni che verranno poste in essere in attuazione del programma.

(21) La società di revisione deve essere iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 T.U.F. e può essere la stessa società che effettua la revisione contabile sul bilancio della banca emittente.



modo a variazioni qualitative degli attivi e/o del merito di credito dei debitori ceduti.

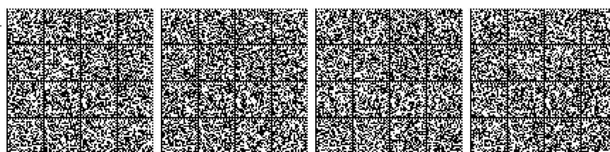
L'organo con funzione di gestione assicura che le strutture preposte al controllo sulla gestione dei rischi della banca emittente o del relativo gruppo bancario verifichino con periodicità almeno semestrale e per ciascuna operazione:

- la qualità e l'integrità degli attivi ceduti a garanzia delle obbligazioni; in particolare, la stima del valore di mercato degli immobili, sia residenziali che non residenziali, su cui grava ipoteca in relazione ai crediti fondiari e ipotecari ceduti, deve essere effettuata secondo le modalità e con la frequenza previste dalla normativa sulla determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di credito ([22]);
- il rispetto del rapporto massimo tra le obbligazioni garantite emesse e gli attivi ceduti a garanzia ([23]);
- l'osservanza dei limiti alla cessione e delle modalità di integrazione di cui ai precedenti parr. 2 e 3 ([24]);
- l'effettività e l'adeguatezza della copertura dei rischi offerta dai contratti derivati eventualmente stipulati in relazione all'operazione.

I controlli sulla regolarità dell'operazione e sull'integrità della garanzia in favore degli investitori sono effettuati, altresì, da un soggetto esterno ("*asset monitor*") incaricato dalla banca emittente; l'*asset monitor* deve essere una società di revisione ([25]) avente la professionalità necessaria in relazione ai compiti affidati e indipendente rispetto alla banca che conferisce l'incarico e agli altri soggetti partecipanti all'operazione. Il carattere di indipendenza deve essere inteso come non coincidenza tra la società di revisione incaricata del monitoring e i soggetti che svolgono la revisione contabile sulla banca emittente e sugli altri partecipanti all'operazione (banca cedente, se diversa dall'emittente, e società cessionaria); esso non viene meno nel caso in cui l'*asset monitor* svolga la revisione contabile per altre società del gruppo diverse da quelle partecipanti

---

(22) Cfr. Titolo II, Cap. 1, Parte Prima, Sez. IV, delle "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche".
(23) Cfr. art. 3 del regolamento.
(24) I controlli sull'osservanza dei limiti alla cessione sono effettuati anche dalle strutture preposte ai controlli interni della banca cedente ovvero del relativo gruppo bancario, se diversi dalla banca o dal gruppo bancario emittente.
(25) Cfr. art. 7-*bis*, comma 6, della legge. Deve trattarsi di società iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 T.U.F., indipendente rispetto al soggetto incaricato del controllo contabile sulla banca emittente.



all'operazione in qualità di banca cedente o di società cessionaria.

In un'ottica di prevenzione di possibili duplicazioni dei controlli, i contenuti e le modalità dell'attività di *monitoring* possono essere configurati come una verifica da parte della società di revisione sui controlli effettuati dalla banca emittente, nell'ambito di procedure e secondo modalità contrattualmente definite (cd. *agreed upon procedures)*. L'*asset monitor*, nell'ambito delle proprie responsabilità (verifiche sulla regolarità delle operazioni e sull'integrità della garanzia), dovrà improntare la propria attività di controllo a criteri di proporzionalità, estendendo l'area delle verifiche e intensificandone la frequenza in presenza di situazioni di mercato o relative all'emittente suscettibili di incidere sulla regolarità dell'operazione o sulla protezione degli investitori. In tale contesto, devono comunque essere effettuate verifiche dirette a campione, proporzionate alle caratteristiche e ai rischi dell'operazione.

I controlli effettuati e i relativi risultati sono oggetto di un'apposita relazione annuale dell'*asset monitor*, indirizzata anche all'organo con funzione di controllo della banca che ha conferito l'incarico. Si richiamano, in proposito, gli obblighi posti dagli articoli 52 e 61, comma 5, del T.U. in capo ai soggetti che svolgono funzioni di controllo ([26]).

La funzione di revisione interna della banca emittente o del relativo gruppo bancario effettua, almeno ogni 12 mesi, una completa verifica dei controlli svolti, anche avvalendosi delle informazioni ricevute e dei risultati espressi dall'*asset monitor*. I risultati di tali verifiche sono portati a conoscenza degli organi aziendali.

Gli organi con funzione di gestione delle banche e dei gruppi bancari emittenti assicurano che sia effettuata una valutazione dei profili giuridici dell'attività sulla base di apposite relazioni di esperti, contenenti un'approfondita disamina delle strutture e degli schemi contrattuali impiegati, con particolare attenzione alle caratteristiche della garanzia prestata dalla società cessionaria e al complesso dei rapporti intercorrenti tra banca emittente, banca cedente, banca finanziatrice e società cessionaria.

Devono essere oggetto di attenta valutazione da parte delle banche e dei gruppi emittenti anche gli assetti organizzativi e gestionali della società cessionaria, che devono essere adeguati

---

(26) Cfr. Titolo IV, Cap. 11, Sezione IV, par. 1.3, delle Istruzioni di vigilanza per le banche.



ai compiti attribuiti alla stessa società. I contratti stipulati dalle banche in relazione all'operazione devono contenere clausole atte ad assicurare un regolare ed efficiente svolgimento delle funzioni da parte della società cessionaria.

Al fine di assicurare che la società cessionaria possa adempiere in modo ordinato e tempestivo gli obblighi discendenti dalla garanzia prestata, le banche emittenti utilizzano tecniche di *asset and liability management* idonee ad assicurare, anche mediante specifici controlli con periodicità almeno semestrale, un tendenziale equilibrio tra le scadenze dei flussi finanziari generati dagli attivi ceduti, inclusi nel patrimonio separato della società cessionaria, e le scadenze dei pagamenti dovuti dalla banca emittente in relazione alle obbligazioni garantite emesse e agli altri costi dell'operazione ([27]).

In materia di flussi informativi, i soggetti partecipanti alle operazioni devono assumere impegni contrattuali tali da permettere alla banca emittente e alla banca cedente – ed eventualmente al diverso soggetto incaricato del *servicing* degli attivi ceduti – di disporre delle informazioni sulla titolarità e sull'andamento dei rapporti ceduti necessarie per lo svolgimento dei controlli previsti nel presente paragrafo, nonché per l'adempimento degli obblighi segnaletici di vigilanza, ivi inclusi quelli connessi alla partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi creditizi (Centrale dei rischi).

---

(27) Al riguardo, si fa presente che in base all'articolo 3 del regolamento gli attivi inclusi nel patrimonio separato devono essere idonei a generare interessi in misura almeno pari agli interessi dovuti dalla banca emittente sulle obbligazioni garantite, tenuto conto anche degli eventuali contratti derivati di copertura dei rischi finanziari stipulati in relazione all'operazione.

Roma, 24 marzo 2010

Il direttore generale: SACCOMANNI

10A05110

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-102) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



€ 1,00

